



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Corso di Laurea Magistrale in
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale

Classe LM-38

Tesi di Laurea

Translating the law: translation and analysis of a legal text

Relatrice

Prof.ssa Fiona Clare Dalziel

Correlatrice

Prof.ssa Carla Quinci

Laureanda

Clotilde Hasani

Anno Accademico 2019 / 2020

Ai miei genitori

Table of contents

<i>Introduction</i>	1
<i>Chapter one: Legal language and its features</i>	3
1.1. <i>What is Legal Language?</i>	3
1.2. <i>Legal language as a Language for Specific Purposes</i>	4
1.3. <i>The main features of Legal language</i>	5
1.4. <i>Legal Genres</i>	7
1.5. <i>Legal English</i>	9
1.6. <i>Legal translation</i>	13
1.7. <i>Legal translation in bilingual and multilingual contexts</i>	15
1.8. <i>Equivalence in Legal Translation</i>	18
1.8.1. <i>Functional Equivalence</i>	19
1.9. <i>The Legal Translator</i>	20
1.10. <i>Literal vs Free translation</i>	21
1.11. <i>Translator Competences</i>	23
1.11.1. <i>Problem-solving</i>	24
1.11.2. <i>Decision making</i>	25
<i>Chapter two: Translation of the case</i>	27
2.1. <i>Syllabus</i>	27
2.2. <i>Opinion of the court</i>	36
<i>Chapter three: Analysis of the translation</i>	65
3.1. <i>Collins v. Virginia: the case</i>	65
3.2. <i>Translating a legal text through Computer-Aided-Translation</i>	66
3.3. <i>Use of parallel and comparable corpora in translation</i>	69
3.4. <i>Comparison of legal systems: America v. Italian legal system</i>	70
3.4.1. <i>The American Legal System</i>	70
3.4.2. <i>The Italian Legal System</i>	72
3.4.3. <i>Common law vs Civil law</i>	73
3.5. <i>Legal Italian</i>	75
3.6. <i>Collins v. Virginia</i>	77

3.6.1. <i>Structural elements</i>	80
3.6.2. <i>Latinisms and foreign words</i>	81
3.6.4. <i>Abbreviations</i>	86
3.6.5. <i>Translating the U.S. Culture</i>	87
<i>Conclusion</i>	93
<i>Bibliography</i>	95
<i>Appendix</i>	107

Introduction

The aim I wish to achieve with my dissertation is to analyse legal language and its translation, comparing two different systems, the Italian and American ones. The reason why I have selected this type of text is due to the increasing relationship between states, which often involves the legal sphere as well, in fact it is not infrequent to come across legal cases where the two parties belong to different countries and where the translation of the trial documents is required. The translator has a central role in these circumstances but as I will present in more detail during my thesis it is a challenging task with many difficulties. My translation has been carried out with the purpose of being read by a hypothetical law professional (a lawyer or a judge). The document I have decided to translate is a court opinion issued by the Court of Virginia, concerning a search and seizure conducted by officer David Rohdes against the petitioner Collins. The officer is accused of entering Collins' property to verify that the motorbike in his yard was the same one responsible for some traffic violations committed in the previous weeks. Collins therefore uses the law to verify the legitimacy of the policeman's actions.

The dissertation is divided into three chapters: in the first chapter, I chose to present the basic concepts regarding legal language and its translation. In this first part of my dissertation, I have studied in-depth and compared the opinions of various scholars about this type of language, which were not always in agreement with each other. Another aim was to give an idea to the reader of how the legal language is structured, especially English, and to outline the main characteristics, difficulties, and solutions that have been proposed over the years to overcome these difficulties. The first chapter is closely related to the second and the third, as it enabled me to better understand the legal text and then to deal with the analysis.

The second chapter was entirely focused on the translation of the opinion. Different tools were fundamental to the drafting of the target text. First of all, it involved the use of a CAT (Computer Assisted Translation) program, namely Smartcat, thanks to which I was able to achieve a first draft of the translation and an overview of the target document. Once I had completed a general translation of the text, I used a corpus of opinions of the Italian Corte di Cassazione Suprema to analyse in more detail how an Italian judgment is drafted and which are the linguistic features. In particular, I also found it useful to use of

Antconc, a program for linguistic analysis that highlights the most recurrent terms and linguistic structures. The combination of these elements allowed me to get closer to Italian legal language and how it is written.

The third and final chapter regards the analysis of the translation; to develop it I decided not to follow a chronological order but to proceed by grouping the various difficulties into categories. For each category I have reported some examples, comparing the original text and the translation in order to provide to the reader with a more detailed idea of how I worked. To perform the analysis I based it on the literature examined up to that moment and I conduct much personal research, especially with regard to the features linked to the laws of the two countries. This was undertaken using legal and non-specialized dictionaries, and encyclopaedias. In my conclusions, I will report the results and concluding considerations of my work.

Chapter one: Legal language and its features

The aim of this chapter is to introduce the topic of legal translation. To achieve this goal I have structured the chapter into different sections, each of which deals with a particular aspect of legal translation. To begin with, the chapter introduces an initial analysis of legal language, focusing first on its general features and then proceeding to a detailed analysis of English legal language. At the start, I highlighted not only the main characteristics but also the challenges associated with using this specialized language and the various solutions which have been proposed to overcome these difficulties. The chapter continues by presenting the subject of this thesis, that is, legal translation. I will take into account several aspects of legal translation, starting from its central role in a bilingual or multilingual contexts and then proceeding with one of the most challenging issues, equivalence between source text and target text. The last part of the chapter focuses on the legal translator's role: how he/she works, what approaches he/she adopts and the skills that are required to provide this type of translation.

1.1. What is Legal Language?

Legal language is a specialized language used in the juridical field by lawyers and legal professionals; its terminology is often obscure and it may vary according to the legal system to which it refers (Muriçi, 2016:70). Over time, the technical nature of legal language has been questioned. Scholars such as Charles Caton (1963) and Frederick Schauer (1987) proposed that technical languages followed the same syntax and speech acts as standard ones; the only difference lies in the terminology used. Consequently, classifying legal language as a technical language is inappropriate since technical languages are just an adjunct of standard language. Conversely, legal philosophers such as H.L.A. Hart (1954) and Bernard Jackson (1985) consider legal language as *sui generis* and autonomous, because in this field technical terms influence the other words related to them, which acquire a concrete meaning only if insert in a specific context. The specificity lies in the legal system to which the language refers; therefore, legal terminology is understandable exclusively if related to a precise legal system.

1.2. *Legal language as a Language for Specific Purposes*

Legal language can be defined as a language for specific purpose. The word “specific” (Gollin-Kies, Hall, Moore, 2015: 4) implies the possibility of narrowing down the field of interest, in this case the legal one, and defining what is included and excluded from the purpose. Generally, it is frequent to find synonyms in reference to “language for special purposes”, such as “professional language”, “technical language”, “special language” and ‘specialized language’. Recently (Nagy, 2014:264), attempts have been made to gather all these terms under a unique label: “Academic and Professional Languages”. However, this simplification is adopted only referring to academic or professional communication, thus it has a limited number of uses.

Over the years, different definitions of “special language” have been provided. De Beaugrande (1987) claims that a special language differs from a general one as it has particular rules but at the same time, he and other scholars such as Rondeau (1983), Rey (1976) and Quemada (1978) recognize the nature of specialized languages as a variant of everyday language. Special languages have also been defined by Sager (1980), Picht, and Draskau (1985) as pragmatic sub-units of language in its totality. The fact that various definitions of a specialized language have been given highlights how difficult could be to determine exactly which language can be considered a specialized one and which cannot. Categorizing a language as “technical” / “specific” (Cabrè, 1999:63) according to the nature of the topic it addresses might not be a suitable criterion for two reasons: first because often in everyday language it is frequent to find technicalities. Second, lives are full of topics that might be considered ‘specialized’ but they are simply not recognized as such.

In the light of the above (Nagy, 2014: 267-268), it follows that even the translation of specialized texts is not straightforward. Croitoru (2004) lists some steps regarding how to achieve this type of translation. In her view, specialized translation takes into account both the linguistic analysis of the text and the socio-cultural background and involves two steps: first, the decoding of the message as a receptor, namely understanding the singularities of specialized discourse; and second, the encoding of the language for other receptors, which means using appropriate terminology, being able to analyse the issues and processes in this technical field.

As mentioned above there are several terms used to refer to "specialized language": authors such as Musacchio (1995) have highlighted the problem by pointing out that each term has its own specific use but that in her view it is more correct to speak of "special language". Other scholars such as Scarpa (2001) and Cortellazzo (1994) agree with the choice of the term "special languages" as the most suitable to identify the field of research of specialized discourse (Brugnano, 2015: 7-8).

Kocourek (1982) in Cabrè (1999: 59) states that there are two ways to approach special languages. The first approach is important to emphasise how specialized languages are based on an information exchange system where there are numerous codes, such as three-dimensional, two-dimensional, symbolic codes, which together with human language convey information in the technical field. The second approach distinguishes the general language from specialized one: the difference between specialized and non-specialized language lies in the type of vocabulary used. Indeed, in everyday language the terms adopted are much simpler (Nagy, 2014:266-267). In technical languages, lexemes are categorized in three groups: general language lexical items, specific lexical items that might be utilized both in general and specialized language and finally the *terminus technicus*, those term belonging exclusively to specialized field.

Another distinction analysed by Cabrè (1999:60) concerns the so called "artificial languages" and special languages. While the artificial languages are created from scratch, following the pattern of everyday language, with a simple syntax and free from synonyms and polysemous terms, on the other hand, special languages behave in exactly the opposite way. Thus specialized language can be considered as having the same core as the general language but is not identical (Cao, 2007:18); indeed, its development is parallel to that of everyday language and independent at the same time because its forms and meanings do not follow an standard linguistic processes (Zidan, 2015:10). There are lexical, syntactical, and textual characteristics that belong only to legal language as special language.

1.3. *The main features of Legal language*

The language of the law can be defined as sui generis, as it differs not only from everyday language, but also from other special languages. It is the result of different historical contexts and cultures, and it varies according to the legal system to which it refers. The

nature of this language is notoriously complicated to interpret, often full of obscure and archaic terms and with multiple meanings (Muriçi, 2016:70). Many scholars have highlighted the complexity of legal language and some of them claim that it is deliberately obscure in order to permit communication only between experts in the field. However (Williams, 2007:27), it has also been observed that even when there is not the intention to the hide meaning or message, authors of legal texts use an elaborate and archaic language. The term “legalese” has been coined to describe this kind of communication, which mostly carries a negative connotation (Williams, 2007:27). Although legal language aims to be as clear as possible and in its complexity lies the necessity to be unequivocal, it is defined as a fuzzy language (MacCormick and Summers, 2016: 260). The ambiguity, vagueness, and generality that can be found in the language of the law are nothing but the consequence of what is human behaviour (Cao, 2007:19). Among all special languages, legal language is perhaps the least communicative, since it is designed to allow for communication between experts and is far from that of informal and spontaneous conversation (Crystal and Davy, 2013: 193).

The expression “legal language” is a generic term that includes several uses of the same language, e.g. the production of legal documents, correspondence between lawyers, the writing of texts containing (unofficial) legal information, or legal reports published in newspapers (Williams, 2007:23). Among the main features of this LSP, its normative nature is quite relevant, since its purpose is to create, produce, and express norms, and therefore it is considered prescriptive, directive and imperative. The normative aspect is closely related to the pivotal function of legal language: administering society, regulating relationships and human behaviour. A further important feature is its performative nature, which permits performing acts, conferring rights, prescribing prohibitions or guaranteeing permissions (Cao, 2007:13). In addition, legal language presents some peculiarities in its lexicon, syntax, pragmatics and register.

Starting with lexicon, in linguists the legal field do not use the term “terminology” with regard to this specific lexicon; rather, they adopt the term “technical vocabulary” or even “legalese” (Chromá 2004: 312). Every legal system is influenced by the culture it represents. This leads to the development of unique concepts within the system, which are then represented with a certain terminology. If, for example, a legal system A does

not have the same concept that is present in legal system B, even the term that represents this concept will not exist and this is what complicates the communication between two different legal systems particularly problematic when two different legal systems have to communicate.

Syntax constructions in the legal sphere can include both paratactic and hypotactic sentences (Alcaraz and Huges, 2002:188-189). Paratactic syntax means a simple language, such as in the case of a judgment, where the judges present the facts using juxtapositions and coordinate clauses, to obtain an objective language. On the other hand, a hypotactic syntax is present in laws, statutes, and legal text-books, where instead it is frequent the use of subordinates and restrictive clauses, which makes them quite complex and hard to understand. Generally, legal syntax features an increased sentence length as compared to other LSPs. Moreover, in legal writing there is the frequent use of conditions, qualifications and exceptions in order to express complex contingencies, which may further hamper the clarity of the text. As to pragmatics, it is characterised by ambiguity and vagueness (Alcaraz and Huges, 2002:189). Law depends on the performative nature of the language, and therefore professionals' aim is to avoid legal disputes and enforce legal certainty through the proper use of language, which could be challenging. Lastly, the style in the legal register is impersonal and declaratory sentences are widely used (Cao, 2007:21). After a general overview of legal language, the focus will now narrow to legal English, which today is widely used due to its role as *lingua franca*.

1.4. *Legal Genres*

The concept of "genre" has been widely used in various fields, from literary to cinematographic fields. As stated by Swales (1990), this term refers to a different type of classification within discourse analysis, which can be both written and oral. Although the concept of "genre" has been applied to many areas, there is a shared factor: "genres are types or classes of cultural objects defined around criteria for class membership" (Martín: 2003:157). Scholars like Eggins (2005) have gone one-step further and wondered how genre is recognizable. The answer given by systemic linguistic (Eggins, 2005:56), proposes the identification of a genre throughout three elements: the co-occurrence of a specific contextual cluster, the schematic structure of the text, and the realizational pattern in the text.

Legal genres are the expression of different types of texts related to precise fields and they are identifiable within legal discourse. For instance, Maley (1994) emphasizes the difference “between *judicial discourse* (both spoken and written judicial decisions), *courtroom discourse* (language used by all persons involved in a courtroom), *the language of legal documents* (legislative writing, contracts, deeds and wills) and *the discourse of legal consultation* (that occurs between a lawyer and a client or among lawyers)” (Nikitina, 2016:6).

Bazerman (1994) and Bhatia (2006) elaborated an interesting model for the categorization of legal genres as a system divided into different levels. The first one is the so-called primary genres and it includes legislative genre (such as statutes, petitions and wills), and has the primary position in this system. The following level is the secondary/derived genres and it includes other written genres and, oral courtroom discourse; then there is the target genres, where legal instruments such as court case documents, contracts, and affidavits are included. The last level is the one called enabling genres, which gather together the academic material utilized for pedagogical purposes

Alcaraz and Hughes (2002) in their book *Legal Translation Explained* provide a list of stylistic and formal characteristics that text, which belong to a genre, have. First, a communicative function that is shared and expressed through the same performative verbs. Second, it is necessary to have a similar macrostructure (for example the same format or structure), a similar development of the macrostructure throughout discursive mode and similar discourse technique. Then it is fundamental to have coherence in the use of the same lexical and syntactical forms, and finally, common socio-pragmatic conventions. (Alcaraz and Hughes, 2002: 102). Hasan (1989) has developed a very interesting model for texts’ genre analysis based on the assumption that the context determines the generic structure of a text and the functional elements, in addition, she highlights two essential elements, those that must occur and those that could occur. In addition, her model is useful in offering an applicable model for the analysis of genres’ typical structure and a scheme for the representation of the analysis. This model is known as the Generic Structure Potential model (GSP) and it specifies which elements may occur, and which not or how often a term may appear; “GSP captures the possible characteristics of texts belonging to a particular genre”. (Sunday and Fagunleka: 2017, 113)

“Written documents tend to resist change and exert a conservatizing influence on the language of the law. And once written legal text came to be regarded as authoritative, lawyers began to fixate more on the text and less on the speaker’s intended meaning” (Tiersma, 1999: 135). Taking up this statement, it can be asserted that in legal genres where the written legal language is predominant such as academic legal writing, legislative writing or acts of law, the kind of language used tends to remain unchanged and independent, maintaining the archaic forms, obscure terms, and the complexity of syntax. As mentioned above, the written legal genres are remarkably complex and in addition, Tiersma (1999) highlights a factor which is determinin: time, indeed, the time required to draft a legal text allows to edit the document several times, and the permanence of what is written implies a greater attention to the terms used.

Although legal language is mainly in written form (Alcaraz and Hughes, 2002: 116), there are legal genres where the predominant form is oral: in these cases what will be stated by judges and lawyers will be much more subjective and unpredictable than the written legal genres and the content varies according to the case being discussed. Though the medium is oral, and therefore more spontaneous, these legal genres have the same accuracy as their written counterparts. The use of legal language in oral form is notoriously known in courtrooms (Schane, 2006:3), but in fact is widely used in other environments such as interactions between police and suspects, conversations between lawyers and clients, the use of recordings by the police, legal statements, etc. The elements mentioned above such as the syntactical complexity in spoken legal English is less frequent (Tiersma, 1999: 136), because these structures are too complex to reproduce in speech and the recipient would not understand the message although the vocabulary remains the same.

1.5. Legal English

Language is the result of historical developments and the meeting of different cultures, and this process is noticeable in English’s legal language. In 1066, after the Norman invasion, French became the official language of England, and for almost 300 years, it was the language used in jurisprudence together with Latin (Haigh, 2009:2). The latter was mastered exclusively by scholars, and therefore its use was limited to the drafting of formal documents, whereas French was adopted for legal defences or debate. In the following centuries English, Latin and French coexisted in England, and each one had a

specific usage. From 1356 onwards, English, which until then was limited to spoken language, began to be used in the legal sphere, while French and Latin started being increasingly restricted. With the spread of the printed word, drafters began to use Latin just to confer more prestige on legal documents, whereas French remained present, but was not so widely utilized, until 1731 (Haigh, 2009:2). Latin and French terms, together with Old and Middle English ones, have survived in today's legal English, and therefore it is not surprising to find words such as *aforesaid* or *forthwith*, Latinisms such as *habeas corpus* or French origins words like *plaintiff* or *appeal* (Williams, 2007:30). The result of the influence of French, (Alcaraz and Hughes, 2002: 6-7) is also evident in some words with the suffix *-age* that have become part of English legal language and have a precise meaning, for example the terms salvage, average, beaconage, pilotage, damage and anchorage.

As the British Empire expanded, legal English expanded across European borders, so that today it is used in countries such as the United States, Canada, Australia, New Zealand and South Africa and in other countries where English is an official language. Naturally, in these countries the legal language has changed over the centuries, adapting itself to the needs of the legal system to which it refers and therefore adopting specific features. In addition to the former British colonies, legal English is currently used for international treaties and laws, such as documents of the United Nations (which follow the American conventions) and the European Union (which usually follow British English conventions) (Williams, 2007:30).

Although legal English, like other legal languages, has a similar core to everyday language and therefore has many terms in common, the meaning of each term may change according to the context. One example could be the word "redemption". This word in English generally means Christian salvation. On the other hand, in a legal context (Haigh, 2009:18) it means the return or repossession of property offered as security on payment of a mortgage debt or charge. Another example could be the word "construction", which for a person not belonging to the legal sphere may refer to the action of building something, whereas, in legal English it stands for "interpretation", and comes from the verb "to construe". These peculiarities demonstrate the ambiguity of English legal language and that the mere knowledge of standard English is not sufficient, and hence even native speakers, if not trained, could find difficulties in understanding legal

documents (Gubby, 2016: 9). Further confusion is created by the fact that legal language aims to be unequivocal but in English, it is not infrequent to deliberately use terms that have a flexible meaning (reasonable, substantial, satisfactory, negligent, unconscionable) so as to allow judges to use these terms at their own discretion and adjust them according to circumstances (Olsen, Lorz and Stein, 2009:64).

Law scholars have classified the main characteristics and issues of legal English. The first feature, previously mentioned, is the use of archaic terms or rare expressions: often in the English legal field outdated words, not commonly used such as "*hereinafter* or *heretofore*" or verbs like "*to arraign*", adjectives like "*aforsaid*" are adopted, or olden terms like "*malice aforethought*" and "*residuary devisee or concurrent tortfeasors*" (Williams, 2007:34). Although the legal language is known for its archaic terms, it is important to highlight that over the centuries there have also been simplifications. Currently the "-th" ending of verbs in the third person singular of the present tense or the use of *doth*, *does* or *did* before the infinitive, which was used as an alternative to the simple present and past, have fallen into disuse (Alcaraz and Hughes, 2002: 7-8). A further peculiarity related to the historical roots of English used in the juridical field is the presence of foreign terms. Indeed, it is not uncommon to find borrowings such as "*profits à prendre*", also known as the right to take the fruits of another's property, or "*acquis communautaire*", used today within the European Union. Latin expressions such as "*ex parte*" (on behalf of) or "*ratio legis*" (the reason for, or principle behind, a law) are frequent (Williams, 2004:2). In English legal language, it is common to encounter repetitions of terms, expressions, and syntactic structures. The usage of pronouns or anaphor is rare because legal English aims to avoid misunderstandings regarding the subject to which the sentence refers. Except for the legal field, this type of writing appears repetitive, odd, or even comic.

Another typical element of lawyers' written language is the use of complex sentences, with many subordinates and coordinates. In addition, legal language is known for its lack of punctuation (Crystal and Davy, 2013: 201), which is the result of how legal documents were drafted. Punctuation was not considered as essential for the drafting of a legal document and therefore entire texts were drafted without punctuation marks or paragraphs. This extreme trend in writing has changed in the last few centuries because reading was demanding, and hence, now punctuation is used, although this feature of

legal language continues to persist in connecting phrases, which might be simply divided by the use of subordinating devices. The use of the passive form is frequent; at least one quarter of all finite verbal constructions in prescriptive English legal texts present this structure, which is (Williams, 2004:2) also used for impersonal forms. Finally, legal documents are characterized by the nominalization of verbs; Chomsky (1968) and Quirk (1985), have defined nominalization as a process where a verbal sentence is turned into a nominal one. The presence of nominal sentences in legal documents could create vagueness in interpretation and cause lexical density (Pavličková, 2012: 5).

Lexical density (Johansson, 2008: 62-65), is the number of different terms present in a text, the higher the number of terms, the higher the lexical density. The lexical density of a text is measured by dividing the amount of the total number of words with lexical meaning by the total number of terms contained in the text, thus obtaining a percentage that defines the density. Halliday (1985) recognizes this element as one of the complexities in written languages (Thomas, 2013: 2).

In recent decades, an attempt has been made to streamline the inaccessible language of the law by creating a simpler and easier language to write; this initiative is named the "Plain Language Movement"(Turfler, 2015:195). The purpose is the elimination of those elements which prevent clear communication between experts and non-experts, not just in "*legalese*" but also in bureaucratic documents. The idea was launched in 1973 by Citibank, a private company in New York, and was so successful that in 1976 in Liverpool the "Plain English Campaign" was created. From the 1980s onwards, the initiative began to be spread in all English-speaking countries, and in recent years even in Italy has been founded a comparable campaign called "Progetto Chiaro" (Williams, 2004: 116).

As far as the specific case of English is concerned, the project aims to overcome the issues mentioned above: changing the vocabulary, by using more modern terms; removing all unnecessary expressions; reducing the length of sentences, limiting the use of the passive form and of nominalization (Williams, 2004: 117-123). However, in its early years the "Plain English Movement" was criticized by some legal and bureaucratic sectors. The movement was discredited because it was accused of lowering the communicative power of documents and creating confusion. In addition, it was argued that legal professionals have never had problems with the interpretation of "*legalese*" (Williams, 2007:170). According to Alcaraz and Huges (2002:15), this project was created to reassure the public

rather than to benefit legal professionals, first of all because those who work in the legal field are prepared to deal with a certain kind of language. Moreover, the bases of the law are rooted in documents of the past and it would be impossible for lawyers to work ignoring these texts. The last fundamental aspect that marks the impossibility of changing legal language is the precision of the legal terms, which is necessary to avoid ambiguities. In support of these criticisms, it is necessary to emphasise that since the nature of law is complicated, it is important to explain some challenging notions and provide further details to be accurate. Legal English, (Cao, 2007:99) like other legal languages, reflects human affairs and their behaviour therefore is complicated; its simplification is necessary but its technical nature should always be considered.

1.6. Legal translation

The analysis of legal language is necessary in order to introduce the main subject of this study: legal translation. In general terms, “translation is an act of communication between text producers and text receivers and the translator is regarded as a mediator between the two” (Muriçi, 2016:70). The translation act presents elements of complexity, as it is not a simple act of linguistic transference but an independent act of communication with its own features. According to Bhatia (1997: 204), the complexity in translation lies first in using different semiotic systems in diverse socio-cognitive contexts and disciplinary cultures in response to different motivations, and secondly in understanding both semiotic systems. In addition, the translator needs to focus on socio-cultural factors, always conditioned by individual motivations and to consider the cognitive sphere as well because he/she, besides being a text producer, is a reader. As already mentioned, legal translation is challenging due to the type of texts utilized and because it is a cross-cultural and inter-lingual communicative act (Muriçi, 2016:70), and therefore cultural elements are strongly present. The greatest complexity in cross-cultural communication stands in the fact that what might be significant and relevant to one culture might not be so in another; this could potentially lead to errors in communication and create phenomena of misunderstanding. Analysing the specific case of the legal field, the problems related to cross-cultural communication do not only concern communications between two countries with two different language systems, but also in case of English-speaking countries it is likely to face incomprehension as the legal systems are different.

Legal translation, as it involves the law, does not produce exclusively linguistic but also legal effects: here lies the main distinction from other types of translation (Cao, 2007:7), when translating legal documents it is fundamental to master both target and source language's law, and this requires great competences and specific skills, which will be analysed in more detail later in this chapter. As mentioned above, legal translation has a strong correlation with the culture; indeed, when a legal text addresses a national context it has to consider the Language for Specific Purposes (LSP) conventions of the legal system to which it refers. Conversely, a legal translation addressed to a foreign audience is affected by international conventions and relationships, which due to globalization have become even more complicated because of the continuous encounter of different legal systems (Sandrini, 2006: 117-118). Consequently, in these contexts, attention is focused on transmitting the information as well as the implicit cultural factors from the source text (ST) to the target text (TT). This phenomenon is called "Translabiliting" (Wagner, Kui sin, and Cheng, 2014: 27) and combines the cultural elements of two different countries, rather than linguistic elements; naturally, this concept is strongly linked to the social world, and thus the transfer to another language system is the challenging and critical.

The lack of exact correspondence between concepts belonging to different legal systems is a problem also found in the comparative analysis of legal systems, (David and Brierley 1985:16) as in the case of comparing two legal systems which are diametrically opposed such as the English and Chinese ones. According to Deborah Cao (2007:10-12), legal translation can be classified in the light of the purposes of the target language texts. There are three main categories: first, legal translation for normative purposes, which is the mere translation of the law. It is usually adopted in a bilingual or multilingual context, where legal texts can be one the translation of the other or they can be drafted in more languages simultaneously. The different languages and the different texts produced have the same legal value; there is no supremacy of one legal text over the other. The second type of legal translation identified by Cao (2007) is the informative purpose translation, with constative or descriptive functions. Generally, it is frequently used in monolingual jurisdictions and concerns the translation of legal documents of different kinds. Unlike translations for normative purposes, here the source text is the only one that has legal value; therefore, it can be defined as 'authentic': the source text and target text may have

different purposes. The third and last category of legal translation concerns translation for general legal or judicial purposes. Such texts are descriptive and adopted in court proceedings as part of documentary evidence; in addition, are also adopted by those who do not speak the language of the court. Such translated texts have legal consequences because of their use in legal proceedings. The third type of translation differs from the second category mentioned above because it contains ordinary texts written by nonprofessional users using legal language.

A relevant aspect of legal translation is the concept of "legal genres" discussed earlier. In the legal field (Alcaraz and Hughes, 2002: 101), there are different "genres", each with its own characteristics, form, and style. Usually, in order to refer to the various legal texts, the term "text-type" is adopted which including both the written genres and the oral genres; in addition legal genres have sub-genres such as all the type of judgments (divorce, debt, judgments on appeal, etc.). When approaching translation, the translator has to bear in mind that each text is drafted differently and this will also have an effect on the translation.

1.7. Legal translation in bilingual and multilingual contexts

Legal translation is common in contexts of bilingualism or multilingualism, where the law must be drafted in all official languages; a particular context where it is adopted and might create great difficulties is the international and supranational law text.

Although the aim in multilingual frameworks is to uniform legal systems, in contexts such as the European one, this goal is not always simple to pursue, as standardizing twenty-seven different countries, each one with its own legal system and language is almost impossible, and therefore approximation is necessary. The need to approximate a translation (McAuliffe, 2009: 106-107), is not infrequent because first, often the person who drafts legal documents does not operate using his mother tongue and second the use of unclear language by lawyers can be a hindrance. In addition, the EU legislation's constraints to which translators must adhere should not be undervalued.

According to the principle of authenticity (Doczekalska: 2009: 116-117) "each of the authenticated language versions has the force of law and must be considered by a court during the interpretation process when the meaning of a legal act is sought". In order to

guarantee the same legal effect, the principle presupposes that all languages should have equal legal effect and the absence of supremacy of one language upon another. In dealing with legal texts in a multilingual environment, it is appropriate to distinguish between “translation” and “authentic”, since from a legal point of view the term “translation” cannot be used to refer to authentic language versions of a legal act, nor to refer to the process of drafting it. Even if it is an actual translation, it is preferable not to identify the legal document with this label, as the term “translation” places the “original text” in a privileged position, something unacceptable in a legal multilingual field because all legal texts, regardless of how they are drafted, are authentic texts with legal implications. In contexts like these, the status of legal translation is crucial. Legal translation (Šarčević, 1997: 19-20) may be divided on one hand into non-authoritative texts, meaning those texts translated for informative purposes only, without legal value and legal constraints, and on the other hand, those texts defined as authoritative, namely having legal value. Translations of normative legal texts may have legal force only if they are accepted and performed according to the law, and hence the documents are all equally authentic, which implies that in cases where there is not only one official language, the court is obliged to consult all language versions and if necessary, resolve the conflict by using interpreting methods.

As already mentioned, the international context creates the greatest obstacles in legal translation due to the fact that conveying an identical and unequivocal message in several languages is very demanding (Šarčević, 2000: 5). In dealing with international treaties or documents, the central task of the legal translator is not to reproduce the exact meaning, but rather to reproduce the same legal effect, which means that the ultimate goal of legal translation is to create a legally equivalent text enforceable and interpretable by the court in a uniform way. The arising obstacles are always connected with the variety of legal systems to which these documents are targeted (Šarčević, 2000: 6), suffice it to consider how many countries have two legal systems or a mixed legal system such as India, Canada or Israel. In an attempt to overcome these barriers, the jurisdictional power of national courts has been limited in favour of the international one and, especially in the European context, this necessity has led to the creation of translation strategies that allow more flexibility for the translator. It is essential to remember that the translator should not

run the risk of altering the international document he/she is translating in an attempt to clarify it.

An instance of translation relevance in the international sphere is reported in Susan Šarčević's essay *Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-oriented Approach* (2000: 8). The essay reports a misinterpretation about a clause of the United Nations, Security Council Resolution 242, which has as its object the assurance of a fair and lasting peace after the Six-Day War, fought mainly between Israel and Egypt, Jordan and Syria. When the news of this document's emanation was reported in the French and Spanish texts, the definite article was used (*Des territoires, de los territorios*); on the contrary in the English and Russian texts the article was absent (*From territories, S territorii*). The fact that in French and Spanish there was the article defined, whereas in English and Russian there was not, led to a debate on what the intentions of the negotiation were. Was Israel supposed to withdraw its armed forces from all the territories it had occupied or just part of them? After this misunderstanding, the translators who had been charged with reporting the news were asked to revise the translation, so as to obtain the clearest possible, not vague, target text. This request put the translators under pressure as they had to try to avoid further misinterpretations of the text and to prioritise the highest possible inter-linguistic concordance.

In our society, dominated by international relations and supranational organisations, appointed to administer our lives, international treaties translation is a fundamental aspect, and therefore dedicated bodies to perform this task have been established. There are specialized agencies related to the UN that operate their own translation and drafting procedures. One example (Somssich, Sonnevend, Fazekas and Grosu, 2012: 17-19) of how translations may occur in multilingual treaties can be found in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. A special editorial committee was created, which introduced a new multilingual editing system. The task of the Committee was to formulate drafts, give advice, coordinate and refine the drafting of all texts, while the members of the Committee were in turn divided into six language groups, as many as there were languages represented. The key objective was to achieve uniformity between the different texts, but the Committee had problems due to the multiplicity of editorial sources.

1.8. *Equivalence in Legal Translation*

Scholars and philosophers are continually studying legal translation; many of them agree on the fact that the primary aim of legal translation is to produce a target text with the same legal effects as the source text (Sierocka, 2014: 2). To achieve this goal (Šarčević, 2007:72), translators first need to understand what legal effect certain terms and sentences might produce in order to obtain the same result in another language. While in theoretical terms the concept of equivalence is simple, in practical one it is the greatest obstacles that a legal translator could have to overcome. Generally, equivalence (Chromá, 2004: 7) is examined by considering words or sentences, which have a corresponding import, meaning or significance both in the source language and in the target language. In legal equivalence, the principle is the same, the only exception being the legal effect. As stated by Gémár (2014: 67-73), achieving equivalence between two texts is not always possible because *untranslatability* is an inevitable phenomenon related to arbitrariness. In 1950 two French scholars, Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet, incorporated equivalence into their “seven methods of translation” (borrowing, calque, literal translation, transposition, modulation, equivalence and adaptation), identifying it as a translation method, although equivalence is generally specified with an adjective of quality that is likely to differ. Therefore, over the years, several theories on equivalence have been developed and different classifications have been produced.

Later, equivalence has been analysed by Jakobson, following Saussure’s theory, namely his distinction between *langue* (an individual language) and *parole* (speech), and he’s definition of “sign”, as an arbitrary and unmotivated element formed by a “signified” (the concept) and “signifier” (the spoken/written signal). Jakobson (1959) adds, to this theory the problem of equivalence in meaning, claiming that a full equivalence between code-units does not exist and that equivalence is marked by cross-linguistic differences such as grammatical and lexical forms (Munday, 2016: 59-61). Analysing the pragmatic aspects of language, House (1997) states that the source text and the target text should correspond in function, and therefore an employment of pragmatic means is needed. “The translation is only, therefore, considered to be adequate in quality if it matches the “textual” profile and function of the original.” (Panou: 2013: 5).

Equivalence has been analysed also by Nida (1964), who claims that exists two different type of equivalence: formal equivalence and dynamic equivalence. Formal equivalence, also known as “formal correspondence” pays attention both to the form and the content of the message; it is source-oriented and generally used in academic of legal field. Dynamic equivalence, or “functional equivalence” is based on the “principal of equivalent effect”, which implies that the relationship between the receptor and the message of the source text should be parallel to the relationship between the receptor and the message of the source text. According to Nida (1964), a translation can be considered successful when the equivalent effect is achieved, therefore what is fundamental is the “correspondence in meaning” rather than the “correspondence in style” (Munday, 2016: 68-69).

1.8.1. Functional Equivalence

Among the different types of equivalence, the functional one is “generally held among comparatists to be the preferred solution for translating when comparable systems and situations are involved” (Gémar, 2014: 74). The functional equivalence elaborated by Nida had considerable success in legal translation, although there is the awareness that perfect equivalence is difficult to achieve. In legal translation (Chromá, 2004: 20-21) the term “functional equivalence” implies the knowledge of both source and target legal system by the translator since the main purpose is to examine whether the terms’ function in the source legal system is comparable with those present in the in the target legal system. Canadian lawyers, within their bilingual, legal system used the term “functional equivalence” for the first time in comparative law. Scholars such as Weston (1991) claim that functional equivalence is the ideal method for translation, whereas others such as Justice Pigeon (1982) emphasizes the fact that this type of equivalence may not be adequate and should not be used unless its acceptability has been previously proven. To achieve this objective (Šarčević 1997: 236) it is necessary to establish the degree of equivalence between source and target text. It is possible to categorize the functional approach into three different categories, near equivalence, partial equivalence and non-equivalence.

Near equivalence occurs when concepts in the source language share all their essential elements and most accidental characteristics with the target language(Šarčević 1997:

238); this process is called intersection. A different process is that of inclusion, which occurs when the source language's concepts contain all of the characteristics of the target language and the target language's concepts include all of the essential elements and most of the accidental features of the source language.

Partial equivalence is the most recurrent, and happens when source and target language concepts have most of their essential and some of accidental elements (intersection). Alternatively, it is possible to have a partial equivalence if the source language concepts contain all the characteristics of the target language concepts but the target language concepts have only most of the essential and some accidental elements of the source language (inclusion) (Šarčević 1997: 238-239).

Finally, in non-equivalence, is possible to have intersection if the correspondence between the essential elements of the source and target language is minimal or absent. Whereas inclusion occurs when the source language terms contain all of the characteristics of the target language or when the concepts of the target language have few or no essential elements of the concepts of the source language. In non-equivalence, there might not be functional equivalence; in this case, there is a process called "exclusion", where there is no equivalence between the terms. With regard to this latter aspect of functional equivalence (Chromá, 2004: 20), it is important to emphasize how often in the legal field there are no perfect matches, as there are often terms and sentences designating specific national institutions and bodies, and therefore it is impracticable to have a standard approach in translating these elements.

1.9. The Legal Translator

The role of the legal translator is not limited to the translation of documents only, but translates legal systems; therefore, he/she tries to create a connection between two cultures in order to obtain a functional translation (Sierocka, 2014: 3-4). The translator takes a legal text drafted in one language and produces a parallel text, with the same legal effect so that the final decision-maker can be able to achieve an equal solution, independently of the text used (Ainsworth: 2014, 43-44 in Cheng, Kui Sin, Wagner, 2014). To complete this goal these professional figures must have a strong knowledge of the legal systems they deal with and of the social context, then they must have familiarity with the specific terminology and master the target writing style (Muriçi, 2016:72). Since

a legal translator is not a lawyer, it is important to remember that the main requirement for a legal translator is not to solve legal problems or give legal advice, whereas to overcome cultural, linguistic and legal barrier by means of language, in order to permit a clear communication between legal systems.

Legal translators have to pay attention to two elements: the audience and the purpose of the text. According to Medrea and Caraiman (2011: 3), if the purpose of the translation is informal the target text could be simplified so that the message will be totally understood by the target audience. Another element that might cause difficulties and challenges for the translator is the choice of whether to translate by following the traditional legal language (*legalese*) or to adopt the linguistic simplification introduced by the Plain English Movement.

Dictionaries and Glossaries are the first tools a translator consults because of their accuracy, but at the same time, there is the need for contextualization to avoid unclear target texts. According to the Oxford University Press, a glossary is a list of terms concerning a specific field, document or dialect with a short definition whereas a dictionary is more detailed since is a book containing terms of a language with their respective meaning or their equivalent term in another language (Medrea and Caraiman 2011: 3-4). In specialized translation, glossaries are field-oriented; therefore focus on a specific branch of the law , and provide a definite translation, since is given just a single definition avoiding vagueness. Conversely, terms in dictionaries are considered too general and sometimes even useless because they come from different branches of the law. However, the element that is essential in this kind of translation is having a legal background, which allows translators to grasp details and peculiarities (Chromá 2004:3) and achieving a more complete translation, whereas a translator without a legal background could produce a meaningless literal translation.

1.10. Literal vs Free translation

Over the years, in order to obtain legal equivalent translations, translators had to choose whether to produce a translation more literal or free. The first testimonies about the literal (word for word) and free (sense for sense) approach date back to Cicero and Horace. The sense for sense approach (Munday, 2016: 30-31) was the most accredited, and a strong supporter of it was the roman translator, theologian, and Christian monk St. Jerome, who

rejected the word for word approach because it was too close to the original text, hence the translations were absurd and the original sense scattered. Legal texts, as much as the Bible, are normative texts with an authoritative status, (Šarčević, 1997:23) and therefore it is not surprising that until the twentieth-century translators tried to remain as faithful as possible to the original text. In the last years, this trend has been reversed and legal translation is oriented towards a freer approach, where the crucial aspect is to reproduce the legal effect. Although the literal approach today is not considered as a proper method, thus rarely used in general translation (Cao, 2007: 60), in the legal field sometimes it is still necessary because it allows reproducing terms that do not exist in the target language.

Nevertheless, it is an approach that requires particular attention if adopted, because it could often lead to semantic errors, false pairing produces an unnatural or unclear effect. Beyond these problems, literal translation seems to remain the best procedure for an initial phase of translation. (Pritchard, 2006: 273). Newmark (1988), provides a definition of the literal approach, claiming that “the source language’s grammatical constructions are converted to their nearest target language equivalents but the lexical words are again translated singly, out of context. As a pre-translation process, this indicates the problems to be solved” whereas referring to free translation he argues that there is a reproduction of “matter without the manner, or the content without the form of the original. Usually it is a paraphrase much longer than the original, a so-called 'intralingual translation', often prolix and pretentious, and not translation at all,” (Newmark, 1988: 46- 47).

Literal translation was strongly adopted in Roman times and according to scholars like Taylor (1997), this method was such appreciated because the legal meaning passed through a direct reading of the letter of the law. In addition, lawyers conferred great importance to the original text, therefore legal translator had to follow literally the source documentation. Today, as stated by Weisflog (1987) literal translation is still used in some fields, depending on the type and on the function that a text has.

Generally, the content is put in first place; therefore, the form of the target text may differ from the original one. Scholars such as Gutt (1991) and Hjort-Pedersen (1996) stress that basing a translation on the source text may not produce an effective communicative result and Wolff (2011) adds that to overcome the intrinsic limitations of legal language, free

translation is necessary as a literal translation could be limiting in producing an exhaustive target text that also reaches the audience. (Alwazna 2014: 239-240).

Traditionally, the legal translators play the role of mediator between the person who produces the text and the one who receives it and they have to understand the source text in order to produce an effective but neutral target text. In the late seventies (Šarčević, 1997: 87-91), the role of the legal translator began to change after the legislative reforms in Canada: by introducing a bilingual drafting method, the translator became a co-drafter and a decision-maker. In the past, the translator's freedom was restricted to prevent the message from being misrepresented, whereas now this trend has changed and legal translators are allowed to make linguistic decisions. Scholars like Šarčević (1997) agree on the fact that despite the role of the legal translator has changed, the authority of interpreting documents still belongs to judges. Conversely, Gémard (1995) is a strong advocate of the translator's freedom to interpret legal texts using the interpretation methods generally reserved for judges.

1.11. Translator Competences

Many scholars have devoted part of their research to analysing what competences a translator should have in order to complete his or her work as effectively as possible. Following the classification made by Gile (2009), based on the simplification of Maillat (1981), the translator's skills can be summarised as follows: the first competence could seem obvious but a translator must have a great knowledge of their passive working languages. The second competence required (Gile, 2009: 8-9), is the ability to write professionally and/or have editorial skills, a competence that requires time, and needs to be practiced. The third competence is the knowledge of the field the translator has to deal with; hence, it is expected command in the use of specific language and knowledge of appropriate terminology. Finally, the translator has to master the “declarative knowledge”, described by Anderson (1980) as the awareness of the marketplace, norms, rules, rights, and the “procedural knowledge” which is the concrete ability to implement specific skills such as decision-making or problem-solving.

1.11.1. Problem-solving

Problem-solving and decision making are two fundamental elements in translation. According to Wilss (1996), these two processes are not identical even there is a fine line between them, in fact, problem-solving operations set what will then be the decision-making choices (Wilss, 1996: 175). Newell and Simon (1972), argue that problem-solving can be divided into two points. The first is “constructing problem space/representation”, which indicates the need for the translator to identify an initial stage and an objective state in order to better understand how to proceed. The second point is “searching for solution”, that is the actual work to reduce the differences between the initial stage and the objective state. These two elements if identified, simplify the resolution of the problem (Shih 2015: 3). Newell and Simon (1972) continue reporting two strategies used in problem-solving, the first is called "hill climbing": the two scholars compare the operations carried out by the translator to those of a climber who does not know which direction to take, in other words, they regard this approach as a trial-and-error strategy. The second strategy highlighted is the “means-end analysis” where the translator starts with the objective and works backward, creating sub-targets (Shih 2015: 4).

Wilss (1996), introduces an element that can be an obstacle in problem-solving, namely the "creativity of the translator". Creativity is a type of competence that the translator accumulates during his or her career and is a set of knowledge, strategies, and skills that are applied appropriately during a translation. The concept of translation creativity is in itself very difficult to catch because it can neither be measured nor described in any way and it is not homogeneous (Wilss, 1996, 52-53).

The reason why problem-solving has been applied to translation studies, and therefore also to legal translation, is because it has numerous advantages. Pym (2002), has listed some of them: the first is the possibility to apply problem-solving both to the practice and to the study of translation. The second positive aspect is the non-repetition of the obvious: the fact that there are new challenges that need to be solved, causes the translator to quit his/her automatic or semi-automatic translation work and adopt new non-trivial solutions. The last advantage focuses on the importance that problem-solving can have on others’

future works, proposing solutions implicitly can benefit someone else in performing a greater work (Pym, 2002: 2).

In addition to these positive aspects, Pym (2002: 5-6), also reports in his essay some criticisms that have been made. The first criticism concerns the simplification of problem-solving. When a translator encounters a problem, usually the solution comes indirectly while he/she is working on something very different, therefore, there is no direct relationship between problem and solution and by using the term "problem-solving" people may be led to think that there is a set of methods and strategies, and therefore limiting translator's creativity. The second criticism is related to the impossibility of making a clear distinction between solution and problem because, for every solution found, a new problem arises. The third criticism reported by Pym is about the purpose of science: science has to explain what is happening and to provide theoretical knowledge, not to solve problems. Similarly, in translation, the translator should only deal with the translation and not with solving problems.

1.11.2. Decision making

Decision-making has been compared by Levy (1967) to a game where the translator has to choose which actions to make. Every move of the translator is determined by different factors, the first is the situation, that is to say, looking for a solution and in achieving this goal he/she follows some instructions imposed by the context. Levy (1967), claims that translation is divided into three processes: understanding, interpretation, and reformulation, thus "individual decision-making steps can be divided into those which take place when choosing between the possible interpretations of the meaning of the respective part of the source text, and those related to the way how this meaning is expressed in the target language" (Obdržálková, 2016: 307-308).

The process of decision making is fundamental for the final translation product and as already mentioned is strictly connected with problems-solving, since it is necessary to make decisions in order to achieve a solution. Interesting is the research conducted by Pavlović (2010); one of the objectives was to observe what criteria students used to apply on the final version of a translation, the result she got was vague answers like "it sounds better like this". This research shows how decision-making is often the result of intuition, but it does not rule out the possibility for well-considered choices to be effective in this

process. As stated by Davies and Scott-Tennent (2005), translators may have difficulties in putting into words their “non-reflective” choices during the translation process and Pym (2003) has highlighted the same concept by using the term “apparent automatism” (Way, 2014: 137-139).

A method that uses the decision-making stages in order to identify the target audience’s needs is the functional approach and it follows the functional theories studied by Reiss and Vermeer (1984), Nord (1991), and Holz-Mänttari (1984). The first fundamental point of this approach is that the *skopos* justifies the type of strategy used for translation (González-Ruiz, 2014: 74 in Cheng, Kui Sin, Wagner, 2014). In the late seventies (Schäffner, 2001: 365) Hans Vermeer developed the “skopos theory”, which refers to a transition from a linguistic and formal translation towards a more sociocultural oriented approach in the translation. The creation of this theory stems from the need to give importance to the context surrounding academic and professional texts and Vermeer (1978) stated “as a general rule it must be the intended purpose of the target text that determines translation methods and strategies” (Schäffner, 2001: 366). The second important point of the functional approach is the replacement of equivalence in favour of adequacy. Nevertheless, there are scholars such as Šarčević (1997) who do not support the functional approach or functionalism and believe that legal equivalence is the main aspect to consider when deciding which translation strategy to pursue.

The methods and approaches that a translator adopts in translation are tools that he or she acquires over time and through practice. In the legal field, as well as in other specialized languages, the translator must be familiar with the language used both in the source language and especially in the target language, in order to produce a target text that is understandable for the audience. Besides the understandability of the text, the translator has to avoid any translation that could change the legal effect of the original text. The following chapters will examine these aspects in more detail through the analysis of a document issued by the court of the state of Virginia.

Chapter two: Translation of the case

2.1. *Syllabus*

(Slip Opinion) OCTOBER TERM, 2017

Syllabus

NOTE: Where it is feasible, a syllabus (headnote) will be released, as is being done in connection with this case, at the time the opinion is issued. The syllabus constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader. See *United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337.

SUPREME COURT OF THE
UNITED STATES

Syllabus

COLLINS *v.* VIRGINIA

CERTIORARI TO THE SUPREME
COURT OF VIRGINIA

No. 16–1027. Argued January 9, 2018—
Decided May 29, 2018

During the investigation of two traffic incidents involving an orange and black

(Slip Opinion) SESSIONE DI
OTTOBRE 2017

Nota di sintesi della sentenza

NOTA: Ove possibile, viene rilasciata una nota di sintesi della sentenza (headnote) al momento dell’emissione del giudizio, come avvenuto nel caso in esame. La nota non costituisce parte integrante del giudizio della corte, in quanto redatto dal responsabile per la pubblicazione delle sentenze ai fini di agevolare i destinatari nella consultazione. Si veda il caso *United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337.

CORTE SUPREMA DEGLI
STATI UNITI

Nota di sintesi

COLLINS *v.* VIRGINIA

RICHIESTA DI CONSEGNA DEGLI
ATTI PROCESSUALI RIVOLTA

motorcycle with an extended frame, Officer David Rhodes learned that the motorcycle likely was stolen and in the possession of petitioner Ryan Collins. Officer Rhodes discovered photographs on Collins' Facebook profile of an orange and black motorcycle parked in the driveway of a house, drove to the house, and parked on the street. From there, he could see what appeared to be the motorcycle under a white tarp parked in the same location as the motorcycle in the photograph. Without a search warrant, Officer Rhodes walked to the top of the driveway, removed the tarp, confirmed that the motorcycle was stolen by running the license plate and vehicle identification numbers, took a photograph of the uncovered motorcycle, replaced the tarp, and returned to his car to wait for Collins. When Collins returned, Officer Rhodes arrested him. The trial court denied Collins' motion to suppress the evidence on the ground that Officer Rhodes violated the Fourth Amendment when he trespassed on the house's curtilage to conduct a search, and Collins was convicted of receiving stolen property. The Virginia Court of Appeals affirmed. The State Supreme Court also affirmed, holding that the warrantless search was justified under the Fourth Amendment's automobile exception.

ALLA CORTE SUPREMA DELLA
VIRGINIA

N°. 16-1027. Discusso il 9 gennaio
2018— Deciso il 29 maggio 2018

Nel corso delle indagini condotte su due sinistri stradali che vedevano coinvolta una motocicletta di color arancione e nero dal telaio allungato, l'agente David Rhodes ha riscontrato che il veicolo in possesso del ricorrente Ryan Collins era stato presumibilmente rubato. Rhodes è risalito inoltre a delle fotografie presenti sul profilo Facebook del ricorrente, ritraenti una moto parcheggiata nel vialetto di un'abitazione, dai medesimi colori di quella sopradescritta. L'agente si è quindi diretto al domicilio del ricorrente, per poi sostare in un punto lungo la strada dal quale riusciva a vedere quello che sembrava essere il motoveicolo coperto da un telone bianco e parcheggiato nel medesimo punto di quello ritratto nella fotografia. L'agente, privo di un mandato di perquisizione, si è diretto verso il vialetto e ha proceduto alla rimozione del telone e al controllo sia del numero di targa che di telaio del mezzo. Rhodes ha quindi scattato una fotografia alla moto scoperta, provvedendo poi al riposizionamento del telone prima di ritornare al proprio veicolo in attesa del

Held: The automobile exception does not permit the warrantless entry of a home or its curtilage in order to search a vehicle therein. Pp. 3– 14.

(a) This case arises at the intersection of two components of the Court’s Fourth Amendment jurisprudence: the automobile exception to the warrant requirement and the protection extended to the curtilage of a home. In announcing each of the automobile exception’s justifications—*i.e.*, the “ready mobility of the automobile” and “the pervasive regulation of vehicles capable of traveling on the public highways,” *California v. Carney*, 471 U. S. 386, 390, 392—the Court emphasized that the rationales applied only to automobiles and not to houses, and therefore supported their different treatment as a constitutional matter. When these justifications are present, officers may search an automobile without a warrant so long as they have probable cause. Curtilage—“the area ‘immediately surrounding and associated with the home’ ”—is considered “ ‘part of the home itself for Fourth Amendment purposes.’ ” *Florida v. Jardines*, 569 U. S. 1, 6. Thus, when an officer physically intrudes on the curtilage to gather evidence, a Fourth Amendment search has occurred

Collins. Il ricorrente, una volta ritornato al proprio domicilio, è stato sottoposto all’arresto. La corte di primo grado ha respinto la mozione del Collins per l’esclusione delle prove motivata dalla presunta violazione del quarto emendamento da parte dell’agente Rhodes nel preciso istante in cui ha violato la proprietà privata entrando nelle pertinenze dell’abitazione al fine condurre una perquisizione e, alla luce di quanto riportato, ha dichiarato Collins colpevole di ricettazione. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello della Virginia e, successivamente, dalla Corte suprema statale che ha ritenuto la perquisizione in assenza di mandato giustificata ai sensi della speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo, in deroga a quanto previsto dal quarto emendamento.

Decisione:

la speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo, in deroga a quanto previsto dal quarto emendamento, non autorizza l’ingresso senza mandato in un’abitazione o nelle sue pertinenze al fine di perquisire un veicolo che vi si trovi all’interno.

(a) Sono di rilievo nel caso in esame due fattispecie della giurisprudenza della

and is presumptively unreasonable absent a warrant. Pp. 3–6.

(b) As an initial matter, the part of the driveway where Collins’ motorcycle was parked and subsequently searched is curtilage. When Officer Rhodes searched the motorcycle, it was parked inside a partially enclosed top portion of the driveway that abuts the house. Just like the front porch, side garden, or area “outside the front window,” that enclosure constitutes “an area adjacent to the home and ‘to which the activity of home life extends.’” *Jardines*, 569 U. S., at 6, 7. Because the scope of the automobile exception extends no further than the automobile itself, it did not justify Officer Rhodes’ invasion of the curtilage. Nothing in this Court’s case law suggests that the automobile exception gives an officer the right to enter a home or its curtilage to access a vehicle without a warrant. Such an expansion would both undervalue the core Fourth Amendment protection afforded to the home and its curtilage and “‘untether’ ” the exception “‘from the justifications underlying’ ” it. *Riley v. California*, 573 U. S. ___, ___. This Court has similarly declined to expand the scope of other exceptions to the warrant requirement. Thus, just as an officer must have a lawful right of access to any contraband he discovers in plain view in

Corte sul quarto emendamento: la deroga normativa in materia di perquisizione di automezzo e l’estensione della protezione della proprietà privata alle pertinenze di un’abitazione. Nel citare i casi di applicazione dell’eccezione normativa anzidetta — vale a dire, la “mobilità immediata dell’automobile” e “la regolamentazione pervasiva dei veicoli in grado di viaggiare nelle autostrade pubbliche”, come citato nella seguente pronuncia: *California v. Carney*, 471 U. S. 386, 390, 392— la Corte ha rimarcato l’applicabilità della deroga alle disposizioni normative del quarto emendamento esclusivamente ai veicoli e non alle abitazioni, sostenendo pertanto la diversità di trattamento in quanto materia costituzionale. Al verificarsi di tali casi di applicazione e di fondato motivo, gli agenti possono procedere alla perquisizione di un’automobile anche se privi di mandato. Le pertinenze di un’abitazione — ovvero l’area “immediatamente adiacente e pertinente al domicilio” — sono considerate “ai fini del quarto emendamento, parte integrante dell’abitazione stessa”, nozione delineata nella pronuncia: *Florida v. Jardines*, 569 U. S. 1, 6. Ne discende che, qualora un ufficiale di polizia si introduca fisicamente nelle pertinenze di una

order to seize it without a warrant—see *Horton v. California*, 496 U. S. 128, 136–137—and just as an officer must have a lawful right of access in order to arrest a person in his home—see *Payton v. New York*, 445 U. S. 573, 587–590—so, too, an officer must have a lawful right of access to a vehicle in order to search it pursuant to the automobile exception. To allow otherwise would unmoor the exception from its justifications, render hollow the core Fourth Amendment protection the Constitution extends to the house and its curtilage, and transform what was meant to be an exception into a tool with far broader application. Pp. 6–11.

(c) Contrary to Virginia’s claim, the automobile exception is not a categorical one that permits the warrantless search of a vehicle anytime, anywhere, including in a home or curtilage. *Scher v. United States*, 305 U. S. 251; *Pennsylvania v. Labron*, 518 U. S. 938, distinguished. Also unpersuasive is Virginia’s proposed bright line rule for an automobile exception that would not permit warrantless entry only of the house itself or another fixed structure, *e.g.*, a garage, inside the curtilage. This Court has long been clear that curtilage is afforded constitutional protection, and creating a carveout for certain types of curtilage seems more likely to create confusion than does uniform

abitazione col fine di acquisire delle prove, egli procede ad una perquisizione nella fattispecie considerata dal quarto emendamento, da considerarsi presumibilmente immotivata in assenza di un mandato. Pag. 3–6.

(b) Deve rilevarsi in primo luogo che la zona di vialetto in cui sostava la motocicletta del Collins, soggetta successivamente a perquisizione, è considerabile come facente parte delle pertinenze dell’abitazione. Al momento dell’ispezione da parte del Rhodes, il veicolo era situato all’interno di una porzione interna del vialetto parzialmente chiusa che fiancheggia il domicilio. Al pari del portico anteriore, del giardino laterale o dell’area “esterna alla finestra anteriore”, quel perimetro costituisce “un’area attigua all’abitazione” e “al cui interno si estende l’attività della vita domestica”, come citato nella seguente pronuncia: *Jardines*, 569 U. S., alle 6, 7. Giacché l’applicabilità della deroga normativa al quarto emendamento è circoscritta e limitata al veicolo, l’introduzione da parte dell’agente Rhodes nelle pertinenze dell’abitazione non è giustificata. Nessun precedente nella giurisprudenza di questa Corte suggerisce che la speciale normativa in materia di perquisizione di automezzo

application of the Court's doctrine. Virginia's rule also rests on a mistaken premise, for the ability to observe inside curtilage from a lawful vantage point is not the same as the right to enter curtilage without a warrant to search for information not otherwise accessible. Finally, Virginia's rule automatically would grant constitutional rights to those persons with the financial means to afford residences with garages but deprive those persons without such resources of any individualized consideration as to whether the areas in which they store their vehicles qualify as curtilage. Pp. 11–14.

292 Va. 486, 790 S. E. 2d 611, reversed and remanded.

SOTOMAYOR, J., delivered the opinion of the Court, in which ROBERTS, C. J., and KENNEDY, THOMAS, GINSBURG, BREYER, KAGAN, and GORSUCH, JJ., joined. THOMAS, J., filed a concurring opinion. A LITO, J., filed a dissenting opinion.

consenta ad un ufficiale di polizia di accedere ad un'abitazione o alle sue pertinenze in assenza di un mandato allo scopo di accedere a un veicolo. Una siffatta estensione della deroga minerebbe la principale tutela prevista dal quarto emendamento per il domicilio e le sue pertinenze e "svincolerebbe" la speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo "dagli specifici casi di applicazione per cui è prevista". *Riley v. California*, 573 U. S. ___, ___. Per lo stesso principio, la Corte ha denegato di estendere l'ambito di applicazione di altre deroghe alla necessità di un mandato. Pertanto, per lo stesso principio per cui un ufficiale di polizia deve avere un diritto legittimo per accedere a qualsiasi tipo di merce di contrabbando posta in piena vista per poterla sequestrare senza un mandato –si veda il caso *Horton v. California*, 496 U. S. 128, 136–137— e deve avere un diritto legittimo per accedere ad un domicilio e procedere ad un arresto - si veda il caso *Payton v. New York*, 445 U. S. 573, 587–590— analogamente, per lo stesso principio, un ufficiale di polizia deve avere il diritto legittimo di accedere a un veicolo per poterlo perquisire ai sensi dell'eccezione normativa prevista per la perquisizione degli automezzi. Consentire

diversamente significherebbe svincolare tale deroga dai suoi casi di applicazione, renderebbe vana la principale tutela prevista dal quarto emendamento che la Costituzione estende al domicilio e alle sue pertinenze, trasformando ciò che doveva essere un'eccezione in uno strumento con un'applicazione molto più ampia. Pp. 6-11.

Contrariamente a quanto sostenuto dallo Stato della Virginia, la speciale deroga in materia di perquisizione di automezzo non ha carattere di absolutezza che autorizza la perquisizione di un veicolo senza mandato in qualsivoglia momento e luogo, ivi incluse l'abitazione o le sue pertinenze. *Scher v. United States*, 305 U. S. 251; *Pennsylvania v. Labron*, 518 U. S. 938, non rilevanti nel caso di specie. Altresì insoddisfacente risulta l'interpretazione proposta dallo Stato della Virginia per cui la speciale norma in merito di perquisizione di automezzo non consentirebbe l'accesso senza mandato esclusivamente ad una abitazione o ad un'altra struttura fissa, ad esempio un garage, all'interno delle pertinenze dell'abitazione. Questa Corte ha più volte riaffermato come le pertinenze di una abitazione siano soggette a tutela costituzionale e che la creazione di un'eccezione per taluni tipi di aree sembra

più atta a generare confusione di quanto non lo sia l'applicazione uniforme della dottrina applicata dalla corte. L'interpretazione dello Stato della Virginia si basa inoltre su una premessa errata, in quanto la possibilità di osservare le pertinenze interne di un'abitazione da un punto legittimamente vantaggioso non equivale al diritto di potervi accedere senza un'autorizzazione ufficiale del giudice al fine cercare informazioni non altrimenti accessibili. In ultimo, l'orientamento dello Stato della Virginia concederebbe automaticamente dei diritti costituzionali a coloro che hanno i mezzi economici per permettersi residenze con garage, privando coloro che non dispongono di tali risorse di una valutazione del caso di specie per stabilire se le aree di sosta dei loro veicoli si qualificano come pertinenze di un'abitazione. Pag. 11-14.

292 Va. 486, 790 S. E. 2d 611, rigettata e rinviata.

SOTOMAYOR, J., ha letto il parere della corte, anche a nome degli altri membri, ROBERTS, C. J., e KENNEDY, THOMAS, GINSBURG, BREYER, KAGAN, e GORSUCH, JJ. THOMAS, J., ha presentato un parere concordante.

ALITO, J., ha presentato un parere contrario.

2.2. *Opinion of the court*

Cite as: 584 U. S. ____ (2018)

Opinion of the Court

NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D. C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press.

SUPREME COURT OF THE
UNITED STATES

No. 16-1027

RYAN AUSTIN COLLINS,
PETITIONER v. VIRGINIA

ON WRIT OF CERTIORARI TO THE
SUPREME COURT OF VIRGINIA

[May 29, 2018]

Citare come: 584 U. S. ____
(2018)

Giudizio della corte

AVVISO: Il seguente giudizio è sottoposto a un riesame formale prima della pubblicazione nella stampa preliminare dei Registri Ufficiali degli Stati Uniti. I destinatari sono pregati di notificare al responsabile per la pubblicazione delle sentenze, alla Corte Suprema degli Stati Uniti, Washington, D. C. 20543, eventuali errori tipografici o formali, così che le modifiche possano essere effettuate prima della stampa definitiva.

CORTE SUPREMA DEGLI
STATI UNITI

N° 16-1027

RYAN AUSTIN COLLINS,
RICORRENTE v. STATO
DELLA VIRGINIA

JUSTICE SOTOMAYOR delivered the opinion of the Court.

This case presents the question whether the automobile exception to the Fourth Amendment permits a police officer, uninvited and without a warrant, to enter the curtilage of a home in order to search a vehicle parked therein. It does not.

I

Officer Matthew McCall of the Albemarle County Police Department in Virginia saw the driver of an orange and black motorcycle with an extended frame commit a traffic infraction. The driver eluded Officer McCall's attempt to stop the motorcycle. A few weeks later, Officer David Rhodes of the same department saw an orange and black motorcycle traveling well over the speed limit, but the driver got away from him, too. The officers compared notes and concluded that the two incidents involved the same motorcycle.

Upon further investigation, the officers learned that the motorcycle likely was stolen and in the possession of petitioner Ryan Collins. After discovering photographs on Collins' Facebook profile that featured an orange and black motorcycle parked at the top of the driveway of a house, Officer Rhodes tracked down the address of the house,

SU RICHIESTA DI
CONSEGNA DEGLI ATTI
PROCESSUALI RIVOLTA
ALLA CORTE SUPREMA
DELLA VIRGINIA

[29 maggio 2018]

IL GIUDICE SOTOMAYOR ha pronunciato il giudizio della corte.

Il caso in esame analizza la possibilità che la speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo in deroga a quanto previsto dal quarto emendamento autorizzi un ufficiale di polizia, a cui non è stato chiesto un intervento e privo di mandato, ad entrare nelle pertinenze di un'abitazione per perquisire un veicolo che vi sia parcheggiato. Tale possibilità non sussiste.

I

L'agente Matthew McCall del dipartimento di polizia della contea di Albemarle in Virginia aveva visto il conducente di una motocicletta color arancione e nero col telaio dalla forma allungata commettere un'infrazione stradale. Il conducente non si era fermato all'alt intimato dall'agente McCall. Non più tardi di qualche settimana, il collega David Rhodes, afferente allo stesso dipartimento,

drove there, and parked on the street. It was later established that Collins' girlfriend lived in the house and that Collins stayed there a few nights per week.¹

From his parked position on the street, Officer Rhodes saw what appeared to be a motorcycle with an extended frame covered with a white tarp, parked at the same angle and in the same location on the driveway as in the Facebook photograph. Officer Rhodes, who did not have a warrant, exited his car and walked toward the house. He stopped to take a photograph of the covered motorcycle from the sidewalk, and then walked onto the residential property and up to the top of the driveway to where the motorcycle was parked. In order "to investigate further," App. 80, Officer Rhodes pulled off the tarp, revealing a motorcycle that looked like the one from the speeding incident. He then ran a search of the license plate and vehicle identification numbers, which confirmed that the motorcycle was stolen. After gathering this information, Officer Rhodes took a photograph of the uncovered motorcycle, put the tarp back on, left the property, and returned to his car to wait for Collins.

Shortly thereafter, Collins returned home. Officer Rhodes walked up to the front door

notava a sua volta una motocicletta dei medesimi colori procedere ad una velocità molto superiore a quella consentita; il conducente era però riuscito a sfuggire anche all'agente Rhodes. In seguito ad un controllo incrociato delle segnalazioni, gli agenti avevano ricondotto le due infrazioni stradali al medesimo veicolo.

In seguito a delle indagini più approfondite ad opera degli agenti, era emerso che la moto sopracitata era stata presumibilmente rubata e che al momento delle indagini era in possesso del ricorrente, tale Ryan Collins. Successivamente al ritrovamento nel profilo Facebook di Collins di materiale fotografico ritraente una motocicletta color arancione e nero parcheggiata nella parte iniziale del vialetto di un'abitazione, l'agente Rhodes, una volta acquisito l'indirizzo del domicilio, vi si recava, parcheggiando la propria vettura lungo la strada. In un secondo momento si è appurato che nell'abitazione suindicata risiedeva la

¹ Virginia does not dispute that Collins has Fourth Amendment standing. See *Minnesota v. Olson*, 495 U. S. 91, 96–100 (1990).

of the house and knocked. Collins answered, agreed to speak with Officer Rhodes, and admitted that the motorcycle was his and that he had bought it without title. Officer Rhodes then arrested Collins.

Collins was indicted by a Virginia grand jury for receiving stolen property. He filed a pretrial motion to suppress the evidence that Officer Rhodes had obtained as a result of the warrantless search of the motorcycle. Collins argued that Officer Rhodes had trespassed on the curtilage of the house to conduct an investigation in violation of the Fourth Amendment. The trial court denied the motion and Collins was convicted.

The Court of Appeals of Virginia affirmed. It assumed that the motorcycle was parked in the curtilage of the home and held that Officer Rhodes had probable cause to believe that the motorcycle under the tarp was the same motorcycle that had evaded him in the past. It further concluded that Officer Rhodes' actions were lawful under the Fourth Amendment even absent a warrant because "numerous exigencies justified both his entry onto the property and his moving the tarp to view the motorcycle and record its identification

compagna del Collins e che egli vi soggiornava alcune notti a settimana.⁴

Dal punto in cui si era appostato nella sua vettura l'agente Rhodes scorgeva quella che sembrava essere una motocicletta dal telaio allungato coperta da un telone di colore bianco e parcheggiata nel vialetto nella medesima posizione della moto presente nella foto su Facebook. L'ufficiale di polizia, privo di mandato, scendeva quindi dal proprio veicolo e si incamminava verso l'abitazione. Fermatosi per fotografare dal marciapiede la motocicletta nascosta sotto il telone, egli aveva poi proseguito in direzione della proprietà arrivando fino alla parte iniziale del vialetto, ove il mezzo era parcheggiato. Al fine di "svolgere ulteriori indagini" (App. 80) Rhodes rimuoveva il telone, scoprendo una moto analoga a quella dell'infrazione per eccesso di velocità. Una volta aver verificato il numero di targa e di telaio e comprovato che il veicolo era stata rubato, l'agente scattava una fotografia al mezzo scoperto per poi riposizionare il telone, e lasciare la

⁴ Lo Stato della Virginia non contesta il diritto di Collins di essere tutelato dal quarto emendamento. Si veda *Minnesota v. Olson*, 495 U. S. 91, 96–100 (1990).

number.” 65 Va. App. 37, 46, 773 S. E. 2d 618, 623 (2015).

The Supreme Court of Virginia affirmed on different reasoning. It explained that the case was most properly resolved with reference to the Fourth Amendment’s automobile exception. 292 Va. 486, 496–501, 790 S. E. 2d 611, 616–618 (2016). Under that framework, it held that Officer Rhodes had probable cause to believe that the motorcycle was contraband, and that the warrantless search therefore was justified. *Id.*, at 498–499, 790 S. E. 2d, at 617.

We granted certiorari, 582 U. S. ____ (2017), and now reverse.

II

The Fourth Amendment provides in relevant part that the “right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated.” This case arises at the intersection of two components of the Court’s Fourth Amendment jurisprudence: the automobile exception to the warrant requirement and the protection extended to the curtilage of a home.

A

1

proprietà, tornando quindi alla propria autovettura in attesa del Collins.

Poco dopo, al ritorno del ricorrente al suo domicilio, l’ufficiale si recava alla porta dell’abitazione per poi bussare in attesa di una risposta. Ad accoglierlo era stato proprio il Collins, il quale, dopo aver acconsentito a parlare con l’agente, ammise di essere il proprietario della motocicletta e di averla acquisita senza titolo di proprietà. L’agente Rhodes ha quindi proceduto all’arresto.

Collins è stato successivamente formalmente indagato da un gran giuri dello Stato della Virginia per ricettazione e successivamente ha avanzato una mozione preprocessuale per l’esclusione delle prove ottenute dall’agente Rhodes a seguito della perquisizione effettuata senza un mandato. Il ricorrente sosteneva che l’agente Rhodessi era introdotto nelle pertinenze dell’abitazione per condurre delle indagini, violando così il quarto emendamento. La corte di primo grado ha rigettato la mozione e dichiarato Collins colpevole.

La corte d'appello dello Stato della Virginia ha confermato la sentenza ritenendo che la motocicletta fosse

The Court has held that the search of an automobile can be reasonable without a warrant. The Court first articulated the so-called automobile exception in *Carroll v. United States*, 267 U. S. 132 (1925). In that case, law enforcement officers had probable cause to believe that a car they observed traveling on the road contained illegal liquor. They stopped and searched the car, discovered and seized the illegal liquor, and arrested the occupants. *Id.*, at 134–136. The Court upheld the warrantless search and seizure, explaining that a “necessary difference” exists between searching “a store, dwelling house or other structure” and searching “a ship, motor boat, wagon or automobile” because a “vehicle can be quickly moved out of the locality or jurisdiction in which the warrant must be sought.” *Id.*, at 153. The “ready mobility” of vehicles served as the core justification for the automobile exception for many years.

California v. Carney, 471 U. S. 386, 390 (1985) (citing, e.g., *Cooper v. California*, 386 U. S. 58, 59 (1967); *Chambers v. Maroney*, 399 U. S. 42, 51–52 (1970)). Later cases then introduced an additional rationale based on “the pervasive regulation of vehicles capable of traveling on the public highways.” *Carney*, 471 U. S., at

parcheggiata nell’area attigua all’abitazione e che il Rhodes avesse fondato motivo di credere che il veicolo sotto il telone corrispondesse alla motocicletta precedentemente sfuggita ai controlli. La corte concludeva inoltre che, nonostante l’agente non fosse in possesso di un mandato, le azioni da egli commesse fossero legittimate dal quarto emendamento poiché “molteplici esigenze giustificavano tanto il suo ingresso nella proprietà, quanto la rimozione del telone al fine di ispezionare la motocicletta e acquisire il numero di telaio”. Si veda anche 65 Va. App. 37, 46, 773 S. E. 2d 618, 623 (2015).

La Corte Suprema della Virginia ha anch’essa confermato la sentenza, ma sulla base di motivazioni diverse, ovvero ritenendo che fosse applicabile nel caso di specie la speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo in deroga della norma prevista del quarto emendamento. 292 Va. 486, 496-501, 790 S. E. 2d 611, 616-618 (2016). Tanto premesso, ha quindi ritenuto che il Rhodes avesse fondato motivo di credere che il veicolo fosse in possesso del ricorrente in modo illecito e pertanto che

392. As the Court explained in *South Dakota v. Opperman*, 428 U. S. 364

(1976):

“Automobiles, unlike homes, are subjected to pervasive and continuing governmental regulation and controls, including periodic inspection and licensing requirements. As an everyday occurrence, police stop and examine vehicles when license plates or inspection stickers have expired, or if other violations, such as exhaust fumes or excessive noise, are noted, or if headlights or other safety equipment are not in proper working order.” *Id.*, at 368.

In announcing each of these two justifications, the Court took care to emphasize that the rationales applied only to automobiles and not to houses, and therefore supported “treating automobiles differently from houses” as a constitutional matter. *Cady v. Dombrowski*, 413 U. S. 433, 441 (1973).

When these justifications for the automobile exception “come into play,” officers may search an automobile without having obtained a warrant so long as they have probable cause to do so. *Carney*, 471 U. S., at 392–393.

2

l’ispezione fosse giustificata anche in assenza di un mandato. *Ibid.*, a 498-499, 790 S. E. 2d, a 617.

La Corte aveva accolto la richiesta di appello, 582 U. S. ____ (2017), che ora viene respinta.

II

In materia, il quarto emendamento prevede che: “il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro abitazione, dei loro documenti e dei loro beni, nei confronti di perquisizioni e sequestri ingiustificati non potrà essere violato.” Sono di rilievo nel caso in esame due fattispecie della giurisprudenza della Corte sul quarto emendamento: la deroga normativa in materia di perquisizione di automezzo e l’estensione della protezione della proprietà privata alle pertinenze di un’abitazione.

A

1

La corte ha ritenuto che la perquisizione di un veicolo può essere considerata giustificata in assenza di un mandato. Tale deroga alla normativa è stata articolata per la prima volta dalla Corte nel caso

Like the automobile exception, the Fourth Amendment's protection of curtilage has long been black letter law. "[W]hen it comes to the Fourth Amendment, the home is first among equals." *Florida v. Jardines*, 569 U. S. 1, 6 (2013). "At the Amendment's 'very core' stands 'the right of a man to retreat into his own home and there be free from unreasonable governmental intrusion.'" *Ibid.* (quoting *Silverman v. United States*, 365 U. S. 505, 511 (1961)). To give full practical effect to that right, the Court considers curtilage—"the area 'immediately surrounding and associated with the home'"—to be "part of the home itself for Fourth Amendment purposes." *Jardines*, 569 U. S., at 6 (quoting *Oliver v. United States*, 466 U. S. 170, 180 (1984)). "The protection afforded the curtilage is essentially a protection of families and personal privacy in an area intimately linked to the home, both physically and psychologically, where privacy expectations are most heightened." *California v. Ciraolo*, 476 U. S. 207, 212–213 (1986).

When a law enforcement officer physically intrudes on the curtilage to gather evidence, a search within the meaning of the Fourth Amendment has occurred. *Jardines*, 569 U. S., at 11. Such conduct thus is

Carroll v. United States, 267 U. S. 132 (1925). Nel caso anzidetto, le forze dell'ordine avevano fondato motivo di ritenere che un'automobile da loro tenuta sotto osservazione mentre viaggiava su strada trasportasse un carico di alcolici illegali. Gli agenti fermarono e perquisirono il veicolo: al suo interno trovarono alcolici di contrabbando, che vennero sequestrati, e procedettero all'arresto dei trasportatori. *Ibid.*, a 134-136. La corte si è espressa in favore della perquisizione e del sequestro senza un mandato decretando che esiste una "sostanziale differenza" tra la perquisizione "di un esercizio commerciale, di un'abitazione privata o di altra struttura" e la perquisizione "di una nave, una imbarcazione a motore, un mezzo per il trasporto merci o un'automobile" poiché "un veicolo può essere rapidamente spostato al di fuori della località o dalla giurisdizione in cui si deve far richiesta per il mandato". *Ibid.*, a 153. Per anni, la "facilità di spostamento" dei veicoli è stata il motivo centrale per l'applicazione dell'eccezione normativa in materia di perquisizione di un automezzo. *California v. Carney*, 471 U. S. 386, 390 (1985)

presumptively unreasonable absent a warrant.

B

1

With this background in mind, we turn to the application of these doctrines in the instant case. As an initial matter, we decide whether the part of the driveway where Collins' motorcycle was parked and subsequently searched is curtilage.

According to photographs in the record, the driveway runs alongside the front lawn and up a few yards past the front perimeter of the house. The top portion of the driveway that sits behind the front perimeter of the house is enclosed on two sides by a brick wall about the height of a car and on a third side by the house. A side door provides direct access between this partially enclosed section of the driveway and the house. A visitor endeavoring to reach the front door of the house would have to walk partway up the driveway, but would turn off before entering the enclosure and instead proceed up a set of steps leading to the front porch. When Officer Rhodes searched the motorcycle, it was parked inside this partially enclosed top portion of the driveway that abuts the house.

(come citato ad esempio nelle seguenti pronunce, *Cooper v. California*, 386 U. S. 58, 59 (1967); *Chambers v. Maroney*, 399 U. S. 42, 51–52 (1970)).

I casi successivi hanno poi introdotto un'ulteriore argomentazione basata sulla "regolamentazione pervasiva dei veicoli in grado di viaggiare sulle strade statali". *Carney*, 471 U. S., a 392. Come illustrato dalla corte in *South Dakota v. Opperman*, 428 U. S. 364 (1976):

"Le automobili, diversamente dalle abitazioni, sono soggette a una regolamentazione e a controlli governativi pervasivi e continui, tra cui la revisione periodica e la verifica dei requisiti per la concessione di licenze. Come accade quotidianamente, la polizia ferma ed ispeziona i veicoli nel caso di targhe o bolli della revisione sono scaduti, oppure di altre violazioni, quali esalazioni di gas di scarico o produzione di eccessivo rumore, o ancora se fari o altri dispositivi di sicurezza appaiono non funzionanti". *Ibid.*, a 368.

Nel citare ciascuno dei due casi di applicazione, la corte ha avuto cura di sottolineare che tali motivazioni si applicano esclusivamente alle

The “‘conception defining the curtilage’ is . . . familiar enough that it is ‘easily understood from our daily experience.’” *Jardines*, 569 U. S., at 7 (quoting *Oliver*, 466 U. S., at 182, n. 12). Just like the front porch, side garden, or area “outside the front window,” *Jardines*, 569 U. S., at 6, the driveway enclosure where Officer Rhodes searched the motorcycle constitutes “an area adjacent to the home and ‘to which the activity of home life extends,’” and so is properly considered curtilage, *id.*, at 7 (quoting *Oliver*, 466 U. S., at 182, n. 12).

2

In physically intruding on the curtilage of Collins’ home to search the motorcycle, Officer Rhodes not only invaded Collins’ Fourth Amendment interest in the item searched, *i.e.*, the motorcycle, but also invaded Collins’ Fourth Amendment interest in the curtilage of his home. The question before the Court is whether the automobile exception justifies the invasion of the curtilage.² The answer is no.

Applying the relevant legal principles to a slightly different factual scenario confirms that this is an easy case. Imagine a motorcycle parked inside the living room of a house, visible through a window to a

autovetture e non sono estendibili alle abitazioni, convenendo pertanto che “la distinzione tra automobili abitazioni” rientra nella materia costituzionale. *Cady v. Dombrowski*, 413 U. S. 433, 441 (1973).

Allorquando i suddetti casi di applicazione della deroga normativa in materia di perquisizione di automezzo “entrano in gioco”, gli agenti sono autorizzati a perquisire un'autovettura senza previo ottenimento di un mandato, a condizione che dispongano di un fondato motivo per procedere. *Carney*, 471 U. S., a 392-393.

2

Analogamente alla deroga relativa alla norma per la perquisizione di automezzo, la tutela delle pertinenze di un’abitazione prevista dal quarto emendamento è una norma legale consolidatasi negli anni. “Ai fini del quarto emendamento, l’abitazione è *primus inter pares*. *Florida v. Jardines*, 569 U. S. 1, 6 (2013). “Il principio centrale dell'emendamento concerne "il diritto di un cittadino di rientrare proprio domicilio e di ivi ritenersi libero da intrusioni

² Helpfully, the parties have simplified matters somewhat by each making a concession. Petitioner concedes “for purposes of this appeal” that Officer Rhodes had probable cause to believe that the motorcycle was the one that had eluded him, Brief for Petitioner 5, n. 3, and Virginia concedes that “Officer Rhodes searched the motorcycle,” Brief for Respondent 12.

passerby on the street. Imagine further that an officer has probable cause to believe that the motorcycle was involved in a traffic infraction. Can the officer, acting without a warrant, enter the house to search the motorcycle and confirm whether it is the right one? Surely not.

The reason is that the scope of the automobile exception extends no further than the automobile itself. See, e.g., *Pennsylvania v. Labron*, 518 U. S. 938, 940 (1996) (*per curiam*) (explaining that the automobile exception “permits police to search the vehicle”); *Wyoming v. Houghton*, 526 U. S. 295, 300 (1999) (“[T]he Framers would have regarded as reasonable (if there was probable cause) the warrantless search of containers *within* an automobile”). Virginia asks the Court to expand the scope of the automobile exception to permit police to invade any space outside an automobile even if the Fourth Amendment protects that space. Nothing in our case law, however, suggests that the automobile exception gives an officer the right to enter a home or its curtilage to access a vehicle without a warrant. Expanding the scope of the automobile exception in this way would both undervalue the core Fourth Amendment protection afforded to the home and its curtilage and “untether” the

governative immotivate”. *Ibid.* (come citato in *Silverman v. United States*, 365 U. S. 505, 511 (1961)). Per dare piena attuazione pratica a tale diritto, la Corte riconosce l'area “immediatamente circostante e adiacente all'abitazione” come “area ad essa appartenente ai fini del quarto emendamento”. *Jardines*, 569 U. S., a 6 (come citato in *Oliver v. United States*, 466 U. S. 170, 180 (1984)). “La tutela delle pertinenze di un'abitazione è essenzialmente una protezione del nucleo familiare e della privacy individuale in un'area intimamente legata al domicilio, sia fisicamente che psicologicamente, dove le aspettative di riservatezza sono maggiori”. *California v. Ciraolo*, 476 U. S. 207, 212–213 (1986).

Allorquando un membro delle forze dell'ordine si introduce fisicamente nelle pertinenze dell'abitazione al fine di raccogliere prove, si è verificata una perquisizione per come definita nel quarto emendamento. *Jardines*, 569 U. S., al 11. Tale condotta è presumibilmente immotivata in assenza di un'autorizzazione ufficiale da parte di un giudice.

B

automobile exception “from the justifications underlying” it. *Riley v. California*, 573 U. S. ___, ___ (2014) (slip op., at 10) (quoting *Arizona v. Gant*, 556 U. S. 332, 343 (2009)).

The Court already has declined to expand the scope of other exceptions to the warrant requirement to permit warrantless entry into the home. The reasoning behind those decisions applies equally well in this context. For instance, under the plain-view doctrine, “any valid warrantless seizure of incriminating evidence” requires that the officer “have a lawful right of access to the object itself.” *Horton v. California*, 496 U. S. 128, 136–137 (1990); see also *id.*, at 137, n. 7 (“[E]ven where the object is contraband, this Court has repeatedly stated and enforced the basic rule that the police may not enter and make a warrantless seizure”); *G. M. Leasing Corp. v. United States*, 429 U. S. 338, 354 (1977) (“It is one thing to seize without a warrant property resting in an open area . . . , and it is quite another thing to effect a warrantless seizure of property . . . situated on private premises to which access is not otherwise available for the seizing officer”). A plain-view seizure thus cannot be justified if it is effectuated “by unlawful trespass.” *Soldal v. Cook County*, 506 U. S. 56, 66 (1992).

1

Alla luce di quanto riportato, si procede all’applicazione delle suindicate dottrine al caso in esame. In primo luogo, è necessario definire se l’area del vialetto ove il mezzo del ricorrente è stato parcheggiato, e successivamente perquisito, sia da considerarsi parte delle pertinenze dell’abitazione.

Secondo quanto ritratto nelle fotografie a verbale, il vialetto costeggia il prato anteriore, proseguendo per alcuni metri oltre il perimetro anteriore della struttura; La parte più interna del vialetto è situata posteriormente ed è delimitata su due lati da un muro di mattoni alto all’incirca quanto una vettura e su un lato dall’abitazione. Un’entrata laterale consente l’accesso diretto dall’abitazione all’area parzialmente chiusa del vialetto. Un visitatore che volesse raggiungere la principale porta d’ingresso dell’abitazione, dovrebbe percorrere il vialetto, arrestandosi prima di giungere alla suddetta area coperta del vialetto e avanzare invece verso le scale da cui si accede al portico anteriore. Al momento della perquisizione da parte dell’agente

Had Officer Rhodes seen illegal drugs through the window of Collins' house, for example, assuming no other warrant exception applied, he could not have entered the house to seize them without first obtaining a warrant.

Similarly, it is a "settled rule that warrantless arrests in public places are valid," but, absent another exception such as exigent circumstances, officers may not enter a home to make an arrest without a warrant, even when they have probable cause. *Payton v. New York*, 445 U. S. 573, 587–590 (1980). That is because being "arrested in the home involves not only the invasion attendant to all arrests but also an invasion of the sanctity of the home." *Id.*, at 588–589 (quoting *United States v. Reed*, 572 F. 2d 412, 423 (CA2 1978)). Likewise, searching a vehicle parked in the curtilage involves not only the invasion of the Fourth Amendment interest in the vehicle but also an invasion of the sanctity of the curtilage.

Just as an officer must have a lawful right of access to any contraband he discovers in plain view in order to seize it without a warrant, and just as an officer must have a lawful right of access in order to arrest a person in his home, so, too, an officer must have a lawful right of access to a vehicle in

Rhodes, la motocicletta sostava all'interno dell'area sopradescritta.

Il "concetto di pertinenza di un'abitazione" è . . . così nota da essere "facilmente comprensibile rifacendosi al vissuto quotidiano." *Jardines*, 569 U. S., a 7 (come citato in *Oliver*, 466 U. S., a 182, n. 12). Al pari del portico anteriore, il giardino laterale o l'area "esterna alla finestra anteriore", *Jardines*, 569 U. S., al 6, la recinzione del vialetto ove l'agente Rhodes ha perquisito il motoveicolo costituisce "un'area attigua all'abitazione" e "al cui interno si estende l'attività della vita domestica." e pertanto rientra nelle pertinenze dell'immobile, *ibid.*, al 7 (come citato in *Oliver*, 466 U. S., al 182, n. 12).

2

Introducendosi fisicamente nelle pertinenze del domicilio del Collins per ispezionare il motoveicolo, l'agente Rhodes non solo ha violato tutela prevista dal quarto emendamento sull'oggetto perquisito, ovvero la motocicletta, ma ha anche violato il suo spazio domiciliare, tutelato anch'esso dallo stesso emendamento. La controversia posta dinanzi alla corte è se la deroga alla

order to search it pursuant to the automobile exception. The automobile exception does not afford the necessary lawful right of access to search a vehicle parked within a home or its curtilage because it does not justify an intrusion on a person's separate and substantial Fourth Amendment interest in his home and curtilage. As noted, the rationales underlying the automobile exception are specific to the nature of a vehicle and the ways in which it is distinct from a house. See Part II–A–1, *supra*. The rationales thus take account only of the balance between the intrusion on an individual's Fourth Amendment interest in his vehicle and the governmental interests in an expedient search of that vehicle; they do not account for the distinct privacy interest in one's home or curtilage. To allow an officer to rely on the automobile exception to gain entry into a house or its curtilage for the purpose of conducting a vehicle search would unmoor the exception from its justifications, render hollow the core Fourth Amendment protection the Constitution extends to the house and its curtilage, and transform what was meant to be an exception into a tool with far broader application. Indeed, its name alone should

norma in materia di perequazione di automezzo giustifichi l'introduzione nelle pertinenze di un'abitazione.⁵ La corte esprime parere contrario.

Applicare i principi giuridici rilevanti a uno scenario fattuale relativamente differente fa emergere l'effettiva semplicità del caso in esame. Ponendo la circostanza che una moto sia parcheggiata all'interno del soggiorno di un'abitazione, visibile dalla finestra a un passante, e che un ufficiale di polizia abbia fondato motivo di credere che il mezzo in questione sia coinvolto in un'infrazione del codice stradale, può l'agente, sprovvisto di mandato, entrare nel domicilio al fine di ispezionare il motoveicolo per verificare che sia effettivamente quello che ha commesso l'infrazione? Certamente no. Il principio alla base è che l'ambito di applicazione dell'eccezione normativa è limitata al solo automezzo. Si veda, ad esempio, *Pennsylvania v. Labron*, 518 U. S. 938, 940 (1996) (*per curiam*) (dispone che la speciale disciplina in materia di perquisizione di automezzo "autorizza le forze dell'ordine a procedere alla

⁵ Opportunamente, le parti hanno parzialmente semplificato la controversia, elargendo da entrambe le parti una concessione. Il ricorrente ammette "ai fini di questo appello" che tale Rhodes aveva fondato motivo di credere che la motocicletta fosse la stessa che gli era sfuggita, breve rapporto per il ricorrente 5, n. 3, e lo stato della Virginia ammette che "l'agente ha ispezionato la moto", in Breve rapporto per il convenuto 12.

make all this clear enough: It is, after all, an exception for automobiles³

Given the centrality of the Fourth Amendment interest in the home and its curtilage and the disconnect between that interest and the justifications behind the automobile exception, we decline Virginia's invitation to extend the automobile exception to permit a warrantless intrusion on a home or its curtilage.

III

perquisizione del mezzo"); *Wyoming v. Houghton*, 526 U. S. 295, 300 (1999) (“[I] legislatori (laddove vi fosse un fondato motivo) avrebbero ritenuto ragionevole un’indagine eseguita in assenza di un mandato su contenitori presenti *all'interno* di un veicolo ”). Lo Stato della Virginia chiede alla Corte di ampliare i casi di applicazione della speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo, consentendo alle forze dell’ordine di poter accedere a

³ The dissent concedes that “the degree of the intrusion on privacy” is relevant in determining whether a warrant is required to search a motor vehicle “located on private property.” *Post*, at 5–6 (opinion of ALITO, J.). Yet it puzzlingly asserts that the “privacy interests at stake” here are no greater than when a motor vehicle is searched “on public streets.” *Post*, at 3–4. “An ordinary person of common sense,” *post*, at 2, however, clearly would understand that the privacy interests at stake in one’s private residential property are far greater than on a public street. Contrary to the dissent’s suggestion, it is of no significance that the motor was parked just a “short walk up the driveway.” *Ibid*. The driveway was private, not public, property, and the motor was parked in the portion of the driveway beyond where a neighbor would venture, in an area “intimately linked to the home, . . . where privacy expectations are most heightened.” *California v. Ciraolo*, 476 U. S. 207, 213 (1986). Nor does it matter that Officer Rhodes “did not damage any property,” *post*, at 2, for an officer’s care in conducting a search does not change the character of the place being searched. And, as we explain, see *infra*, at 13–14, it is not dispositive that Officer Rhodes did not “observe anything along the way” to the motor “that he could not have seen from the street,” *post*, at 2. Law enforcement officers need not “shield their eyes when passing by a home on public thoroughfares,” *Ciraolo*, 476 U. S., at 213, but the ability visually to observe an area protected by the Fourth Amendment does not give officers the green light physically to intrude on it. See *Florida v. Jardines*, 569 U. S. 1, 7–8 (2013). It certainly does not permit an officer physically to intrude on curtilage, remove a tarp to reveal license plate and vehicle identification numbers, and use those numbers to confirm that the defendant committed a crime. The dissent also mistakenly relies on a law enacted by the First Congress and mentioned in *Carroll v. United States*, 267 U. S. 132, 150–151 (1925), that authorized the warrantless search of vessels. *Post*, at 4–5, n. 3. The dissent thinks it implicit in that statute that “officers could cross private property such as wharves in order to reach and board those vessels.” *Ibid*. Even if it were so that a police officer could have entered a private wharf to search a vessel, that would not prove he could enter the curtilage of a home to do so. To the contrary, whereas the statute relied upon in *Carroll* authorized warrantless searches of vessels, it expressly required warrants to search houses. See 267 U. S., at 150–157; Act of July 31, 1789, §24, 1 Stat. 43. Here, Officer Rhodes did not invade a private wharf to undertake a search; he invaded the curtilage of a home.

A

Virginia argues that this Court’s precedent indicates that the automobile exception is a categorical one that permits the warrantless search of a vehicle anytime, anywhere, including in a home or curtilage. Specifically, Virginia points to two decisions that it contends resolve this case in its favor. Neither is dispositive or persuasive. First, Virginia invokes *Scher v. United States*, 305 U. S. 251 (1938). In that case, federal officers received a confidential tip that a particular car would be transporting bootleg liquor at a specified time and place. The officers identified and followed the car until the driver “turned into a garage a few feet back of his residence and within the curtilage.” *Id.*, at 253. As the driver exited his car, an officer approached and stated that he had been informed that the car was carrying contraband. The driver acknowledged that there was liquor in the trunk, and the officer proceeded to open the trunk, find the liquor, arrest the driver, and seize both the car and the liquor. *Id.*, at 253–254. Although the officer did not have a search warrant, the Court upheld the officer’s actions as reasonable. *Id.*, at 255.

Scher is inapposite. Whereas Collins’ motorcycle was parked and unattended when Officer Rhodes intruded on the

qualsivoglia area esterna al veicolo, anche se tutelata dal quarto emendamento. Nessun precedente, tuttavia, suggerisce che l’eccezione normativa suindicata consenta ad un agente di introdursi in un’abitazione o nelle sue pertinenze al fine di accedere a un veicolo senza un’autorizzazione ufficiale. Una tale estensione degli ambiti di applicazione della deroga normativa minerebbe la principale tutela introdotta dal quarto emendamento nei confronti del domicilio e delle sue pertinenze e “svincolerebbe” tale deroga “dagli specifici casi di applicazione nei quali è prevista”. *Riley v. California*, 573 U. S. ___, ___ (2014) (slip op. a 10) (come citato nella seguente pronuncia: *Arizona v. Gant*, 556 U. S. 332, 343 (2009)).

In precedenza, la corte si è già opposta ad ampliare la portata di altre deroghe all’obbligo di mandato per consentire l’ingresso non autorizzato in un’abitazione. La logica applicata a tali decisioni è altrettanto applicabile al caso in esame. Anche la speciale disciplina che autorizza le forze dell’ordine a sequestrare anche senza mandato qualsiasi oggetto potenzialmente connesso ad attività

curtilage to search it, the officers in *Scher* first encountered the vehicle when it was being driven on public streets, approached the curtilage of the home only when the driver turned into the garage, and searched the vehicle only after the driver admitted that it contained contraband. *Scher* by no means established a general rule that the automobile exception permits officers to enter a home or its curtilage absent a warrant. The Court's brief analysis referenced *Carroll*, but only in the context of observing that, consistent with that case, the "officers properly could have stopped" and searched the car "just before [petitioner] entered the garage," a proposition the petitioner did "not seriously controvert." *Scher*, 305 U. S., at 254–255. The Court then explained that the officers did not lose their ability to stop and search the car when it entered "the open garage closely followed by the observing officer" because "[n]o search was made of the garage." *Id.*, at 255. It emphasized that "[e]xamination of the automobile accompanied an arrest, without objection and upon admission of probable guilt," and cited two search-incident-to arrest cases. *Ibid.* (citing *Agnello v. United States*, 269 U. S. 20, 30 (1925); *Wisniewski v. United States*, 47 F. 2d 825, 826 (CA6 1931)). *Scher*'s reasoning thus was both case

criminali che sia posto in piena vista prevede che l'ufficiale di polizia "abbia legittimamente diritto di accedere al luogo dove l'oggetto si trova". *Horton v. California*, 496 U. S. 128, 136-137 (1990); si veda anche *ibid.*, a 137, n. 7 ("Altresì nel caso in cui l'oggetto sia frutto di attività di contrabbando, questa Corte ha ripetutamente riaffermato e applicato la disposizione di base sull'impossibilità per la polizia di entrare in una proprietà e procedere ad un sequestro in assenza di un mandato di perquisizione"); *G. M. Leasing Corp. v. Stati Uniti*, 429 U. S. 338, 354 (1977) ("La confisca senza mandato di un bene che si trovi in un'area esterna [...] si differenzia sostanzialmente da un sequestro non autorizzato di beni situati all'interno di locali privati ai quali l'agente preposto non può accedere in altro modo"). La deroga prevista per la confisca senza mandato di beni che siano in piena vista non può quindi essere legittima se effettuata "tramite violazione di domicilio". *Soldal v. Cook County*, 506 U. S. 56, 66 (1992). Ipotizzando il caso in cui l'agente Rhodes avesse notato delle sostanze stupefacenti dalla finestra dell'abitazione del Collins, e ponendo

specific and imprecise, sounding in multiple doctrines, particularly, and perhaps most appropriately, hot pursuit. The decision is best regarded as a factbound one, and it certainly does not control this case.

Second, Virginia points to *Labron*, 518 U. S. 938, where the Court upheld under the automobile exception the warrantless search of an individual's pickup truck that was parked in the driveway of his father-in-law's farmhouse. *Id.*, at 939–940; *Commonwealth v. Kilgore*, 544 Pa. 439, 444, 677 A. 2d 311, 313 (1995). But *Labron* provides scant support for Virginia's position. Unlike in this case, there was no indication that the individual who owned the truck in *Labron* had any Fourth Amendment interest in the farmhouse or its driveway, nor was there a determination that the driveway was curtilage.

B

Alternatively, Virginia urges the Court to adopt a more limited rule regarding the intersection of the automobile exception and the protection afforded to curtilage. Virginia would prefer that the Court draw a bright line and hold that the automobile exception does not permit warrantless entry into “the physical threshold of a house or a

che nessun'altra deroga al possesso di un mandato fosse applicabile, egli non sarebbe potuto entrare per confiscare la merce senza prima aver ottenuto un'autorizzazione ufficiale da parte di un giudice.

Analogamente, è “norma consolidata la validità degli arresti in assenza mandato effettuati in luoghi pubblici”, ma, in assenza di altra deroga come quella per circostanze eccezionali, gli agenti non hanno diritto di introdursi in un'abitazione per effettuare un arresto senza mandato, seppur avendone fondato motivo. *Payton v. New York*, 445 U. S. 573, 587–590 (1980). Siffatta ragione è dovuta al problema che “venire arrestati nell'ambiente domestico comporta non solo la violazione connessa all'arresta, ma anche la violazione della sacralità dell'abitazione”. *Ibid.*, al 588-589 (come citato in *Stati Uniti v. Reed*, 572 F. 2d 412, 423 (CA2 1978)). Similmente, la perquisizione di un veicolo parcheggiato nelle pertinenze di una proprietà comporta non solo la violazione dei diritti garantiti dal quarto emendamento per quanto concerne il veicolo, ma anche la

similar fixed, enclosed structure inside the curtilage like a garage.” Brief for Respondent 46. Requiring officers to make “case-by-case curtilage determinations,” Virginia reasons, unnecessarily complicates matters and “raises the potential for confusion and . . . error.” *Id.*, at 46–47 (internal quotation marks omitted).

The Court, though, has long been clear that curtilage is afforded constitutional protection. See *Oliver*, 466 U. S., at 180. As a result, officers regularly assess whether an area is curtilage before executing a search. Virginia provides no reason to conclude that this practice has proved to be unadministrable, either generally or in this context. Moreover, creating a carveout to the general rule that curtilage receives Fourth Amendment protection, such that certain types of curtilage would receive Fourth Amendment protection only for some purposes but not for others, seems far more likely to create confusion than does uniform application of the Court’s doctrine.

In addition, Virginia’s proposed rule rests on a mistaken premise about the constitutional significance of visibility. The ability to observe inside curtilage from a lawful vantage point is not the same as the right to enter curtilage without a warrant for

violazione della sacralità delle pertinenze dell’abitazione stessa.

Così come è necessaria l’autorizzazione di un giudice per avere accesso e quindi sequestrare senza mandato un qualsiasi bene presumibilmente connesso ad un reato che sia in piena vista o per avere accesso ad un domicilio per procedere ad un arresto, analogamente, è altresì necessaria l’autorizzazione di un giudice per avere accesso a un veicolo e per poterlo ispezionare secondo quanto previsto della deroga in materia di perquisizione di automezzo. Tale deroga non costituisce legittima autorizzazione per accedere ad una proprietà al fine di perquisire un veicolo che sosti nella stessa o nelle sue pertinenze in quanto essa non giustifica una violazione della tutela indipendente e concreta della proprietà e delle sue pertinenze prevista dal quarto emendamento pertinenza. Come emerso, le motivazioni alla base dell’eccezione normativa sono legate alla specifica natura di un veicolo e agli aspetti per cui esso si distingue dal domicilio. Riferimento sezione II–A–1, *supra*. Tali motivazioni pertanto considerano solo l’equilibrio tra la violazione di un veicolo per quanto

the purpose of conducting a search to obtain information not otherwise accessible. Cf. *Ciraolo*, 476 U. S., at 213–214 (holding that “physically non- intrusive” warrantless aerial observation of the curtilage of a home did not violate the Fourth Amendment, and could form the basis for probable cause to support a warrant to search the curtilage). So long as it is curtilage, a parking patio or carport into which an officer can see from the street is no less entitled to protection from trespass and a warrantless search than a fully enclosed garage. Finally, Virginia’s proposed bright-line rule automatically would grant constitutional rights to those persons with the financial means to afford residences with garages in which to store their vehicles but deprive those persons without such resources of any individualized consideration as to whether the areas in which they store their vehicles qualify as curtilage. See *United States v. Ross*, 456 U. S. 798, 822 (1982) (“[T]he most frail cottage in the kingdom is

tutelato dal quarto emendamento e il vantaggio che lo Stato trarrebbe da una perquisizione dello stesso; essi non considerano il distinto interesse connesso alla privacy nella propria dimora o nelle sue pertinenze. L’applicazione della deroga normativa in materia di perquisizione di automezzo al fine di introdursi in un’abitazione o nelle sue pertinenze e condurre una perquisizione di un veicolo svincolerebbe tale deroga dai suoi stessi fondamenti, svuoterebbe di senso la principale tutela prevista dal quarto emendamento che la Costituzione estende al domicilio e alle sue pertinenze e infine trasformerebbe ciò che era stato concepito come un’eccezione alla norma in uno strumento con un’applicazione molto più ampia. La denominazione stessa di ‘eccezione normativa’ richiama ampiamente a quella che è la sua natura.⁶

⁶ L’opposizione riconosce che “il livello di ingerenza nella privacy” è rilevante ai fini della determinazione della necessità di un mandato di perquisizione per un veicolo a motore “situato in una proprietà privata”. *Post*, a 5-6 (giudizio di ALITO, J.). Eppure si afferma in termini enigmatici che “sono in gioco gli interessi della privacy”. Nel caso in esame, tali interessi, non sono maggiori di quando un veicolo a motore viene perquisito “su strade pubbliche”. *Post*, a 3-4. Tuttavia, “un qualsiasi soggetto con del buon senso”, *post*, a 2 percepirebbe chiaramente che gli interessi della privacy in gioco nella propria proprietà residenziale sono maggiori rispetto quelli in una strada pubblica. Contrariamente a quanto suggerito dall’opposizione, non è rilevante che la motocicletta era parcheggiata “a pochi passi dal vialetto.” *Ibid*. Il vialetto era privato, non pubblico, di proprietà, e la moto sostava nella porzione di vialetto oltre il quale un qualunque vicino si sarebbe avventurato, in una zona “intimamente legata all’abitazione, . . . dove le aspettative

absolutely entitled to the same guarantees of privacy as the most majestic mansion”).

IV

For the foregoing reasons, we conclude that the automobile exception does not permit an officer without a warrant to enter a home or its curtilage in order to search a vehicle therein. We leave for resolution on remand whether Officer Rhodes’ warrantless intrusion on the curtilage of Collins’ house may have been reasonable on a different basis, such as the exigent circumstances exception to the warrant requirement. The judgment of the Supreme Court of Virginia

Data la centralità dell’importanza che il quarto emendamento attribuisce all’abitazione e alle sue pertinenze e il divario tra questa e le motivazioni alla base dell’eccezione normativa in materia di perquisizione di un automezzo, questa corte rigetta la richiesta dello Stato della Virginia di estendere suddetta deroga al fine di consentire l’ingresso senza mandato in un’abitazione o nelle sue pertinenze.

III

A

di riservatezza sono più elevate.” *California v. Ciraolo*, 476 U. S. 207, 213 (1986). Non è nemmeno rilevante che l’Agente Rhodes “non abbia danneggiato alcuna proprietà,” *post*, a 2, la diligenza di un poliziotto nel condurre una perquisizione non cambia il carattere del luogo soggetto a perquisizione. E, come riportato, riferimento al caso *infra*, a 13-14, non è carattere dispositivo che Rhodes non abbia “osservato nulla lungo la strada” verso il mezzo” che non avrebbe potuto constatare direttamente dalla strada”, *post*, a 2. Le forze dell’ordine non hanno bisogno di “ignorare un’abitazione quando ci vi passano davanti mentre percorrono le strade pubbliche”, *Ciraolo*, 476 U. S., a 213, ma la capacità di osservare visivamente un’area protetta dal quarto emendamento non dà loro il via libera per intromettersi fisicamente. Riferimento al caso *Florida v. Jardines*, 569 U. S. 1, 7-8 (2013). Sicuramente non autorizza a un poliziotto ad intromettersi fisicamente nelle pertinenze di un’abitazione, rimuovere un telone per verificare i numeri di targa e di identificazione del veicolo, e successivamente di usare le suddette prove per confermare la colpevolezza dell’imputato. L’opposizione si basa anche erroneamente su una legge promulgata dal primo congresso e riportata nella causa: *Carroll v. Stati Uniti*, 267 U. S. 132, 150-151 (1925), che ha autorizzato la perquisizione senza mandato delle navi. *Post*, a 4–5, n. 3. L’opposizione ritiene implicito nell’anzidetto statuto che “gli agenti avrebbero l’autorità per varcare la proprietà privata di luoghi quali i moli, per raggiungere e salire a bordo delle navi”. *Ibid*. Ammettendo anche la possibilità per un poliziotto di poter entrare in un molo privato per perquisire una nave, ciò non dimostrerebbe la possibilità di entrare nelle zone attigue e di proprietà di un’abitazione per fare quanto detto. Contrariamente, mentre lo statuto su cui si fonda la causa *Carroll* autorizzava le perquisizioni senza mandato delle imbarcazioni, esso richiedeva espressamente i mandati di perquisizione per ciò che concerne il domicilio. Riferimento al caso 267 U. S., a 150-157; atto del 31 luglio 1789, §24, 1 Stat. 43. Nel caso in esame, Rhodes non ha violato la proprietà di un molo privato per effettuare una perquisizione; egli ha violato le pertinenze di un’abitazione.

is therefore reversed, and the case is remanded for further proceedings not inconsistent with this opinion.

It is so ordered.

Lo Stato della Virginia sostiene che in un suo precedente questa Corte ritiene la speciale disciplina in materia di perquisizione di automezzo un'eccezione categorica che consente la perquisizione di un veicolo senza l'autorizzazione di un giudice in qualsivoglia momento e luogo, ivi inclusi gli ambienti domestici e le relative pertinenze. Nello specifico, lo Stato della Virginia cita due sentenze a favore della sua mozione, nessuna delle quali è però di carattere dispositivo né giurisprudenziale. In primo luogo, lo Stato della Virginia cita il caso *Scher v. United States*, 305 U. S. 251 (1938), in cui degli agenti federali furono informati che una specifica autovettura stava trasportando alcolici di contrabbando in un preciso momento e luogo. Gli ufficiali, una volta identificato il mezzo, lo pedinarono fino a quando il conducente "svoltò entrando in un garage a pochi metri dalla sua residenza e all'interno delle pertinenze dell'abitazione". *Ibid.*, a 253. All'uscita dall'automezzo, l'autista fu avvicinato da un agente che gli comunicò di aver ricevuto una segnalazione circa la merce di contrabbando che egli trasportava

all'interno dell'auto. L'autista ammise l'effettiva presenza degli alcolici nel bagagliaio. L'agente procedette quindi alla perquisizione del bagaglio, dove rinvenne gli alcolici, e poi all'arresto dell'autista e alla confisca del veicolo e della merce di contrabbando. *Ibid.*, a 253–254. Benché l'ufficiale di polizia fosse sprovvisto di mandato di perquisizione, la corte ha ritenuto le azioni dell'ufficiale legittime. *Ibid.*, a 255.

Il caso *Scher* non è attinente alla questione in esame. Se la motocicletta del Collins era parcheggiata e incustodita al momento dell'introduzione di Rhodes all'interno della proprietà per perquisire il veicolo, nel caso *Scher* gli ufficiali di polizia hanno prima individuato il veicolo mentre questo percorreva la pubblica strada e solo successivamente si sono diretti nelle pertinenze del domicilio, quando il conducente faceva ingresso nel garage, e hanno ispezionato il mezzo solo successivamente aver avuto conferma che il suddetto veicolo contenesse merce di contrabbando. Il caso *Scher* non costituisce quindi in alcun modo un precedente per cui la deroga normativa in materia di perquisizione dell'auto consenta alle

forze dell'ordine di entrare in un'abitazione o nelle sue pertinenze senza un'autorizzazione ufficiale rilasciata dal giudice. La breve analisi condotta dalla corte ha richiamato la pronuncia *Carroll*, ma limitatamente alla considerazione che, in linea con il suddetto caso, gli "agenti si sarebbero potuti opportunamente fermare" e perquisire l'auto "poco prima che [il ricorrente] entrasse all'interno del garage," affermazione che il ricorrente "non aveva formalmente contestato". *Scher*, 305 U. S., a 254-255. La corte ha poi precisato che gli agenti non hanno rinunciato a fermare e ispezionare il veicolo quando questo è entrato "nel garage aperto, attentamente monitorato dall'ufficiale preposto", in quanto "il garage non è stato perquisito". *Ibid.*, a 255. Si sottolineava inoltre che "l'ispezione del mezzo si è associata ad un arresto a cui non è stata opposta resistenza e successivamente ad una probabile ammissione di colpevolezza", e si citavano altresì due casi in cui è stata applicata la speciale disciplina che autorizza una perquisizione senza mandato se vi è il coinvolgimento di un soggetto in stato di arresto. *Ibid.* (con riferimento a *Agnello v. United*

States, 269 U. S. 20, 30 (1925); *Wisniewski v. United States*, 47 F. 2d 825, 826 (CA6 1931)).

L'argomentazione proposta nel caso *Scher*, quindi, era specificatamente legata al caso oltre che imprecisa, in quanto suggeriva l'applicazione di molteplici dottrine, in particolare quella, forse più appropriata, relativa all'inseguimento. Tale decisione va considerata come prettamente legata ai fatti, e insussistente per il caso in esame.

In secondo luogo, lo Stato del Virginia si appella al caso *Labron*, 518 U. S. 938, nel quale la corte ha ritenuto legittima, sulla base dell'eccezione normativa in materia di perquisizione di un mezzo, l'ispezione senza mandato di un pick-up che sostava nel vialetto della fattoria del suocero del proprietario. *Ibid.*, al 939-940; *Commonwealth v. Kilgore*, 544 Pa. 439, 444, 677 A. 2d 311, 313 (1995). Tuttavia, il caso *Labron* non è sufficiente per sostenere la posizione dello Stato della Virginia. Contrariamente al caso in esame, nel caso *Labron* non c'è alcun elemento che faccia ritenere che il proprietario del mezzo potesse godere dalla tutela garantita dal quarto emendamento alla

fattoria o al suo vialetto, né si determinava che il vialetto rientrasse nelle pertinenze della proprietà.

B

Alternativamente, la Virginia esorta la corte ad adottare una norma più limitata relativamente alla sovrapposizione normativa tra la deroga normativa in materia di perquisizione di un'autovettura e la tutela prevista per le pertinenze di un'abitazione. Lo Stato della Virginia esorta la corte a dare un orientamento e sostenere che la suddetta eccezione normativa non autorizza a varcare senza mandato la "soglia fisica di un'abitazione o di una simile struttura fissa e circoscritta all'interno delle pertinenze dell'abitazione, come un garage,". Brief for Respondent (Breve rapporto per il Convenuto) 46. Richiedere agli agenti di "determinare caso per caso quali siano le pertinenze di una proprietà", secondo lo Stato della Virginia ostacola senza ragione il loro operato e "aumenta il rischio di generare confusione e . . . errori." *Ibid.*, a 46-47.

La corte, tuttavia, ha da tempo chiarito che le pertinenze di una proprietà godono della tutela costituzionale. Si

veda *Oliver*, 466 U. S., a 180. Ne discende che sta agli ufficiali di polizia valutare sistematicamente se un'area adiacente ad un'abitazione è da considerarsi pertinenza della stessa prima di eseguire una perquisizione. Lo Stato della Virginia non fornisce alcun elemento per ritenere che questa pratica si sia rivelata inattuabile, né in senso generale né nel caso di specie. In aggiunta, restringendo per alcuni tipi di pertinenze la protezione prevista dal quarto emendamento a taluni scopi e non ad altri, la creazione di un precedente in deroga alla norma generale secondo cui le pertinenze di un'abitazione godono della protezione sancita dal quarto emendamento parrebbe molto più passibile di fraintendimenti di quanto non lo sia l'applicazione uniforme della dottrina della corte.

Si osserva inoltre, che l'interpretazione proposta dalla Virginia si basa su una premessa sbagliata circa il significato costituzionale del raggio visivo. La possibilità di osservare la pertinenza domiciliare da un legittimo posto di controllo non equivale al diritto di entrare in tale pertinenza senza un'autorizzazione ufficiale al fine di

condurre una perquisizione e ottenere informazioni non altrimenti accessibili. Cfr. *Ciraolo*, 476 U. S., a 213–214 (in cui si ritiene che l'osservazione “fisicamente non intrusiva” dell’aerea attigua a un’abitazione in assenza di mandato non violi il quarto emendamento e potrebbe costituire la premessa per il fondato motivo necessario ad ottenere un mandato di perquisizione della suddetta area). Fintantoché si tratta di una pertinenza, di un parcheggio coperto o di una tettoia osservabile dalla strada, non ha minor diritto di tutela da violazioni di proprietà e da perquisizioni non autorizzate rispetto ad un garage completamente chiuso. Concludendo, l’orientamento proposto dallo Stato della Virginia concederebbe automaticamente dei diritti costituzionali a coloro che hanno i mezzi economici per permettersi residenze con garage, privando coloro che non dispongono di tali risorse di una valutazione del caso di specie per stabilire se le aree di sosta dei loro veicoli si qualificano come pertinenze di un’abitazione. Si veda *United States v. Ross*, 456 U. S. 798, 822 (1982) (“Il cottage più fragile del regno ha assolutamente pari diritto

alle garanzie di privacy della villa più maestosa").

IV

Per questi motivi, questa corte conclude che la deroga alla norma in materia di perquisizione dell'automezzo concede il diritto a un agente privo di un'autorizzazione ufficiale di entrare in un'abitazione o nelle sue pertinenze per perquisire un veicolo. Si rinvia ad altra corte la decisione in merito alla legittimità dell'intrusione senza mandato dell'agente Rhodes nella dimora del Collins sulla base di altra normativa , quale la deroga alla norma in materia di perquisizione prevista per casi eccezionali di necessità e urgenza . La sentenza della Corte Suprema della Virginia è quindi riformata e il caso è rinviato a giudizio per ulteriori procedimenti non contrari a questa decisione.

Così deciso.

Chapter three: Analysis of the translation

3.1. Collins v. Virginia: the case

The translation presented in the previous chapter is a legal opinion on a court case issued by the state of Virginia, U.S. The case deals with one of the most relevant aspects of the American's Fourth Amendment: the importance of the house and the space immediately surrounding it, in particular, this amendment protects people from unmotivated and warrantless search within their house.

On two occasions, a motorcyclist driving a singular looking motorcycle had broken the Highway Code and escaped Albemarle police checks. After confirming that the same motorbike had committed the two infractions, Officer Rhodes identified the owner, Ryan Collins, and determined that the vehicle in his possession was stolen. Having traced the address of Collins, Rhodes drove to the respondent's house, where he noticed from the street, hidden under a tarp, a motorbike, identical to the one that had committed the violations parked in the driveway. Therefore, the police officer walked into Collin's property to conduct further controls. Having obtained all the information and verified the plate and identification number of the vehicle, as soon as the respondent returned at home, Rhodes proceeded to the arrest. In David Rhodes' opinion, he had the right to invade Collins' propriety under the terms of the automobile exception, a special exception of the Fourth Amendment that allows a warrantless search of a vehicle.

The original document is composed of four different types of text: the syllabus, the opinion of the court, the concurring and the dissenting opinion, both issued by one of the judges. The syllabus (Caso, 2006: 21-25), is a brief summary of the facts which occurred, but is not part of the official judgment. The opinion is the document containing the court's decision on the case; even if is pronounced by a single judge, it reflects the majority of the votes. The third part is the concurring opinion, in concordance with the decision adopted by the court, but provides different reasons. Finally, there is the so-called dissenting opinion, which offers a different perspective in contrast to those previously presented. Both the concurring and the dissenting opinions present the name of the judge who stated them. I have translated two of the four parts mentioned above, namely the syllabus and the opinion of the court.

The reason why I chose to translate an American court decision is because in our society the interaction between states are continual and not infrequently, there are disputes between parties belonging to different nations. The role of the translator in these circumstances is fundamental. As already mentioned in the first chapter, legal language differs from other types of specialized languages because is strongly influenced by the culture of the state it represents; this feature makes it unique and challenging at the same time.

In order to achieve my goal I used two different tools: a Computer-Aided-Translation program, to have a general overview of the translation and then a comparable corpus. This second tool helped me to obtain a target text as similar as possible to an Italian opinion in a way that a hypothetical lawyer or legal professional would be able to understand it. In the following paragraphs, a more detailed analysis of these two methods will be provided.

3.2. *Translating a legal text through Computer-Aided-Translation*

Technology and the use of personal computers is becoming more and more widespread in everyday life and among the many sectors that have felt the influence of this digital revolution there is included translation. Nowadays translators are increasingly required to know how to use CAT (Computer-Aided-Translation) programs. “CAT are a group of complex programs combining numerous and varied functions that all have the same aim – to make the translator’s work more efficient” (Karpińska, 2017:134). In the mid-1990s (Tannuri 2010:432), the first users to interface with CAT tools had to learn how to use them in time in order to meet the growing market demand. CAT tools technologies used by translators in their work processes demonstrated concretely how much Machine Translation (MT) was not a useful method for producing an autonomous high-quality translation and, in addition, unlike Machine Translation, CAT tools are mainly based on human translation processing.

Although the creation of CAT Tools is related to a desire to simplify users' work, there are scholars who have highlighted how much technology can damaging translation. Quoting Pym (2011) in his essay *What technology does to translating* “Technology does not necessarily make things better or more efficient. Just as the internal combustion

engine created traffic jams, if not global warming, so translation memories, along with machine translation engines and quick online documentation, can extend the list of alternatives only to impede efficiency in selection, undercutting intuition” (Pym, 2011:2). Starting from this statement, Pym has highlighted several points according to which technology can represent a disadvantage for the translator's work. Particularly interesting is his consideration of translation memories and translation machines: in his view, when a translation is made with the use of translation memories and translation machines the most problematic aspect is the segmentation of the text into portions, which breaks the linearity of the text. There is no longer continuity and the translator when working on text fragments, omits the context and therefore the cohesion. In the context of segmentation, when referring to units of translation, it means portions of text, often marked with punctuation, on which the translator works individually.

CAT tools could be limiting for some aspects of classic translation theories (Karpińska, 2017:138-139), such as the concept of "equivalence". As analysed in the first chapter, Nida (1964) differentiated equivalence into two types "formal equivalence" and "dynamic equivalence". If a “dynamic equivalence” is required, CAT programs might not be useful since they do not produce any sense of empathy or cultural knowledge of both the source and target texts. As far as “formal equivalence” is concerned, CAT tools are more suitable for translations of texts without a cultural background or that require a more literal translation such as translating a recipe or a manual for instructions.

In order to achieve my goal, I used the online CAT program Smartcat, but, as stated in the previous paragraph, its usage was limited to the production of a raw translation because the source document had numerous narrative parts and various terms related to United States’ legal culture. As other programs, Smartcat segments the text in order to allow the user to work on small sections, which are delimited by the full stop. Unfortunately, however, working on small portions of text does not permit to have a broader view of the translation, therefore it has often led me to commit mistakes. Another reason why I did use Smartcat only for a raw translation was because the program performs a literal translation, which is not suitable for a type of text full of cultural elements; the result would not have been enough accurate or even sensible. Cao (2010) states, among the linguistic difficulties that can be encountered in the translation of a legal text, the cultural dimension is one of the most significant, since the law is culturally

specific. This statement is strongly supported by Šarčević (1985), who argues that within the social reality of each country, the legal order is represented by its specific legal language (Tannuri 2010:192-193).

Another feature available in CAT programs is the suggestion proposed by the software in case of repetitive segments. Unfortunately, in the source document there were few portions of text that were repeated and not even so frequently, making this property of the program useless. Below I will provide an example.

Just like the front porch, side garden, or area “outside the front window,” that enclosure constitutes “an area adjacent to the home and ‘to which the activity of home life extends.’”

Al pari del portico anteriore, del giardino laterale o dell'area “esterna alla finestra anteriore”, quel perimetro costituisce “un'area attigua all'abitazione” e “al cui interno si estende l'attività della vita domestica”,

Just like the front porch, side garden, or area “outside the front window,” *Jardines*, 569 U. S., at 6, the driveway enclosure where Officer Rhodes searched the motorcycle constitutes “an area adjacent to the home and ‘to which the activity of home life extends,’” and so is properly considered curtilage.

Al pari del portico anteriore, il giardino laterale o l'area “esterna alla finestra anteriore”, *Jardines*, 569 U. S., al 6, la recinzione del vialetto ove l'agente Rhodes ha perquisito il motoveicolo costituisce “un'area attigua all'abitazione” e “al cui interno si estende l'attività della vita domestica.” e pertanto rientra nelle pertinenze dell'immobile.

As it is noticeable the two sentences are similar but not identical, and therefore Smartcat is unable to provide a suggestion. Perhaps another type of legal document composed of repetitive formulas would have been more suitable for a translation by means of a CAT

tool. On contrary, a method that allowed me to perform a more precise translation was the creation of a comparable corpus.

3.3. *Use of parallel and comparable corpora in translation*

The adoption of corpora in the field of technical translations has been widely encouraged by scholars over the years, in particular in the legal translation (Giampieri, 2018: 238). In 1996 Baker, divided corpora into two separate categories (Belinda 2003:27), namely parallel corpora and comparable corpora. Parallel corpora are generally composed of the original texts and their translations; this type of corpora offer an immediate idea of the solutions other translators proposed and which strategies did they use (Musacchio and Palumba in Torsello: 2008, 71). Comparable corpora consist on a collection of original texts (Giampieri, 2018: 238), written in several languages, all dealing with the same issue. They allow for a better understanding of the target language conventions. The use of comparable corpora (Musacchio and Palumba in Torsello: 2008, 71), is helpful for special translations such as legal translation since they compare different terminology, phraseology and textual conventions. As I have mentioned several times during my thesis, since "legalese" is a challenging language not immediately intelligible to "non-experts", having the opportunity to use documents that provide an example of how a similar text would be written in the target language is fundamental.

Aijmer and Altenberg (1996) identified in parallel and comparable corpora elements that offer specific advantages. First, they offer new opinions and ideas on the languages compared. Second, by comparing documents it is possible to increase the specific knowledge of the language, such as the cultural aspects. Then parallel and comparable corpora show the differences between the original text and the translations and finally both can be used for practical applications such as analysis and translation of specialised languages (McEnery and Xiao, 2007: 2). The use of parallel corpora depends largely on the quality of the translation produced and are very productive in fields such as terminology extraction (Belinda 2003, 28). By contrast, comparable corpora do not have this limitation since they are composed of original texts, therefore can be employed in a multitude of research areas, including Discourse Analysis and Pragmatics. Comparable corpora tend to be more advantageous for two reasons; first because they offer an example

of a native speaker's writing and second why it is easier to obtain original texts than good, reliable translations.

3.4. Comparison of legal systems: America v. Italian legal system

In order to have a better comprehension of the translation and its analysis, it is appropriate to briefly outline how the American and the Italian legal system are structured. Overall, the legal system can be considered as an organization in charge of establishing a system of rules and regulations of a State, with the main objective of ensuring that citizens living on the national territory comply with these directives. The government is composed of several bodies, with the aim of assisting it in the administration of the Country (Kustron, 2013: 11); the legal system is one of them. Each nation has its legal system with its own peculiarities, usually, composed by a body in charge of creating laws and a body in charge of enforcing these laws. Generally, the legal systems can be schematized in two types, those belonging to common law, typical of Anglo-American countries, and those belonging to the system of civil law, such as countries of the European continent. In the following paragraphs, I will present an analysis of the American legal system and the Italian legal system, comparing the main characteristics of these systems.

3.4.1. The American Legal System

The American legal system is unique in its composition since it is divided between federal laws, applied to the whole country and state laws, which are effective only in the country they refer to. This peculiarity is related to the historical origins of the country, which was not born as a single nation but as a union of the original thirteen colonies. Since the beginning the colonies wanted to maintain their independence so strongly that still today every American state has its own state constitution, governmental structure, legal codes, and judiciary. The limits between federal law and statute law are established by the Constitution, which assigns specific powers and divides federal power between legislative, executive and judicial branches and ensures that there is a full balance of powers, in order to avoid the from overpowering the other (Arnold, 2004:9).

The Constitution of the United States was adopted by the Constitutional Convention in 1787 and entered into force the following year. It is the pillar of the U.S. legal system and

is applied to all citizens of the Nation (Kustron, 2013,15); it is divided into seven sections called *Articles* which are divided into subsections called *Clauses*. In addition to the Constitution, the U.S. state has issued 27 *Amendments*, which are additions or changes to the Constitution itself; the first is certainly the most widely known and is the Bill of Rights. The legislative power in the American system is entrusted to Congress and the proposals submitted are called *bills* which in case of majority become laws. Federal laws are called *statutes* and are listed in the United States Code. The legislative power of the Congress is limited to what is enshrined in the constitution⁷. Likewise, the judicial branch is regulated by the Constitution and its main objective is to supervise the administration of the courts.⁸ The Judicial Conference is made up of twenty-seven members and administers the responsibility of the courts. Moreover, it collaborates with committees composed of federal judges and in charged to recommend changes in how all federal courts work. The last one is the executive branch, which throughout out the history of the United States has become wider and has increasingly powerful. At the head of the executive power is placed the president of the United States, who has a 4-year term of office, and is supported by the figure of the vice-president in charge of assuming the command in case the president is unable to continue the mandate. The president can promote Executive Orders (Arnold, 2004:14-15), which have the force of law and therefore are very powerful tools. Besides the president and the vice-president, there are 15 departments and various agencies who work for the executive branch.

The American legal system is strongly influenced by its origins as an English colony, since until the American Revolutionary War, the English Common Law legal system was also applied to the United States. The idea behind common law is to base a legal system upon fairness, custom and common sense (Kustron, 2013:12); common law derives from the custom of the English kings to send judges who travelled around the kingdom to resolve conflicts. The decisions adopted were then applied in other similar or identical disputes and they were named *precedent*. Today the term *precedent* “means a court will apply a decision of a higher court involving similar facts and legal issues as that of a pending case” (Kustron, 2013:34). The American legal system of common law is also

⁷ Bureau of International Information Programs United States Department of State, *Outline of the u.s. legal system*, 2004 p.8-9 . <http://usinfo.state.gov>

⁸ Federal Judicial Center, *The U.S. Legal System: A Short Description*, 2016, p.2

based on *Stare Decisis*, a Latin term that indicates the commitment of a court to follow the *precedent* of higher courts. Currently, common law is applied by both federal and state courts in the event of absence of statutes or constitutional laws. In this case courts In this situation the courts refer to common law, or judicial decisions already drawn up previously, customs and general principles ⁹

The American court system differs between federal and state courts. Although each of the 50 states has its own legal system, in general terms the courts have all a hierarchical structure, where at the base stands the trial court, followed by the appellate court and finally, at the highest level, the supreme court. Considering the presence of such division within the state, State Courts and Federal Courts have a number of matters of competence for which they are empowered (Kustron 2013, 34-43). The Federal Court mainly deals with cases concerning the constitutionality of a law, cases concerning national laws and treaties, disputes between states, admiralty law and bankruptcy. The State Court system, on the other hand, deals for example with criminal cases, contractual cases, personal injuries, family law and so on.

3.4.2. *The Italian Legal System*

Not infrequently Italy is considered as "the cradle of European legal culture" and this is due to its continuity over the centuries. The Italian legal system is based on the renowned "Roman law" which is at the basis of many legal cultures. The romans were capable of creating a sophisticated and comprehensive legal system that has survived through the centuries and is still applied in many countries around the world. The success of this legal system, besides its characteristics, is also due to the power that the Roman Empire had and to the adoption of this system by the Christian Church in the following centuries (Domingo, 2017: 3-4). An element bequeathed by Roman law is the legal system of civil law, on which the Italian legal system is based. The main feature of this legal system is to have a wide range of detailed rules and principles, collected in civil codes (in Italy is called *Codice Civile*); the courts have the responsibility to interpret and apply the laws contained therein and in the event of a case that does not have a directly enforceable law, a general principle is applied (Pejovic, 2001:8-9).

⁹ Bureau of International Information Programs United States Department of State, *Outline of the u.s. legal system*, ,2004 p.12 . <http://usinfo.state.gov>

In the Italian legal system, there are hierarchical relationships between the sources and between the different bodies of which it is composed. Two sources of law are fundamental (Baschiera, 2006:289), the Constitution and the Civil Code: the Constitution is at the head of the hierarchy and the Civil Code can not contradict what is enshrined in it. The constitution entered into force on January 1, 1948 and contains all the rules that govern the more general aspects of the Nation, such as the characteristics of the various state bodies. No ordinary law or executive regulations can amend the Constitution, only a specific procedure, provided by the Constitution itself, can change it.

The body of the judiciary is independent from other bodies and for this reason (Grossi, 2010:218-19) the executive branch does not take part in the selection of judges. *Corte Costituzionale* is one of the bodies which composed Italy's judicial system and it is formed by fifth-teen judges and everything concerning the mode of election of this body and what are its matters of competence is regulated by the Constitution (article 134 and 135). Empowered subjects such as the State, Regions and Provinces generally apply constitutional laws.

The Italian legal system is divided into two parts, ordinary and special jurisdiction. The ordinary jurisdiction is in turn divided into two branches, the criminal law, brought by the magistrates and regulated by the Code of Civil Procedure and the civil law which sees public or private persons opposing each other and is regulated by the Code of Criminal Procedure. The special jurist is divided into the *Corte dei Conti*, where there are accounting magistrates, the military judges, in charge of judging the criminal crimes occurred at the hands of the armed forces, and the administrative jurisdiction which is administered by courts other than ordinary courts called administrative courts (first instance) and *Consiglio di Stato* (second instance)¹⁰.

3.4.3. *Common law vs Civil law*

The previous sections have highlighted the main characteristics of the Italian legal system and the American legal system. Both have their roots in Roman law as codified in the

¹⁰Consiglio Superiore della Magistratura https://www.csm.it/en/web/csm-international-corner/high-council-for-the-judiciary/italy-s-judicial-system?show=true&title=&show_bcrumb=#:~:text=La%20giurisdizione%20amministrativa%20%C3%A8%20attribuita,quale%20giudice%20di%20secondo%20grado.

Corpus Iuris Civilis of Justinian (Pejovic, 2001:8), but despite of this the system based on common law and that based on civil law present numerous divergences, which in the case of international disputes between these two countries could lead to problems.

The first difference between the U.S. and the Italian systems lies in civil trials, indeed, those of common law are called "adversarial", because the parties "clash" and are an active part of the process, whereas the role of the judges is more passive because they have to remain as neutral as possible. On the other hand, in civil law trials are called "inquisitorial" because in this case the judge, which has to take part to the trial by investigating and by interrogating the witnesses, represents the active part. (Pejovic, 2001:20). The way the trial takes place also reveals the difference between the two legal systems, in fact, in civil law, the prevailing form is the written one and less importance is given to the oral form. Another consistent difference between the two legal systems is noticeable from the type of judicial bodies that compose them. The so-called federal courts operating in the United States in Italy do not exist (Grossi, 2010:218), but there are several *tribunali* and *corti d'appello* located in various parts of Italy; the only national court is the *Corte di Cassazione*.

Analysing more specifically what happens inside the courts, an element that distinguishes the two systems is given by the absence / presence of the jury during civil proceedings. This body is present in the American's court trials and it is composed of citizens who are instructed on the law by the judge and in criminal cases have the power to accuse the defendant guilty or innocent (Messitte 1999:3-4). The presence of this body is on a temporary basis and therefore the processes tend to be relatively short. In the Italian jurisdiction and more generally in countries that adopt civil law this element is absent. Therefore, instead of a single trial, courts establish numerous hearings and documents have a much more important role rather than the testimony of witnesses. For instance, the duration of an Italian civil trial will be much longer compared to an American one. If the most complex case in America may take months in Italy (Grossi, 2010: 271), the time will be longer and the process could lasts for years: this features is said to make the Italian process more unfair and uncertain.

Common and civil law are also different in the type of power they grant to their jurisdictional bodies. Grossi (2010) in her essay *A Comparative Analysis Between Italian*

Civil Proceedings and American Civil Proceedings Before Federal Courts has carefully analysed some of the distinction between the U.S. and Italian courts. An interesting case of what has just been reported is identifiable in the possibility of the Supreme Court to granting the certiorari as it deems necessary. Certiorari is “a discretionary writ from a higher court to a lower one, or to a board or official with some judicial power, requesting the record of a case for review”¹¹. An example of how this request is presented in a legal document is evident in my translation:

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Syllabus

COLLINS v. VIRGINIA

CERTIORARI TO THE SUPREME COURT OF VIRGINIA

No. 16–1027. Argued January 9, 2018—Decided May 29, 2018

In the Italian legal system this procedure is absent.(Grossi, 2010:278) The *Corte di Cassazione* could decide to grant a review and then refer the case back to the lower court, but even if this might seem a fairer model than the American one, actually it may be unnecessary. As can be seen from these examples, the alignment of two legal systems can be difficult even only because of the different composition they have, besides the fact that the legal system is strongly linked to the culture of the country of which it is part, and for this reason it might be difficult to find a full correspondence in the laws. In the next sections I want to present this kind of difference and how such differences occur in practice.

3.5. *Legal Italian*

Like to the English legal language (Pepponi, 2017:17), Italian legal language is also a variety circumscribed to a limited number of speakers.

Dealing with this specialized language requires of legal professionals (such as a lawyers or a judges), a high level of awareness. In addition to lexicon (Daino 2016:13) which, as is widely known, is one of the greatest difficulties of specialized languages, syntax and

¹¹ Collins English Dictionary 2020, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/certiorari>

textual aspects are also challenging in legal Italian. Garavelli (2001), analyses some of the features of Italian legal lexicon, starting with “specific technicalities”, that is to say, terms that are mainly used in the specialised field. In Italian, these words include words such as *anatocismo*, *anticresi*, *laudemio*, *sinallagma* or *stellionato*. Further examples of terms existing in legal language are those that are used in everyday language but which have been assimilated by the special language and reclassified with a new meaning, such as *emulazione* or *compromesso*. Finally, it is common to find in Italian legal lexicon technical terms, which on a communicative level have the sole purpose of making the language more formal. These words refer to stereotyped expressions considered unnecessary but that over the years have become typical formulas within the legal sphere (Daino 2016:13).

Another element that characterises legal Italian is the presence of Latinisms (Pepponi, 2017:19). The use of these words is very frequent and highlights the archaic and conservative nature of this specialised language, further distinguishing it from everyday language. The goal of Italian legal language is not to reach the citizen but to be understood by a legal professional. In fact, legal vocabulary is not complex due to communicative necessity but because of the will to maintain a technical register differing it from that spoken by "non-experts".

The archaic and conservative nature of legal Italian is also highlighted by its syntax; in fact, often the structures that in everyday language have been abandoned, in legal language are still used. For instance, we find the inversion of the verb-subject, where the verb stands in the first position, or the attributive adjective is placed before the noun to which it refers (Daino, 2016:18). Moreover, in Italian legal language long complex sentences, divided by innumerable commas, are very common. Ondelli (2007) emphasises that this technique creates a sense of expectation in the reader since the main clause is positioned at the end.

Finally, Cavagnoli (2013) underlines that Italian legal language prefers the impersonal form (achieved throughout the use of the passive), nominalization, the use of the third person singular and the infinitive form.

3.6. *Collins v. Virginia*

In the following sections, I will present in greater detail the difficulties I encountered in my translation and which solutions I adopted to overcome them. I decided to structure my work starting from a raw translation; as already mentioned above, this passage was achieved by means of Smartcat, allowing me to lay the foundations for an overview of the translation. Fundamental to achieving my purpose was to create a comparable corpus made up of ten opinions from the Italian *Corte Suprema di Cassazione*, which helped from the terminological point of view. After reading all the sentences, I used the software Antconc, in order to consult and further analyse the corpus. The data obtained from the analysis were very useful because they revealed which terms recurred the most in the documents.

This first table shows the single recurring terms. In the first 35 ranks articles, conjugations and pronouns appeared as the most frequent words, but since they were not significant for the analysis I decided to take into account only the recurring lexical words. As can be noticed in first place there is the word "ricorso" which appears eighty-three times.

Table 1. Single recurring terms

Rank	Freq.	Word
36	83	ricorso
42	64	ricorrente
43	61	tribunale
44	59	ordinanza
46	55	comma
54	50	reati
57	49	stato
72	36	corte
73	36	fatto
74	36	motivo

78	33	legge
81	33	sequestro
90	31	fatti
95	30	condotta
99	30	stupefacenti
108	27	custodia
113	26	provvedimento
123	24	carcere
126	24	esecuzione
134	23	giudizio
136	23	riesame
140	22	cassazione
141	22	condanna
152	21	udienza
159	19	commissione
160	19	delitto
172	18	imputato
178	18	violazione
194	16	decisione
210	15	diritto
211	15	domicilio
217	15	istanza
228	14	conversazioni
232	14	pagamento
233	14	pericolo
261	13	programma

In this second table, I have reported the most recurring word sequences within the corpus. Among the parameters taken into consideration for this analysis, there are the length of the sequences (at least of two words) and the obligation to appear in at least two of the

ten texts. The result here are not listed by frequency, but by the number of texts in which these word sequences appeared.

Table 2. Most recurring word sequences

Rank	Freq.	Range	N-Gram
13	8	8	considerato in diritto
14	8	8	così deciso
37	13	8	pagamento delle spese processuali
63	8	8	udita la relazione svolta
81	9	7	ha concluso
91	10	7	pubblico ministero
106	10	6	avverso l'ordinanza
147	7	6	inammissibilità del ricorso
155	22	6	ordinanza impugnata
294	5	5	ordinanza del tribunale
299	6	5	procuratore generale
330	5	5	visti gli atti
337	9	4	ai sensi dell' art
360	8	4	cassa delle ammende
512	4	4	l'inammissibilità del ricorso
559	4	4	proposto ricorso per cassazione
560	9	4	provvedimento impugnato
605	7	4	violazione di legge
623	13	3	arresti domiciliari
673	6	3	corte di cassazione
767	9	3	erronea applicazione
784	7	3	gravi indizi di colpevolezza
834	8	3	manifestamente infondato
877	8	3	reato associativo
896	16	3	sostanze stupefacenti

The collection of this data and the use of the corpus were essential to produce a target text that could resemble a judgment issued by an Italian court.

3.6.1. *Structural elements*

Before starting with the analysis of the translation, it is important to underline that American opinions generally, have a recurring structure; some elements may differ but it depends on the editors involved in the publication of these documents (Guarda and Lorenzato, 2006:18). As concerns the American judgments, the first elements provided in opinions are the date, the type of document (syllabus, opinion of the court, concurring opinion, etc.), and the name of the parties, in this case, Ryan Austin Collins, the petitioner, against the state of Virginia. Opinions have always an identification number called “docket number” (or record number): it is assigned to the lawsuit by the clerk of the court and it is helpful for judges in case of retrieving documents relating to a case. This type of document is not published and is generally identified as follows: No. 16-1027 (Guarda, Lorenzato, 2006: 20). On contrary, when the documents are published are called “citations” and differ from “docket number” because at the very beginning a number like this 584 U. S. is reported, and they are contained within reports. In my translation, I chose to keep these numbers unchanged, since they would not have an Italian parallel filing system to which refer. In addition, in the hypothesis that an Italian magistrate obtains this document and needs to trace the original one, the presence of the docket number and the original citations is fundamental.

Further elements that I left unchanged within the body are the references to other cases, for the identical reason as the docket numbers and the citations. Each quotation of a case refers to specific archives; below I reported an example of a formula present in my translation and it is a citation of a decision that has been published in the *United States Reports* (U.S.):

The Court first articulated the so-called automobile exception in *Carroll v. United States*, 267 U. S. 132 (1925).

Tale deroga alla normativa è stata articolata per la prima volta dalla Corte nel caso *Carroll v. United States*, 267 U. S. 132 (1925).

These type of elements often recur in the original document, and therefore, I decided to leave them all unchanged since their translation would have been superfluous and misleading.

3.6.2. *Latinisms and foreign words*

As discussed earlier in the first chapter, English legal language has been influenced throughout history by different cultures, especially Latin and French. The influence of these two powerful languages is still visible in legal documents and indeed, I have encountered various Latin terms and Gallicisms during the whole translation. The use of Latinisms is frequent also in the Italian legal language, although according to my research there is no correspondence between the Latin words used in the American legal system and the Italian one.

We granted certiorari, 582 U. S. ____ (2017), and now reverse.

La Corte aveva accolto la richiesta di appello, 582 U. S. ____ (2017), che ora viene respinta.

The sample shows how I dealt with the translation of the Latin term “certiorari”. “Certiorari” is the possibility of a higher court to request to a lower court the revision of a case; in this specific case is a prerogative of the Supreme Court.

The solutions to translate this term were multiple: first of all, I could have maintained the original word, assuming that the target audience knew its meaning. The second possibility was to seek an identical procedure in the Italian legal system. According to my researches, Italy has established a right similar to the “certiorari” and it is called *ricorso*. In Treccani's online dictionary, *ricorso* is defined as the action of appealing to an authority or a magistrate to obtain the protection of one's own right or interest, or the review of judgments and decisions. Although the underlying concept of *ricorso* may recall the one

of the “certiorari”, the terms are not equivalent, therefore, I decided to overcome this problem by paraphrasing the term and in my opinion is the most effective solution.

Another interesting Latin term is “syllabus”, which in Italian is used in some sectorial languages: is adopted when referring for example to a university course program or in the field of digital skills for the government ¹². In this case, since the term “syllabus” is not used in the Italian legal field I employed an equivalent term, that is *nota* or *nota di sintesi della sentenza*, and therefore I chose not to maintain the Latinism:

The *syllabus* constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader.

La nota non costituisce parte integrante del giudizio della corte, in quanto redatto dal responsabile per la pubblicazione delle sentenze ai fini di agevolare i destinatari nella consultazione

A further example of Latinism is the term “supra”. In the online dictionary Collins, *supra* is presented as the Latin word for "above" ¹³ and is adopted in several fields including the legal one. According to my research, in the Italian legal system the term “supra” is not used, instead the Latin term “ut supra” ¹⁴ is more common. The two terms even if very similar do not mean exactly the same concept, because “ut supra” means "as above" but in the source text the term “supra” has the function to recall an element above, not to do a comparison. If I had inserted in the target text “ut supra” instead of maintaining “supra” the sense would have changed.

As noted, the rationales underlying the automobile exception are specific to the nature of a vehicle and the ways

Come emerso, le motivazioni alla base dell’eccezione normativa sono legate alla specifica natura di un veicolo e agli aspetti per cui esso si distingue dal

¹² Competenze digitali per la PA <https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html>

¹³ Collins English Dictionary 2020 <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/supra>

¹⁴ Scadenze processuali 2020 <https://www.scadenzeprocessuali.it/glossario-giuridico/352-ut-supra.html>

in which it is distinct from a house.
See Part II–A–1, *supra*.

domicilio. Riferimento sezione II–A–
1, *supra*.

In the light of the above, I decided to keep the original term “supra”, since, like the term syllabus, it is not used specifically in the legal field but is nevertheless present in other types of documents and therefore does not compromise the comprehensibility of the text.

As anticipated, the second powerful language, which influenced legal English is French and actually in my document I had to deal with the translation of a foreign term of French origin. The term concerned is “curtilage”, which is the pivotal term on which the whole document is centred. Evidence of the use of this word dates back to Middle English, but its origins are French. As highlighted by Alcaraz and Hughes (2002), some words deriving from French may have the suffix -age, as in this case. “Curtilage” comes from *cortillage* or *cortil* (“court, yard, garden”) and it is a word today considered archaic and obsolete but that still continues to be used in legal language.

As for the translation of this term, I had various choices: the first one was to translate it with *giardino* or *cortile*, but the two meanings do not reflect what is legally recognized as “curtilage”, in fact, *giardino* is usually associated with green space or a cultivable ground while *cortile* refers to a space between two buildings. In addition, in my opinion, if the drafter of the document wanted to intend exactly a garden or the courtyard, he or she would have used these two terms instead of “curtilage”, and therefore I had to discard this hypothesis. Another hypothesis that I had to discard was the usage of the word *perimetro* because even for this word the definition does not coincide perfectly with that of “curtilage”. The only term within the Italian legal language that resembles to curtilage, it is *pertinenze*, which are the lands and the structures strictly related to the dwelling.

This case arises at the intersection of two components of the Court’s Fourth Amendment jurisprudence: the automobile exception to the warrant

Sono di rilievo nel caso in esame due fattispecie della giurisprudenza della Corte sul quarto emendamento: la deroga normativa in materia di

requirement and the protection extended to the curtilage of a home

perquisizione di automezzo e l'estensione della protezione della proprietà privata alle pertinenze di un'abitazione

3.6.3. Register

Among the various characteristics of legal language, the use of an archaic and complex register is one of the greatest difficulties of this specialized language. Both legal English and legal Italian generally have complex legal registers (Daino, 2016:13), and as already presented in the first chapter, the simplification of this element is among the various objectives of Plain Language Movement. However, in contrast to what is reported in the literature, in the *Collins v. Virginia* case the terms that might be considered archaic are relatively few and in prevalence the language used is simple apart from a few passages. In addition, the document, disused adverbs such as heretofore, hereinafter, aforementioned, etc. are absent. Instead, the real difficulty was attempting to reproduce an Italian target text that seemed as close as possible to a real judgment. The English and the Italian lexical structure differ and generally, the Italian one is rather more complex. An example that in my opinion highlights the difference between these two registers can be observed in the narrative parts of the judgment. Frequently in the original document, the actions undertaken by the parties are reported almost as a list, but this does not correspond to how Italian opinions narrate events. Comparing the narrations reported in the source text with those present in the texts within the comparable corpus, a considerable difference may be noticed. The legal Italian register is significantly more formal and therefore I had to do the same in my translation, moving slightly away from the original text and changing the structure of the phrases to make it more fluid and discursive.

Without a search warrant, Office Rhodes walked to the top of the driveway, removed the tarp,

L'agente, privo di un mandato di perquisizione, si è diretto verso il vialetto e ha proceduto alla rimozione

confirmed that the motorcycle was stolen by running the license plate and vehicle identification numbers, took a photograph of the uncovered motorcycle, replaced the tarp, and returned to his car to wait for Collins. When Collins returned, Officer Rhodes arrested him

del telone e al controllo sia del numero di targa che di telaio del mezzo. Rhodes ha quindi scattato una fotografia alla moto scoperta, provvedendo poi al riposizionamento del telone prima di ritornare al proprio veicolo in attesa del Collins. Il ricorrente, una volta ritornato al proprio domicilio, è stato sottoposto all'arresto.

Another demonstration of how the two registers differ in formality is presented below.

Virginia asks the Court to expand the scope of the automobile exception to permit police to invade any space outside an automobile even if the Fourth Amendment protects that space. Nothing in our case law, however, suggests that the automobile exception gives an officer the right to enter a home or its curtilage to access a vehicle without a warrant.

Lo Stato della Virginia chiede alla Corte di ampliare i casi di applicazione della speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo, consentendo alle forze dell'ordine di poter accedere a qualsivoglia area esterna al veicolo, anche se tutelata dal quarto emendamento. Nessun precedente, tuttavia, suggerisce che l'eccezione normativa suindicata consenta ad un agente di introdursi in un'abitazione o nelle sue pertinenze al fine di accedere a un veicolo senza un'autorizzazione ufficiale.

By comparing the source text with the target one, the difference in the register is immediately perceptible. In the original text are used terms belonging to the everyday sphere such as "ask", "give", "home" etc. In addition, it should be pointed out also the adoption of expressions such as "nothing in our case"; the judge who issued the decision and represented the Court, here uses the possessive pronoun of the first person plural. Legal Italian favours a rather more impersonal form, hence I preferred to translate with *nel caso in esame*, avoiding the use of the possessive pronoun *nostro*.

In the original document, there is an abundance of repetitions of nouns. Terms are repeated countless times in relatively small portions of text. This type of writing, if for a language like English it is accepted, in Italian sounds unnatural and makes the text redundant, and therefore another obstacle was finding suitable synonyms. For instance, to refer to officer Rhodes I have used different words such as *agente di polizia*, *poliziotto*, *ufficiale delle forze dell'ordine*, and so on. Another frequent word within the source document is "warrant", as a matter of fact in many occasions, I avoided the use of the word *mandato*, and I had to use a paraphrase with phrases such as *autorizzazione ufficiale rilasciata da un giudice*.

As regards the presence of archaic words, a term that caused me some difficulty in translation was "carveout". In the text this term is presented as a single unit, but in the various dictionaries I consulted the following term is always presented as "carve out". Unfortunately, I was not able to determine the etymology of this term. The solution I adopted is in relation to the result of the various researches I have done and of the context in which the word is presented. In my opinion, it is an archaic form which is not used.

3.6.4. Abbreviations

Abbreviations are widely used in legal language, both in English and Italian and their task is to and "economize" the lexicon (Beniamen, 2015:159). I found several types of abbreviations in the document: some were generic abbreviations, which can be found in any other type of text. For example *No* to indicate the numbers (the equivalent abbreviation in Italian is generally *N°*), or *cf*, which stands for an Latin abbreviation (confer) which in Italian is rendered with *cf*, and derives from the same Latin Word. The most frequent abbreviation recurring in the text has been *v.*, to indicate the opposition

between the two parties; in Italian, I did not find an equivalent abbreviation with the same function and for this reason, I maintained the original abbreviation. All the examples just reported were easily translatable since they are widely used not only in the legal context but also in other fields.

The abbreviations closely related to the American cultural context and its legal system were relatively few, two examples are the abbreviations Va. and S.E.: the first indicates the state of Virginia while the second South Eastern Reporter. I decided to maintain the original abbreviations because: first, there are no equivalent terms in Italian, especially for the S.E. abbreviation which refers to a non-existent figure in the Italian legal system (the South Eastern Reporter), and secondly because these abbreviations are part of “citations” and therefore it is important to maintain them unchanged in case there is a need to consult the archives where they are kept.

The Supreme Court of Virginia affirmed on different reasoning. It explained that the case was most properly resolved with reference to the Fourth Amendment’s automobile exception. 292 Va. 486, 496–501, 790 S. E. 2d 611, 616–618 (2016).

La Corte Suprema della Virginia ha anch’essa confermato la sentenza, ma sulla base di motivazioni diverse, ovvero ritenendo che fosse applicabile nel caso di specie la speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo in deroga della norma prevista del quarto emendamento. 292 Va. 486, 496-501, 790 S. E. 2d 611, 616-618 (2016).

3.6.5. Translating the U.S. Culture

The most challenging aspect I dealt with during my work was the translation of the American laws and rules mentioned throughout the document. The presence of elements so closely related to the culture of the U.S. and their incompatibility with the Italian legal system has often complicated some passages of text. To reach a solution I carried out a great deal of research, first by checking if there were laws in the Italian legal system

identical to those presented in the source document, although on many occasions, with the means at my disposal, I was unable to find equivalent terms.

One of the few elements that I was able to translate concerns the "Fourth Amendment". In both languages, "amendment" has the same meaning, that is the power of modifying a legal document, and each of the states applies it in a different way. During my research, I observed that the Italian term *Quarto Emendamento* recalls always the American Constitution, so it is deductible that although it is not a term belonging to the Italian system, it is recognized and associated to the American one, therefore I translated this term literally.

Collins argued that Officer Rhodes had trespassed on the curtilage of the house to conduct an investigation in violation of the Fourth Amendment.

Il ricorrente sosteneva che l'agente Rhodes si era introdotto nelle pertinenze dell'abitazione per condurre delle indagini, violando così il quarto emendamento

Another interesting word is "trial court", a court that lies at the base of the hierarchy and is the first in which the facts are presented (Kustron, 2013: 34). Even if in this case there is not a perfect correspondence with the American and Italian courts, but generally the "trial court" is translated as *corte di primo grado* (Guarda and Lornezato, 2006:5), thus, in this case it was easy to find a suitable solution.

The trial court denied Collins' motion to suppress the evidence on the ground that Officer Rhodes violated the Fourth Amendment when he

La corte di primo grado ha respinto la mozione del Collins per l'esclusione delle prove motivata dalla presunta violazione del quarto emendamento da

trespassed on the house's curtilage to conduct a search, and Collins was convicted of receiving stolen property.

parte dell'agente Rhodes nel preciso istante in cui ha violato la proprietà privata entrando nelle pertinenze dell'abitazione al fine condurre una perquisizione e, alla luce di quanto riportato, ha dichiarato Collins colpevole di ricettazione.

In the above-mentioned example, besides the case of "trial court", I would like to draw attention to another term that should be highlighted: the term in question is "receiving stolen propriety" that is the felony of possess stolen goods consciously. In my whole translation, this is one of the few words, which have a perfect match in the two legal systems. As a matter of fact, by consulting the Brocardi legal dictionary, I went back to the concept of *ricettazione* and found out that in Italy the Article 648 of the Penal Code regulates this crime.

The examples I have just reported are the terms I could translate without the risk of altering the meaning of the original text. Unfortunately, however, for many of the terms related to American law I was unable to find a counterpart, therefore I had to adopt alternative solutions instead. A key term in this opinion, together with "curtilage", is the "automobile exception", which is the right of officers to search a vehicle without a warrant if they have a probable cause. In the Italian legal system exists a very similar law created to protect public order: it provides exceptions and empowers judicial police officers to conduct urgent and direct on-site searches without a warrant, in accordance with Articles 352¹⁵ and 354¹⁶ of the Code of Criminal Procedure. In addition, art. 4 of Law no. 152/1975 states that in exceptional cases of necessity and urgency that do not permit the

15 Brocardi.it 2003-2020 <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iv/art352.html#:~:text=Nell%27espletamento%20delle%20indagini%20%C3%A8,l%27esito%20degli%20accertamenti%20investigativi.>

16 Brocardi.it 2003-2020 <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iv/art354.html#:~:text=354%20del%20codice%20di%20procedura,%27intervento%20del%20pubblico%20ministero%20BB.>

immediate obtaining of a warrant, it is possible to proceed, besides identification, also to search immediately on the spot. Italian law, and therefore, does not directly mention the search of vehicles but searches "on the spot", without providing further specifications; these could include vehicles as well. In light of what has just been stated, replacing the term "automobile exception" with one of the laws mentioned above would be misleading and inaccurate. Just as for other terms, I first understood what this law established and then used a paraphrase to convey the meaning.

The State Supreme Court also affirmed, holding that the warrantless search was justified under the Fourth Amendment's automobile exception.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello della Virginia e, successivamente, dalla Corte suprema statale che ha ritenuto la perquisizione in assenza di mandato giustificata ai sensi della speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo, in deroga a quanto previsto dal quarto emendamento.

The use of paraphrases to translate a term is a methodology that I frequently used in my translation. A further example is the term "black letter law", which is a basic principle of law that is generally accepted and free from doubt, controversy and recognised in most of the American states. In order to achieve a meaningful translation, the knowledge of what this expression establishes was essential; a literal translation (such as the one proposed by the CAT software) would have been senseless, and therefore I decided to render this term with *è una norma legale consolidatasi negli anni*.

In conclusion, the translation of this kind of legal judgment was a considerable challenge. The Italian and American legal systems are profoundly different and finding an adequate correspondence between the laws and rules of these two countries was not simple. The tools used to achieve my goal, in particular the use of a corpus, were very helpful. The aim of my translation was to produce a text that would be understandable to legal experts, such as lawyers, judges, magistrates, etc. with the full awareness, however, that text of this genre requires many studies and deep knowledge. In my opinion, my thesis

highlighted the importance of the translator's work, especially in such areas, and that the use of translation programs without the translator's knowledge is of little worth, even though they may speed up the work of a professional translator.

Conclusion

At the start of my dissertation, I presented the aim that I wished to achieve with my work, namely the analysis of legal language and the difficulties that can arise in this type of specialized translation, by using the translation of a court opinion as a means to achieve the goal.

The first chapter was fundamental because it laid the foundations for a good understanding of the text and then carrying out the analysis; the greatest difficulty in this first part was to summarize everything that has been written over the years on this topic, because the material available was significant and the opinions of the scholars were many, sometimes even contrasting. The second chapter was undoubtedly the one that presented the greatest difficulties on several levels: the first was the understanding of the text itself.

Throughout my dissertation, I have often stressed how complex the legal language can be considered, and how challenging the interpretation of this language could prove due to several elements such as the presence of archaic words, Latinisms and complex syntactic structures. In my case, the greatest difficulty was the lack of background necessary to understand the text. In fact, in the document presented lexical items used only in the American legal system, and this makes the text difficult to understand for a non expert. Some examples are the terms *automobile exception*, *curilage*, *black letter law*, etc.; without proper research into these words, the understanding of the document would have been impossible.

The second point that made the drafting of the translation particularly complex was the difference between the register used in the original document and the register used in Italian judgments. Thanks to the use of a linguistic corpus, I could have a more precise idea of what terminology to use and what the syntactic structure of the Italian legal sentences could be like. However, I believe that this was not enough because Italian legal language has its peculiarities and difficulties that require years of experience to be mastered.

In addition, in my opinion Smartcat, unlike Coprus and Antconc, played a marginal role and would perhaps have been more productive if it had been used in another type of legal

document, with fewer narrative parts and phrases that were repeated several times in the text. Undoubtedly, the creation of an initial from which to start was useful, but not essential.

The analysis of the translation presented in the third and last chapter was challenging as regards the alignment of the texts: trying to find an equivalence between the two legal systems was almost impossible in many cases. To overcome the problem I often had to use paraphrases, which made the target text considerably longer than the original one. In order to achieve my goal, I had to undertake a considerable amount of research work, where dictionaries and encyclopaedias were fundamental.

Summing up briefly, comparing two legal systems like the American and the Italian ones was not effortless. I often had difficulty in expressing concepts that are not reflected in the terminology in Italian. Overall, the translation work was very interesting but unfortunately, this is a very complex field which, in my opinion, requires a considerable amount of time and study to be mastered. I believe that the solutions I adopted for translation and analysis are valid, but they could have been more effective if my legal cultural background had been broader.

In order to best handle this type of translation it is necessary to have a good knowledge of legal language. I believe it is essential for a translator who wishes to interact with this language to understand how legal systems work in both source and target cultures and, above all, to be familiar with how the target language texts are drafted in order to achieve the most effective result. In addition, it is important to be precise when using a certain terminology because terms that are used in everyday language often take on a different connotation in legal language..

Bibliography

- Alvcarez, E., Hughens B. 2002. *Legal Translation Explaine*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Alwazna R.Y. 2014. *Ethical Aspects of Translation: Striking a Balance between Following Translation Ethics and Producing a TT for Serving a Specific Purpose*. Vol. 3, No. 1; <http://dx.doi.org/10.5430/elr.v3n1p51> (accessed 12 November 2020).
- Arnold P. (eds.). 2004. *About America: how the United States is governed*. Herndon, Virginia: Braddock Communications.
- Beniamen E.R. 2015. *Il linguaggio giuridico, analisi linguistica e difficoltà traduttive. Studio applicato alle sentenze della Corte dei Conti (2009-2013)*. Rome: UniversItalia.
- Baschiera M. 2006. Introduction to the Italian Legal System. The Allocation of Normative Powers: Issues In Law Finding. *International Journal of Legal Information*, 34(2), 279-326. <https://doi.org/10.1017/S0731126500001499> (accessed 12 November 2020).
- Belinda M. 2003. *What are comparable corpora?*. Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- Bhatia V. K., Candlin C.N., Engberg J. (eds.). 2008. *Legal Discourse across Cultures and Systems*. Aberdeen, Hong Kong. Hong Kong University Press.
- Brugnano M. T. 2015. *Investigating the Language of Economics: A Linguistic Analysis and Translation of "Basic Economics" by T. Sowell (Chapters 20 and 21)*. University of Padua dissertation.
- Clark G. (eds.). Bureau of International Information Programs United States Department of State. 2004. *Outline of the U.S.. legal system*. Congressional Quarterly, Inc., <https://ufdc.ufl.edu/AA00011695/00001> (accessed 12 November 2020).

- Cabré M.T. 1999. *Terminology – Theory, Methods and Applications*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Cao D. 2007. *Translating Law*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
- Cheng L., Kui Sin K. and Wagner A. (eds.). 2014. *The Ashgate Handbook of Legal Translation*. Surrey: Ashgate Publishing Limited.
- Chromá M. 2004. Cross-Cultural Traps in Legal Translation. In Candlin C., Gotti, M. (eds.), *Intercultural Aspects of Specialized Communication*. Bern: Peter Lang.
- Crystal D., Davy D. 2013. *Investigating English Style*. London/New York: Routledge- Taylor & Francis.
- Daino R. 2016. *La lingua dei giuristi, analisi dell'italiano nei manuali di giurisprudenza*. University of Trieste dissertation.
- David R., Brierley J. 1985. *Major Legal Systems in the World Today*. London: Stevens & Sons Ltd.
- Domingo R. 2017. *Roman Law: Basic Legal Concepts and Values*. University of Navarra dissertation.
- Eggins S. 2005. *An introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Continuum international Publishing Group.
- Federal Judicial Center. 2016. *The U.S. Legal System: A Short Description*. https://ar.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/26/2016/03/U_S_Legal_System_English07.pdf accessed 12 November 2020).
- Gambier Y., van Doorslaer L. (eds.). 2010. *Handbook of Translation Studies*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Gémar J. 2014. Catching the spirit of the law: From translation to co-drafting. I Glanert (eds.), *Comparative Law – Engaging Translation*. 67–84. London: Routledge.

- Giampieri P. 2018. *Online Parallel and Comparable Corpora for Legal Translation*. <https://doi.org/10.13130/2035-7680/10842> (accessed 12 November 2020).
- Gile D. 2019. *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Gollin-Kies S., Hall D., Moore S. 2015. *Language for Specific Purposes*. London: Palgrave Macmillan.
- Gotti M., Susan Šarcevic S. (eds.). 2006. *Insights into Specialized Translation*. Bern: Peter Lang AG,-International Academic Publishers.
- Grossi S. 2010. *A Comparative analysis between Italian civil proceedings and American civil proceedings before federal courts*. <https://doi.org/10.18060/17627> (accessed 12 November 2020).
- Guarda P., Lorenzato F. 2006. *Guida alla ricerca ed alla lettura delle decisioni delle corti statunitensi*. Trento: Litotipografia Alcione S.r.l.
- Gubby H. 2016. *English legal terminology: Legal concepts in language*. The Netherlands: Eleven International Publishing.
- Haigh R. 2009. *Legal English*. Oxon/New York: Routledge-Cavendish.
- Johansson V. 2008. *Lexical diversity and lexical density in speech and writing: a developmental perspective*. Lund University, Department of Linguistics and Phonetics.
- Karpińska P. 2017. *Computer aided translation – possibilities, limitations and changes in the field of professional translation*. 10.15503/jecs20172.133.142 (accessed 12 November 2020).
- Kustron G.K. 2010. *Introduction to the American Legal System*. London: Bookboon.
- MacCormick D. N., Summers R.S. 2016. *Interpreting Precedents: A Comparative Study (Applied Legal Philosophy)*. London/New York: Routledge- Taylor & Francis.

- Martín M. P. 2003. *Genre and Discourse Community*. University of La Laguna.
- McEnery A., Xiao Z. 2007. *Parallel and comparable corpora: What are they up to*. In Anderman G., Rogers M. (eds.). *Incorporating Corpora: Translation and the Linguist*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Medrea N., Caraiman C.D. 2011. *The Problem of Legal Romanian-English/English-Romanian Dictionaries and Glossaries and Legal Translations*. Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique Petru Maior University.
- Messitte J.P. 1999. *Common Law V. Civil Law Systems*. https://web.ntpu.edu.tw/~markliu/common_v_civil.pdf
- Mona B. (eds.). 2001. *Routledge encyclopaedia of translation studies*. London/New York.: Routledge.
- Munday J. 2016. *Introducing Translation Studies: theory and applications*. Oxon: Routledge.
- Muriçi M. 2016. Issues in Translating Legal Texts. *International Journal of English Language & Translation Studies*. retrieved from www.eltjournal.org (accessed 12 November 2020).
- Musacchio M.T., Palumbo G. 2008. Shades of Gray: A Corpus-driven Analysis of LSP Phraseology for Translation Purposes. In Torsello C.T. *Corpora for University Language Teachers*. Bern: Peter Lang.
- Nagy I. K. 2014. *English for Special Purposes: Specialized Languages and Problems of Terminology*. 10.1515/ausp-2015-0018_(accessed 12 November 2020).
- Newmark P. 1988. *A Textbook of Translation*. Upper Saddle River: Prentice-Hall International.
- Nikitina J. 2016. *Legal style markers and their translation in written pleadings before the European Court of Human Rights*. University of Milan dissertation.

- Obdržálová V. 2016. *Translation as a decision-making process: an application of the model proposed by Jiří Levý to translation into a non-mother tongue*. Charles University.
- McAuliffe K. 2009. *Translation at the Court of Justice of the European Communities*. In Olsen F, Lorz A., Stein D. (eds.). *Translation Issues in Language and Law*. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.
- Panou D. 2013. *Equivalence in Translation Theories: A Critical Evaluation in Theory and Practice in Language Studies*. Finland: Academy Publisher.
- Pavličková, E. 2012. *The role of nominalisation in English legal texts*. University of Prešov.
- Peponi E. 2017. *Legislazione italiana e chiarezza linguistica. Analisi e riscrittura comunicativa di quattro leggi sui diritti civili*. University of Padua dissertation.
- Pejovic C. 2001. *Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal*. 10.26686/vuwlr.v32i3.5873 (accessed 12 November 2020).
- Pym A. 2002. *Translation Studies as Social Problem-Solving*. Intercultural Studies Group Universitat Rovira i Virgili, Spain
- Šarčević S. 1997. *New Approach to Legal Translation*. The Netherlands: Kluwer Law International B.V.
- Šarčević S. 2000. *Legal translation and translation theory: A receiver-oriented approach*. Geneva: International Colloquium.
- Schane S. 2006. *Language and the Law*. Continuum Intl Pub Group.
- Shih C.Y. 2015. *Problem solving and decision making in translation revision: two case studies*. Leicester University.
- Sierocka H. 2014. *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: Cultural dimensions of legal discourse*. 10.2478/slgr-2014-0039 (accessed 12 November 2020).

- Somssich R., Sonnevend P., Barrett P., Fazekas F., Gyenge A., Szabados T., Grosu M. 2012. *Studies on translation and multilingualism Language and Translation in International Law and EU Law*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Sunday A.B., Fagunleka O.O. 2017. *Generic Structure Potential Analysis of Feature Articles in Nigerian Newspapers*. Nnamdi Azikiwe University
- Tiersma P.M. 1999. *Legal Language*. Chicago/London: the University of Chicago Press.
- To V., Fan S. and Thomas D. 2013. Lexical Density and Readability: A Case Study of English Textbooks. In *Internet Journal of Language, Culture and Society*, 61-71 <http://aaref.com.au/en/publications/journal> (accessed 12 November 2020).
- Trosborg A. (ed). 1997. *Text Typology and Transaltion*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins publishing company.
- Turfler S. 2015. *Language Ideology and the Plain-Language Movement How Straight-Talkers Sell Linguistic Myths*. *Legal Communication & Rhetoric: JALWD*, Vol. 12.
- Wilss W. 1996. *Knowledge and Skills in Translator Behaviour*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Williams C. 2004. *Legal English and Plain Language: an introduction*. https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/williams_2004_legal_english_and_plain_language-libre_0.pdf (accessed 12 November 2020).
- Williams C. 2007. *Tradition and Change in Legal English Verbal Constructions in Prescriptive Texts*. Bern: Peter Lang AG, European Academic Publishers.
- Zidan A. 2015. *A Linguistic Analysis of Some Problems of Arabic-English Translation of Legal Texts, with Special Reference to Contracts*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library.

Sitography

- Brocardi.it 2003-2020 <https://www.brocardi.it/search> (accessed 17 September 2020)
- Collins Dictionary Online, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/> (accessed 17 September 2020)
- Consiglio Superiore della Magistratura, *Italy's judicial system*, 2015 https://www.csm.it/en/web/csm-international-corner/high-council-for-the-judiciary/italy-s-judicial-system?show=true&title=&show_bcrumb=#:~:text=La%20giurisdizione%20amministrativa%20%C3%A8%20attribuita,quale%20giudice%20di%20secondo%20grado. (accessed 17 September 2020).
- Dipartimento della funzione pubblica, *competenze digitali per la PA* <https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html> (accessed 17 September 2020).
- Legal Information Institute <https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html> (accessed 17 September 2020).

Summary in Italian

Il mio progetto di tesi nasce dalla volontà di delineare un'analisi del linguaggio della legge attraverso lo studio e la traduzione di una sentenza giuridica. Il motivo che mi ha spinto a scegliere di lavorare su questo ambito è dovuto alla crescita esponenziale delle relazioni internazionali; viviamo un mondo che è costantemente rivolto ad una maggiore globalizzazione e questo coinvolge anche la sfera giuridica. Vi sono sovrastrutture internazionali che nascono per regolare i rapporti tra stati, ognuno dei quali ha la propria cultura, lingua e religione e non di rado si crea la necessità di comunicare tra le varie nazioni. Tenendo a mente quanto detto e ritornando al mio progetto di tesi, ciò che voglio mettere in luce è che spesso vi sono dissidi tra persone, aziende, enti pubblici, che vengono risolti attraverso il ricorso ad un'autorità giudiziaria, ma quando questi conflitti, nascono tra parti appartenenti a due nazioni diverse il ruolo del traduttore è fondamentale. Ipotizzando che le due parti di un processo appartengano a due sistemi giuridici differenti come quello americano e italiano, e che la sentenza venga pronunciata negli Stati Uniti, con relativa applicazione delle loro leggi sarà un diritto della parte italiana avere piena conoscenza dei fatti e per far sì che ciò avvenga la figura del traduttore può risultare fondamentale.

La peculiarità della traduzione giuridica sta nell'avere alla base una lingua specializzata che presenta numerose insidie, in primo luogo essendo la lingua della legge fortemente legata al sistema giuridico che rappresenta, è ricca di aspetti culturali che danno vita ad un linguaggio tecnico singolare. Vi sono concetti in un sistema che possono non essere presenti in un altro; ne consegue che i termini utilizzati per esprimere il suddetto concetto potrebbero non trovare un riscontro nella terminologia di una differente nazione: questa è stata una delle maggiori difficoltà che ho dovuto superare nel corso della mia traduzione.

Il testo da me selezionato è una sentenza giuridica pronunciata dalla corte della Virginia che vede contrapporsi il ricorrente Ryan Austin Collins contro lo stato del Virginia. Il caso riguarda una perquisizione e un sequestro effettuati dall'agente David Rohdes a danno del signor Collins. L'agente durante un giro di perlustrazione della zona aveva notato sotto un telone una moto, somigliante ad un veicolo che in precedenza aveva infranto le leggi del codice della strada; il suddetto veicolo era sfuggito ai controlli della polizia ma era stato comunque identificato. L'agente, al fine di svolgere degli

accertamenti sulla presunta moto incriminata ha quindi invaso la proprietà del ricorrente, senza un mandato di perquisizione, e una volta aver confermato che si trattasse della stessa moto responsabile delle violazioni, procedette all'arresto di Collins. Collins ricorre quindi alla legge per verificare la legittimità delle azioni del poliziotto.

Per affrontare la traduzione di questa sentenza è stato necessario analizzare prima in dettaglio cos'è la lingua giuridica, le sue peculiarità e insidie e come la letteratura affronta tali problematiche; ho quindi deciso di dedicare il primo capitolo ad una parte più teorica, dove esporre le principali caratteristiche di questa lingua e della sua relativa traduzione. Ciò che emerge dal capitolo è che generalmente il linguaggio giuridico viene riconosciuto dagli studiosi come complesso e spesso utilizzato non tanto per arrivare al comune cittadino ma è indirizzato ad un pubblico di esperti del settore. Ricorrente è l'uso di forme arcaiche e latinismi che, insieme alle particolari forme sintattiche, intensificano la difficoltà di questa lingua specializzata. Il *legalese*, termine inglese utilizzato per identificare il linguaggio giuridico, è stato negli anni oggetto di studi e di proposte per la sua semplificazione, in modo da essere più comprensibile anche per i "non esperti".

Il secondo capitolo della mia tesi è stato interamente dedicato alla traduzione della sentenza sopramenzionata. Per arrivare alla produzione del testo di destinazione mi sono stati fondamentali diversi strumenti. In primo luogo l'utilizzo di un CAT tool, un programma di traduzione assistita, ovvero Smartcat. Tramite quest'ultimo mi è stato possibile ottenere una prima bozza della traduzione, grazie alla quale ho avuto una visione grezza del testo tradotto. Purtroppo l'utilizzo di questo software si è limitato solo alla funzione anzidetta, in quanto il programma offriva una traduzione troppo letterale e il metodo di segmentazione del testo di partenza, tipico dei CAT tool, mi consentiva di lavorare solo su piccole porzioni di testo, ostacolando una visione generale nel corso della traduzione, rendendo impossibile raggiungere un risultato fluente e ben strutturato.

Una volta ottenuto una prima bozza della traduzione ho proceduto con la raccolta di un corpus di dieci sentenze giuridiche della Corte Suprema di Cassazione italiana. L'utilizzo di questo corpus è stato fondamentale per analizzare com'è strutturata una sentenza emanata da un organo giuridico italiano e familiarizzare con il tipo di linguaggio utilizzato. In aggiunta, ho anche svolto un'ulteriore analisi del corpus grazie al programma Antconc, il quale mi ha permesso di isolare i termini che più ricorrevano nei

dieci testi selezionati per il corpus. L'insieme di tutti questi strumenti mi ha permesso di arrivare alla produzione del testo finale.

Il terzo ed ultimo capitolo è dove si è snodata l'analisi della traduzione; nella prima parte ho presentato altri aspetti teorici legati ad un'illustrazione sintetica di come sono strutturati i due sistemi legali per poi passare a evidenziare nello specifico peculiarità e problematicità della sentenza tradotta. Ho preso in considerazione per l'analisi in particolare gli elementi sviscerati nel primo capitolo come ad esempio i latinismi, la punteggiatura, le parole arcaiche entrate ormai in disuso nella lingua di tutti i giorni e così via. L'aspetto più ostile con cui mi sono interfacciata è stata sicuramente la traduzione dei termini prettamente appartenenti alla cultura giuridica americana, in particolare le leggi. Per raggiungere l'obbiettivo finale, ovvero produrre una traduzione che fosse comprensibile ad ipotetico professionista della legge, ho cercato come prima cosa di verificare se nell'ordinamento giuridico italiano ci fosse una perfetta corrispondenza con le leggi presenti della sentenza; qualora non vi fosse stata la possibilità di trovare un termine/legge/regolamento equivalente ho proceduto con una parafrasi del termine. Per rendere più chiaro quanto appena espresso riporto un esempio: nel testo originale il termine cardine *automobile exception* ricorre frequentemente ed è una norma giuridica negli Stati Uniti che autorizza un agente di polizia a perquisire un veicolo, anche senza un mandato, qualora vi fossero dei validi motivi. Dopo aver svolto diverse ricerche non ho trovato un riscontro di una disposizione giuridica equivalente, ragion per cui ho dovuto spiegare cosa fosse questa norma ed effettuare una parafrasi del termine; nella traduzione ricorrono infatti frasi come "speciale disciplina in materia di perquisizione di un automezzo in deroga della norma prevista del quarto emendamento" per riferirsi all'*automobile exception*. Per altri termini invece una traduzione è stata più semplice.

Altro elemento che ha reso difficile la traduzione di questa sentenza è la differenza di registro delle due lingue giuridiche. Mentre il testo originale presentava una struttura sintattica generalmente semplice e la terminologia utilizzata era a tratti molto simile alla lingua quotidiana, per quanto riguarda i documenti della Corte di Cassazione Suprema il registro si differenziava notevolmente. Nelle sentenze italiane ho notato un uso ricorrente di parole che nella lingua di tutti i giorni sono ormai cadute in disuso e una struttura sintattica non di facile lettura. Per cercare di creare un risultato che si avvicinasse il più

possibile ad un documento emanato da un organo giurisdizionale italiano ho dovuto allontanarmi leggermente dal testo originale e adattarlo alle esigenze.

In conclusione trovo che l'obiettivo della mia tesi sia stato in parte raggiunto, in quanto la traduzione ha fatto emergere gli aspetti per cui generalmente è noto il linguaggio giuridico. Purtroppo la stesura di questa tipologia di documento richiede delle conoscenze della lingua molto elevate, motivo per il quale ritengo che la mia traduzione debba essere ancora modificata per poter somigliare ad un documento legalmente riconosciuto. La mancanza degli strumenti e delle conoscenze a mia disposizione è stato penalizzante per poter ottenere un risultato ottimale, ad ulteriore prova di quanto questo tipo di traduzione possa essere spinosa.

Appendix

Penale Sent. Sez. 1 Num. 26478 Anno 2020

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Data Udiienza: 28/04/2020

sul ricorso proposto da: GATTI MARIO nato a ROMA il 11/01/1970 avverso l'ordinanza del 12/11/2019 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Di Leo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, Mario Gatti chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti giudicati con le sei sentenze indicate nell'istanza medesima e comprese nel provvedimento di cumulo emesso il 17 settembre 2019 (SIEP 3978/2019) dalla Procura della Repubblica presso il predetto Tribunale.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza del 12 novembre 2019. 3. Il difensore di Mario Gatti ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sei sentenze di condanna in essa indicate: 1) sentenza emessa il 21 aprile 2016 dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 22 luglio 2016, di condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso in Roma il 20 gennaio 2016; 2) sentenza emessa il 27 aprile 2016 dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2016, di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il giorno 1 marzo

2016; 3) sentenza emessa il 27 dicembre 2016 dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2017, di condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen., commesso in Roma il 27 dicembre 2016; 4) sentenza emessa il 17 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 9 febbraio 2017, di condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Roma il 16 gennaio 2017; 5) sentenza emessa il 29 giugno 2017 dal Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2018, di condanna per i delitti di concorso in rapina, furto aggravato e lesioni, commessi in Torvajonica di Ponnezia il 22 agosto 2016; 6) sentenza emessa il 30 maggio 2017 dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 9 settembre 2019, di condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Roma il 27 febbraio 2017.

Il giudice dell'esecuzione ha considerato le condotte commesse da Mario Gatti come espressione di una sua propensione a delinquere, invece che di un generico programma criminale. Invero, la difesa aveva puntualmente evidenziato gli elementi da cui desumere che i reati in questione erano collegati in un unico disegno criminoso, deliberato dal Gatti allo scopo di reperire sostanza stupefacente e soddisfare così la propria condizione di persona che abusa di cocaina. Le condizioni psicopatologiche del Gatti - tossicodipendente da cocaina, invalido al 100% per psicosi cronica, sieropositivo - portavano ad escludere che la reiterazione delle condotte in discorso fosse espressione di una concezione di vita ispirata alla commissione di illeciti. Invece, il giudice dell'esecuzione, nell'escludere che le menzionate condizioni psicopatologiche del Gatti avessero inciso in modo decisivo sulla condotta criminosa posta in essere dallo stesso dal 2016 al 2017, ha limitato il proprio ragionamento al semplice dato temporale della documentazione clinica, e cioè alla certificazione del Servizio per le tossicodipendenze, ma in realtà un'attenta analisi della documentazione allegata all'istanza originaria dimostra che l'abuso di sostanze stupefacenti è accertato con riferimento a un'epoca più remota. Il giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare l'incidenza delle patologie sulla capacità di determinazione dell'odierno ricorrente, rendendo così l'ordinanza affetta da illogicità. All'inizio del 2006 il Gatti presentava valori preoccupanti del sangue relativi all'HIV. Complice l'incapacità di sopportare l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, l'odierno ricorrente si è prefigurato la commissione di una serie di illeciti al fine di procurarsi il danaro necessario all'acquisto di sostanze stupefacenti. Sul punto, il giudice dell'esecuzione non ha considerato che il Gatti, sottoposto ad amministrazione di

sostegno, non aveva accesso diretto alla pensione di invalidità, percepita e gestita dal padre. Dalle sentenze oggetto dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato emergono quegli elementi (modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita, tipologia dei reati, bene giuridico protetto, omogeneità delle violazioni, causale, condizioni di tempo e di luogo) indicatori di un medesimo disegno criminoso. Peraltro, dalla lettura del certificato di tossicodipendenza emerge una modalità patologica di uso della sostanza del tipo cocaina, da cui consegue una menomazione che comporta un'incapacità di adempiere ai principali compiti connessi con il ruolo sul lavoro, a casa, a scuola. In altri termini, la dipendenza del Gatti condiziona e determina le sue scelte di vita, contraddistingue il suo percorso criminale e finalizza le sue condotte esclusivamente all'approvvigionamento di sostanza stupefacente. Appare dunque manifestamente illogica, incomprensibile e travisante gli atti, la scelta del giudice dell'esecuzione di ricondurre i reati in discorso ad una scelta delinquenziale dell'odierno ricorrente, frutto di mera pericolosità e proclività al crimine.

Da un'analisi delle sentenze in relazioni alle quali fu presentata istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. emerge quanto segue. Con la prima delle sentenze indicate nell'istanza originaria, il Gatti è stato condannato per furto aggravato in concorso, commesso in Roma il 20 gennaio 2016, per aver infranto una vetrina e aver prelevato dalla cassa di un negozio di casalinghi la somma di euro 11,87. In tale occasione, proprio in ragione delle patologie e delle precarie condizioni di salute, al Gatti fu applicato un trattamento sanzionatorio mite. Con altra sentenza, il Gatti è stato condannato per il reato di possesso e cessione di 0,6 grammi lordi di cocaina, commesso in Roma il giorno 1 marzo 2016. L'odierno ricorrente ammise di aver acquistato lo stupefacente per farne uso anche su mandato di altra persona. Tale condotta è tipica del tossicodipendente che acquista e cede piccoli quantitativi al fine di soddisfare il proprio bisogno. L'odierno ricorrente è stato poi condannato per un'altra condotta di furto aggravato, tentato, commessa il 27 dicembre 2016. Tale condotta è omogenea ed identica, anche con riferimento al contesto spazio-temporale, a quella commessa il 20 gennaio 2016 (concorso di persone nell'effrazione di una serranda di un esercizio commerciale). Con la quarta sentenza, il ricorrente è stato condannato per una serie di condotte contro il patrimonio e la persona, che rappresentano il classico comportamento del soggetto tossicodipendente che compie una serie di rapine (aventi ad oggetto collanine e cellulari) al fine di rivendere il provento ed acquistare lo

stupefacente. Il 16 gennaio 2017, il Gatti commise il reato di evasione a soli due giorni dalla sua sottoposizione alla misura della custodia cautelare, con una condotta sintomatica del costante e perdurante progetto criminoso iniziato con la prima delle condotte menzionate. La sesta condotta, del 27 febbraio 2017, consiste anch'essa in un'evasione, posta in essere con le medesime modalità della precedente. Appare dunque illogico non ritenere integrati gli indici rilevatori di un medesimo disegno criminoso. Il Gatti si prefigurò, fin dalla prima delle condotte in questione, di porre in essere un numero indefinito di reati contro il patrimonio, mediante l'impiego delle medesime modalità esecutive, al fine di poter acquistare la sostanza stupefacente; ciò, nel medesimo contesto territoriale e in un medesimo e limitato arco temporale. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce omessa valutazione della richiesta, formulata in via subordinata, di limitare l'istanza alle due coppie di sentenze in forza delle quali il ricorrente è stato condannato per i reati di furto ed evasione. Il giudice dell'esecuzione ha commesso la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., in quanto ha omesso di considerare la richiesta subordinata, formulata durante la discussione in camera di consiglio, di valutare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati di furto aggravato e di tentato furto aggravato, commessi con identiche modalità nel medesimo contesto territoriale (stesso quartiere) al fine di procurarsi il danaro necessario all'acquisto dello stupefacente, giudicati con le sentenze sopra indicate con i numeri 1 e 3, da un lato, e tra i fatti di evasione, commessi a distanza di due settimane, giudicati con le sentenze sopra indicate con i numeri 4 e 6, dall'altro lato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili, dunque inammissibile. La trattazione del caso rende opportuno premettere alcuni riferimenti alla giurisprudenza di legittimità.

1.1. È stato affermato che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo,

non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione, qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv. 259192).

1.2. La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908). L'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della logica e della congruità, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità che li ha contraddistinti, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso (Sez. 1, n. 1721 del 22/04/1992, Curcio, Rv. 190807).

2. Considerato quanto precede in astratto, deve notarsi, con riferimento specifico al caso concreto ora in esame, come anticipato, che il ricorso è manifestamente infondato, poiché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha spiegato adeguatamente e logicamente le ragioni che lo hanno indotto ad escludere la sussistenza del vincolo. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato: che lo stato di tossicodipendenza, pur potendo essere oggetto di valutazione favorevole ai fini della continuazione, non esclude la valutazione del complesso degli ulteriori elementi da cui desumere la medesimezza del progetto criminoso; che, nel caso di specie, la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione si fonda unicamente sul dedotto stato di tossicodipendenza, stato «peraltro documentato solo con generico riferimento al passato e senza parametri temporali certi»; che lo stato di tossicodipendenza del Gatti, certificato come mero soggetto che compie abuso di sostanze e non come dipendente, non consente, di per sé, di ritenere avvinti dal vincolo della continuazione i reati di cui alle sei sentenze di condanna oggetto dell'istanza presentata ai sensi dell'ad 671 cod. proc. pen. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha specificato: che le sei sentenze di condanna in questione riguardano reati commessi nell'arco di più di un anno, per i quali va esclusa la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, «in ragione del tipo di contestazioni accertate, delle diverse tipologie di condotte e modalità e dei luoghi di esecuzione delle stesse»; che si tratta di reati diversi (furto della somma di danaro presente nella cassa di un esercizio commerciale, previa effrazione della vetrina del locale, commesso in concorso con altro soggetto il 20 gennaio 2016; spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in lieve quantità, per il quale il Gatti è stato tratto in arresto in flagranza il giorno 1 marzo 2016; due reati di rapina aggravata, furto aggravato e lesioni, commessi in concorso con altro soggetto il 22 agosto 2016; furto tentato di beni e valori bollati all'interno di un esercizio commerciale; due episodi di evasione commessi, rispettivamente, il 16 gennaio 2017 e il 27 febbraio 2017); che, per un verso, le condotte presentano modalità diverse, sono di diverse tipologie e di crescente offensività; che, per altro verso, le condotte, in considerazione del loro numero, rivelano «una spiccata tendenza a delinquere ed uno stile di vita improntato alla commissione di delitti»; che, considerato che la documentazione prodotta attesta una condizione di abuso di sostanze stupefacenti certificata nel 2018 (ossia quasi due anni dopo la commissione dei reati) e considerato che la condizione di disagio fisico, per infezione da HIV e psicosi cronica, è

risalente al 2006 (ossia in epoca di molto precedente a quella di commissione dei reati), tali dati temporali conducono ad escludere che la condotta criminosa posta in essere dal Gatti dall'inizio del 2016 al 2017 sia stata condizionata in modo decisivo tanto dall'uno quanto dall'altro aspetto. Orbene, dall'apparato argomentativo dell'ordinanza ora impugnata si evince che il giudice dell'esecuzione ha escluso l'applicabilità della disciplina della continuazione ai reati oggetto dell'istanza originaria, dopo aver compiuto una insindacabile valutazione, di segno negativo, circa la sussistenza di elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso. Da tale valutazione, peraltro, si desume, implicitamente ma evidentemente (posto che, come sopra evidenziato, nell'ordinanza ora impugnata viene sottolineata la diversità delle modalità delle condotte, la crescente offensività delle stesse, la diversità dei luoghi di esecuzione, la spiccata tendenza a delinquere del ricorrente e la non incidenza delle condizioni di salute e dello stato di soggetto che compie abusi di stupefacente, attestate dalla documentazione prodotta), l'impossibilità, per il giudice dell'esecuzione, di ritenere sussistente il vincolo della continuazione anche in forma limitata, con riguardo, cioè, ad alcuni dei reati oggetto dell'istanza originaria e, segnatamente, tra il furto consumato in concorso e il furto tentato, da un lato, e tra i due episodi di evasione, dall'altro lato. Pertanto, deve notarsi che il ricorrente, per un verso, nel formulare le censure di cui al primo motivo di ricorso, non si è confrontato adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, proponendo una inammissibile valutazione alternativa degli elementi già congruamente valutati dal giudice dell'esecuzione; per altro verso, nel formulare il secondo motivo di ricorso, si è limitato a lamentare genericamente un'omessa valutazione della domanda formulata in via subordinata, senza indicare, in modo specifico, sulla base di quali elementi il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accoglierla e senza tener conto del fatto che da una lettura complessiva dell'apparato argomentativo dell'ordinanza ora impugnata emergono le ragioni del rigetto di detta richiesta.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 aprile 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Penale Sent. Sez. 1 Num. 26540 Anno 2020

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udienza: 24/06/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: LANZELLOTTO Marco, nato il 16/11/1993; Avverso l'ordinanza n. 622/2020 del Tribunale di Roma in data 13/03/2020i Visti gli atti e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella; Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Pinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Lette le memorie di replica e di motivi nuovi depositati dal difensore Avv. Irma Conti;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13/03/2020 il Tribunale del Riesame di Roma rigettava la richiesta di riesame avanzata da Lanzellotto Marco avverso il provvedimento in data 24/02/2020 del GIP del Tribunale di Roma con il quale era stata applicata al predetto la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Rilevava il Tribunale che i fatti risalivano al dì 20/06/2019, allorquando in Roma il Lanzellotto, nel compiere una manovra con la proprio autovettura in retromarcia mentre colloquiava contestualmente al telefono cellulare, aveva rischiato di investire tale Mazzarini che attraversava la strada con la compagna e la figlia; dal fatto era sorto un diverbio e il Lanzellotto era sceso irato dall'autoveicolo, brandendo un bloccasterzo (costituito da una sbarra di ferro) con il quale aveva sferrato più colpi cercando di attingere la testa del Mazzarini, il quale si era difeso con il braccio sinistro che restava violentemente ferito; la violenza dei colpi faceva sfilare anche la parte superiore del bloccasterzo e soltanto l'intervento di tre passanti aveva evitato il peggio; il Mazzarini veniva condotto in ospedale, dove si riscontrava una frattura scomposta al suo braccio, con conseguente intervento chirurgico e prognosi di 30 giorni per la guarigione, oltre che lesioni al volto. Detti esiti oggettivi convincevano circa l'attendibilità della denuncia, suffragata anche dal narrato della compagna della persona offesa, al di là di marginali discrepanze: al contrario, riteneva il Tribunale insostenibile

la tesi del Lanzellotto, che dapprima aveva affermato di essersi limitato a difendersi nell'ambito di una reciproca aggressione, ma poi aveva mutato versione circa l'uso del bloccasterzo (inizialmente quell'uso era stato negato, poi egli aveva sostenuto che la sbarra era caduta accidentalmente dall'automobile o che forse qualcuno l'aveva presa, infine sosteneva di non ricordare tutto l'episodio); ma il rinvenimento dell'attrezzo, le dichiarazioni della persona offesa e le lesioni riscontrate convincevano circa l'avvenuta commissione di un'aggressione da parte del Lanzellotto, mirata alla testa della persona offesa, con colpi violenti e reiterati e quindi idonei - per la forza usata, la direzione dei colpi e la natura dell'attrezzo - a cagionare la morte della vittima, atteso che la furia aggressiva era stata fermata soltanto dall'intervento di passanti; la violenza era stata notevole e si era scatenata per un episodio banale (nel quale egli era in torto), per cui la valutazione corretta non era scalfita dalle patologie psichiatriche dell'indagato (disturbo in personalità fobico-ossessiva), le quali anzi rendevano ancora più pressanti le esigenze cautelari, anche perché egli era gravato da due procedimenti penali, uno per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed uno per evasione dagli arresti domiciliari; tutto ciò rendeva evidente il rischio di reiterazione del reato e la mancanza di una adeguata capacità di autocontrollo che avrebbe consentito una restrizione domiciliare.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Irma Conti.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e) e b), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge: sostiene che il Tribunale si era limitato a richiamare la motivazione resa dal GIP, accogliendo integralmente la versione narrata dalla persona offesa e dalla compagna, finendo per ravvisare un tentato omicidio invece di semplici lesioni personali, ma ignorando alcune discrasie tra le narrazioni anzidette, poiché la compagna del Mazzarini aveva smentito che tutti e tre stessero attraversando la strada, chiarendo che l'uomo, mentre lei e la figlia attraversava la strada, stava parcheggiando la propria autovettura; peraltro, non risultava alcuna ferita alla testa, per cui era smentito che la direzione dei colpi fosse verso il capo e comunque non vi erano le lesioni al viso menzionate dal Tribunale, al di là di una lieve ferita alla fronte, coperta con un cerotto: se realmente i colpi fossero stati sferrati con violenza vi sarebbero state molte ferite al capo, giacché quell'attrezzo non poteva essere fermato solo da un braccio, e quindi l'incolpazione provvisoria non era corretta.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: lamenta che la misura cautelare era stata applicata diversi mesi dopo i fatti, quando ormai era priva di concretezza e attualità, atteso che il ricorrente non era mai stato denunciato in quei mesi successivi e che i pregiudizi pendenti risalivano a molto tempo prima e comunque non erano attestati da decisioni definitive: da qui derivava una prognosi futura arbitraria e gravata soltanto sul fatto-reato.

2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. c), cod.proc.pen., violazione di legge: sostiene che prima dell'udienza era stata depositata una istanza di modifica della misura con allegata disponibilità del padre ad ospitare il ricorrente, ma detto documento non era stato trasmesso al Tribunale, che peraltro non aveva considerato l'ipotesi di arresti domiciliari presso la residenza dell'indagato, per cui aveva finito per omettere la valutazione di due circostanze di rilievo che avrebbero condotto a disporre arresti domiciliari anche per quanto dovuto alla pandemia in atto che induceva a ridurre la popolazione carceraria.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. Con memoria di replica la difesa ripercorre le ragioni della doglianza, sottolineando che il P.G. non si era espresso sulla mancanza di atti a disposizione del Tribunale. Con successiva memoria è stata depositata documentazione relativa alla denuncia per evasione a carico del ricorrente, al fine di dimostrare la poca rilevanza della fattispecie contestata. Con motivi nuovi era stata ripercorsa la vicenda della mancata considerazione della disponibilità all'accoglienza manifestata dal padre del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato. Giova premettere che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del Riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,

circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, dep. 16/06/1995, Tontoli ed altro, Rv 201840). In altri termini, si tratta di un controllo che deve verificare che la motivazione sia: 1) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudice ha posto a base della decisione adottata; 2) non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziata da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; 3) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; 4) non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudice e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile dinanzi alla Corte di Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e non possono accogliersi le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, almeno in parte, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica.

2. Tanto premesso, va rilevato che le doglianze espresse nel ricorso non possono trovare accoglimento. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente censura la qualificazione giuridica conferita all'ipotesi criminosa contestata, confutando che potesse ravvisarsi un tentato omicidio in luogo di mere lesioni personali ponendo in dubbio la ricostruzione dei fatti basata sulle dichiarazioni della persona offesa, nelle quali vi sarebbero discrasie non secondarie con quanto rammentato dalla sua compagna; peraltro, il ricorrente lamenta

l'asserita assenza di ferite alla testa, dubitando che la direzione dei colpi sferrati fosse verso il capo sostenendo che nemmeno sul viso della vittima vi fossero ferite, se non una lieve lesione alla fronte, coperta con un cerotto. Si tratta di argomentazioni infondate: il giudice, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dal ricorrente, pervenendo alla decisione in questa Sede impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita dell'insieme delle risultanze procedurali, all'esito delle quali si analizza compiutamente la condotta tenuta dal ricorrente, la reiterazione dei colpi, la direzione dei colpi stessi e le connotazioni pericolose dell'arnese brandito (nemmeno il ricorso nega che il ricorrente abbia sferrato colpi con un una sbarra che fungeva da antifurto dell'automobile). Da questi dati il giudice aveva tratto la conclusione di un'azione diretta, in modo non equivoco e con modalità idonee, a cagionare la morte della persona offesa: dallo stesso ricorso emerge che la persona offesa recava una ferita sul viso e le lesioni cagionate al braccio della vittima vengono descritte correttamente come lesioni da difesa contro i colpi sferrati con un bloccasterzo di metallo, dal che veniva desunta la direzione dei colpi verso il capo della persona offesa. Il fatto risulta adeguatamente inquadrato in termini di tentato omicidio, in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla luce del fatto che la dinamica ricostruita senza balzi logici. Come è noto, la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (per come vorrebbe invece il ricorrente): così opinando infatti, l'azione per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi con riferimento alla situazione che si presentava all'agente al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la idoneità degli atti in funzione omicidiaria. Dal punto di vista soggettivo, l'anímus necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: basti pensare alla potenzialità offensiva dell'attrezzo utilizzato, alla distanza ravvicinata da cui fu colpita la vittima, alla forza impressa ai colpi, al numero di essi ed alla direzione degli stessi, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta volontà diretta di uccidere (Sez. 1, n° 32851 del 10.06.2013, Rv 256991). Ogni altra considerazione del ricorso (relativa all'esame delle dichiarazioni raccolte e della

ricostruzione dei fatti parzialmente differente) si risolve in una non accettabile sollecitazione rivolta al Giudice della legittimità a sostituire il proprio apprezzamento di merito alla valutazione, dello stesso genere, già effettuata in maniera completa e plausibile nella sede competente e pertanto non ulteriormente sindacabile. Il Tribunale non ha mancato di rimarcare tutti gli elementi di fatto sopra riassunti e ritenuti tali da giustificare pienamente e senza dubbi la conclusione prima indicata. Nel constatare la predisposizione di una motivazione completa, logica e plausibile, il compito di questa Corte non può che arrestarsi essendo doveroso rilevare che non le è demandato di valutare nuovamente emergenze istruttorie che hanno formato oggetto di considerazione debita da parte del Tribunale e che non potrebbero trovare apprezzamento da parte di questa Corte neppure se fossero idonee a condurre, nella prospettiva del ricorrente, ad una interpretazione alternativa dei fatti. In tema di vizi della motivazione, infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Rv 215745).

3. Ad analoghe conclusioni si deve giungere in relazione al tema della motivazione circa la scelta della misura cautelare inframuraria, oggetto del secondo motivo di ricorso, a mente del quale era mancata adeguata considerazione circa la distanza temporale dai fatti e la mancanza di altre segnalazioni negative a carico del ricorrente nel frattempo, tanto da far pensare ad una prognosi basata sulla sola gravità del reato contestato. Reputa invece il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa che, come tale, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità: i giudici di merito hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione di elementi di fatto analizzati in logica successione affrontando parametri di carattere concreto, e perciò con riferimento a condizioni e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità di una reiterazione criminale (la violenza manifestata per un episodio banale, le patologie psichiatriche denotanti un disturbo in personalità fobico-ossessiva, la sussistenza di procedimenti penali a suo carico, la

mancanza di adeguata capacità di autocontrollo) Non può accogliersi, quindi, la prospettazione del ricorso di una incompletezza della motivazione sul tema della misura cautelare applicata: non risponde al vero che l'ordinanza impugnata abbia malamente interpretato gli elementi indizianti, ma anzi è presente in essa anche una analisi delle ragioni per le quali una misura meno gravosa non avrebbe prodotto effetti positivi. Occorre ribadire che, in tema di esigenze cautelari, il requisito della "attualità" non può certo essere equiparato alla "imminenza" del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare; l'ordinanza impugnata ha rammentato le emergenze coerentemente rappresentate e le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, oltre che la disamina del peculiare contesto in cui la stessa è maturata ed ha prodotto i suoi effetti. Si tratta di una decisione che ha fatto corretto governo dei principi in materia: gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti; il codice di rito non impedisce infatti di valutare la necessità di impedire azioni lesive di interessi protetti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante. Ed invero la valutazione negativa della personalità di un indagato può desumersi da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod.pen., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto, come ha fatto l'impugnata ordinanza, con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che, in tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto. (Sez. 6, Sentenza n. 12404 del 17/02/2005, Rv 231323; Sez. 2, n. 18290/2013).

4. L'ultima doglianza del ricorrente attiene alla contestata mancata considerazione di una dichiarazione di disponibilità del padre del ricorrente ad ospitare il medesimo, atto che

non risultava trasmesso al Tribunale, il quale non aveva adeguatamente considerato l'ipotesi di arresti domiciliari.

L'argomentazione va respinta poiché, in ogni caso, quella dichiarazione attiene ad un dato non decisivo: infatti, la ratio decidendi del Tribunale in ordine alla scelta della misura non era basata sulla possibilità di accogliere il ricorrente in un domicilio privato, bensì si fondava sulla inidoneità contenitiva degli stessi arresti domiciliari. L'ordinanza censurata, infatti, aveva considerato un procedimento penale per evasione già gravante sul ricorrente e le patologie psichiatriche dalle quali era affetto, traendone una valutazione - non erronea né illogica - di mancanza di quella adeguata capacità di autocontrollo che è alla base della valutazione di idoneità e sufficienza degli arresti domiciliari. Questo è stato il nucleo centrale della decisione, rispetto alla quale la disponibilità all'accoglienza del padre del ricorrente si rivela non conclusiva e quindi non rilevante in questa sede.

5. Il ricorso va dunque rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp.att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 24 giugno 2020.

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6998 Anno 2020

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udienza: 17/01/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MAGISTE 2 S.R.L.

MAGISTE 3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

MAGISTE INTERNATIONAL S.R.L.

MAGISTE HOLDING S.R.L.

TRADER S.R.L.

RICUCCI STEFANO nato a ROMA il 11/10/1962

RICUCCI EDOARDO nato a ROMA il 30/04/1993

FERRACCI GINA nato a ZAGAROLO il 06/06/1937

avverso l'ordinanza del 24/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.

uditi i Difensori: L'avv. BIFFA MASSIMO in difesa di RICUCCI STEFANO, RICUCCI EDOARDO e FERRACCI GINA e l'avv. DI CIOMMO FRANCESCO, in difesa di MAGISTE 2 S.R.L., MAGISTE 3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, MAGISTE INTERNATIONAL S.R.L., MAGISTE HOLDING S.R.L. e TRADER S.R.L. insistono per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Aldo Braghiroli, nella qualità di legale rappresentante protempore della Magiste 2 s.r.l., nonché della Magistae 3 s.r.l. in liquidazione, Magiste International s.r.l., Magiste Holding s.r.l. e Trader s.r.l., quali terzi interessati, ricorre per cassazione e per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 24/9/2019 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio adottato dal P.M. presso il Tribunale di Roma in data 22/1/2019, nell'ambito del procedimento penale che vede Edoardo Ricucci, Stefano Ricucci e Gina Ferracci indagati per il delitto di falsa testimonianza.

1.1. Al riguardo, nel dedurre la violazione degli artt. 125 e 253 cod., proc. pen., lamenta come l'ordinanza impugnata non si fosse attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento di questa Corte, a mente della quale non può ritenersi legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, un'indiscriminata acquisizione dell'intero

contenuto del sistema informatico, dovendo, salve determinate e giustificate condizioni, il computer essere sottoposto ad una perquisizione mirata, al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, pena la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Il sequestro, esteso dalla P.G. all'intero sistema informatico e relativi supporti e non limitato a quegli elementi in ipotesi dimostrativi dell'esistenza di contatti tra gli indagati di falsa testimonianza e gli imputati del processo per corruzione, aveva finito per consentire alla P.G. l'acquisizione di tutti i dati informatici rinvenuti all'interno del computer siti negli uffici delle società ricorrenti, con conseguente grave violazione dei diritti alla privacy, alla riservatezza e al segreto industriale ed assumendo, quindi, finalità esplorativa. Né poteva porsi rimedio alla dedotta violazione di legge richiamando la sopravvenuta carenza di interesse, come affermato dall'ordinanza impugnata, sul rilievo che gli apparecchi informatici erano nelle more stati restituiti, in quanto la permanenza del vincolo reale sul contenuto oggetto di duplicazione non elimina il pregiudizio, poichè incidente sul dato informatico, il quale costituisce una realtà differente dal contenitore e quindi suscettibile ex se di sequestro, nonché su diritti certamente meritevoli di tutela quali quello alla riservatezza e al segreto (rapporti con i partners commerciali, con i professionisti, con le imprese concorrenti ovvero concernenti progetti di sviluppo commerciale e/o finanziario delle imprese stesse) o alla difesa (documenti utili alla difesa del Ricucci Stefano nell'ambito del procedimento penale che lo vede indagato per corruzione in atti giudiziari).

L'ordinanza impugnata, pertanto, attraverso l'escamotage del riferimento alla carenza di interesse aveva aggirato l'obbligo incombente sul giudice del rinvio di vagliare e pronunciarsi sulla legittimità del sequestro e, in particolare, sulla tematica della riservatezza dei dati contenuti all'interno degli apparecchi informatici sequestrati.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, ricorrono per cassazione anche Stefano e Edoardo Ricucci e Gina Ferracci, a mezzo del difensore e quali indagati nell'ambito del procedimento falsa testimonianza in relazione al quale è stato emesso il decreto di sequestro del P.M.

Richiamate interamente le doglianze avanzate dalle società, si evidenzia altresì come Stefano Ricucci, quale imputato nell'ambito di processo pendente, fosse portatore di un interesse concreto ed attuale, pur in costanza di restituzione, ad una pronuncia sul

contenuto di quanto sequestrato, poiché presenti documenti attinenti alla sua difesa processuale, per come evidenziato alla stessa P.G. in sede di esecuzione del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati per sopravvenuta carenza di interesse.

3.1. Il dissequestro dei supporti, documentali ed informatici acquisiti, nella loro materialità, in forza di un decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero, impone talune valutazioni riguardo il petitum e la causa petendi del ricorso in disamina, al fine di verificarne l'ammissibilità. Il tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è stato affrontato e unitariamente risolto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, in presenza di un contrasto giurisprudenziale che si era venuto a delineare riguardo la sopravvivenza di un apprezzabile interesse del ricorrente riguardo la delibazione di legittimità della misura, una volta realizzato il fine restitutorio.

Con la sentenza delle S.U. n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497, è stato affermato il principio per cui «È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati».

3.2. Nell'affrontare la questione ed individuare le origini del contrasto, le Sezioni unite hanno preso le mosse dalla sentenza S.U. n. 230 del 20/12/2007- dep. 2008, Normanno, Rv. 237861, che aveva condiviso il maggioritario orientamento secondo il quale la restituzione del bene priva di interesse concreto l'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, e dalla pronuncia S.U. n. 18253 del 2008, Tchnil, Rv. 239397, che aveva sottolineato l'autonomia del provvedimento acquisitivo della copia rispetto al sequestro probatorio ed affrontato l'ulteriore aspetto relativo all'eventuale permanenza, a fronte dell'avvenuta restituzione, di un interesse ad impedire comunque l'ingresso della copia nel patrimonio probatorio utilizzabile, cosicché l'eventuale

annullamento del sequestro all'esito dell'esame travolgerebbe il presupposto di validità del conseguente provvedimento di acquisizione probatoria, rendendolo a sua volta invalido. Tale ultima pronuncia aveva rilevato come, anche a voler riconoscere una dipendenza tra sequestro probatorio ed estrazione di copia tale da comportare una propagazione della nullità del primo alla seconda, dovesse volgersi l'attenzione al fatto che il riesame proposto con un sequestro ancora in atto rispondesse all'interesse, immediato ed attuale, alla restituzione, il che non avviene con riferimento alle copie estratte, delle quali non è in atto l'utilizzazione, la quale non è neppure certa, dipendendo dalla strategia delle parti nel successivo giudizio e dalle decisioni del giudice del processo, che non sarebbero, peraltro, in alcun modo condizionate dall'esito del giudizio incidentale del riesame.

3.3. Siffatto orientamento è stato seguito nella giurisprudenza successiva (ex multis Sez. 2, n. 29019 del 30/06/2010, Fontana, Rv. 248143; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251; Sez. I, n. 43541 del 08/10/2013, Poltrone, Rv. 257357; Sez. 3, n. 27503 del 30/05/2014, Peselli, Rv. 259197; Sez. 3, n. 24928 del 25/09/2014, Cenni, non mass.), mentre altre decisioni se ne sono discostate, valorizzando la natura del dato informatico (Sez. 3, n. 38148 del 23/6/2015, Rv. 265181; Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rv. 264093). Rilevando come il trattenimento della copia possa determinare la sottrazione all'interessato dell'esclusiva disponibilità di informazioni, in considerazione della capacità di memorizzazione indiscriminata del computer e della verifica del necessario requisito di proporzionalità della misura, anche alla luce di quanto disposto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, e richiamando i contenuti degli artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1-bis, cod. proc. pen., che tale legge ha introdotto, la sentenza Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093, ha individuato il dato informatico come oggetto del sequestro, riconoscendogli la qualifica di "cosa", trovando conferma a tale assunto nel disposto degli artt. 635-bis e 635-ter cod. pen., nonché in quelle disposizioni del codice di rito che a tale dato attribuiscono un valore del tutto assimilabile a quello di un oggetto "fisico" (artt. 248, 254, 254-bis, 256, 260 cod. proc. pen.). Ha poi rilevato come la sostanziale identità tra originale e copia, significativamente individuata, nel linguaggio comune, come "clone", non consentirebbe di ritenere che vi sia stata un'effettiva restituzione di quanto in sequestro quando l'interessato sia stato comunque privato del valore in sé del dato, rappresentato dalla sua esclusiva disponibilità; privazione

considerata sul piano di un diritto sostanziale e non considerata, invece, quanto al semplice interesse a che la data cosa non faccia parte del materiale probatorio.

Altra decisione (Sez. 3, n. 38148 del 23/6/2015, Cellino, Rv. 265181) aveva evidenziato la «assoluta peculiarità della nozione di documento informatico/dato informatico» e, richiamando le argomentazioni sviluppate nella sentenza Rizzo, aveva riconosciuto la sussistenza di un interesse attuale a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro in quanto la restituzione dei supporti di archiviazione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, non comporta il venir meno del vincolo (ad essa si è successivamente conformata Sez. 5, n. 25527 del 27/10/2016, dep. 2017, Storari, Rv. 269811). Su una posizione intermedia si era collocata, invece, una successiva pronuncia di questa Sezione (Sez. 2, n. 40831 del 09/09/2016, Iona, Rv. 267610) che, pur seguendo il solco tracciato dalla sentenza Tchmil, aveva riconosciuto, tenendo conto delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza Rizzo, la permanenza di un interesse all'impugnazione quando sia dimostrato il valore autonomo dei dati copiati, perché il trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione, risolvendosi in un vero e proprio "sequestro di informazione", autonomamente apprezzabile.

3.4. Nel delineato contesto, le Sezioni Unite Andreucci hanno ricostruito la natura del "dato informatico" nel più ampio concetto di "sistema informatico", come definito dalla Convenzione di Budapest, ratificata dalla legge n. 48 del 2008 nei termini di «qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati», richiamando alla necessaria distinzione tra "contenitore" e "contenuto" ai fini della valutazione dell'oggetto del provvedimento di sequestro, e ribadendo come anche la componente software di un sistema informatico, avendo una sua consistenza compiutamente individuabile, possa pacificamente ritenersi suscettibile di sequestro (come peraltro già riconosciuto, con riferimento a "siti web" o singole "pagine telematiche", da S.U. n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264089), seppure con le specifiche modalità dettate dalla legge. Nella delineata prospettiva, le Sezioni Unite hanno richiamato la definizione di "documento informatico" contenuta nell'art. 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti») già

in precedenza declinata, sotto diversa forma, dapprima dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e, successivamente, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3.5. Hanno, quindi, evidenziato come oggetto di sequestro possa essere il dato informatico ex se, "la cui peculiarità è data esclusivamente dalle sue caratteristiche fisiche e dalle modalità di conservazione e di elaborazione, mentre non si rilevano notevoli differenze rispetto al contenuto, quando rappresentativo di fatti, atti, idee, sequenze di espressioni, etc., il quale può essere conservato anche altrove, ad esempio sulla carta", ponendo tale definizione in correlazione con il rapporto esplicativo adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (punto 197), secondo cui il termine "sequestrare", in base alla convenzione «significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni. "Sequestrare" include l'uso o il sequestro di programmi necessari ad accedere ai dati che si stanno sequestrando. Allo stesso modo in cui si usa il termine

tradizionale "sequestrare", il termine "assicurare in modo simile" è incluso per indicare gli altri modi nei quali i dati intangibili possono essere portati via, resi inaccessibili o il suo controllo e in altro modo escluso per il sistema informatico», come, peraltro, confermato dalle modifiche apportate al codice penale ed al codice di rito con la menzionata legge n. 48 del 2008, che fanno riferimento a dati, informazioni e programmi nella loro essenza fisica e senza riguardo ai contenuti, prevedendo la possibilità di ricercarli mediante perquisizione del sistema informatico o telematica che li potrebbe contenere.

3.6. Si è, inoltre, sottolineata la sostanziale identità tra l'estrazione della copia dei dati informatici ed il sequestro, richiamando la distinzione tra "documento informatico" e "documento analogico" di cui all'art. 1 d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), con la precisazione secondo cui riguardo ai dati ed ai sistemi informatici possono verificarsi diverse situazioni, rispetto alle quali il sequestro probatorio, secondo le diverse necessità, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero "recipiente" di informazioni, con diversa declinazione dell'interesse ad ottenere la restituzione a seconda che il vincolo riguardi il dato ex se, nella sua portata rappresentativa, o il supporto che lo contiene, nel senso che solo ove il documento, sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il proprio valore anche sulla

copia», viene in gioco l'interesse alla «disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo"», poiché esso non verrebbe meno con la mera restituzione fisica di quanto oggetto di sequestro. Si è, pertanto, affermato come, in tale ultimo caso, la restituzione non possa considerarsi risolutiva dell'interesse, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto, da valutare in una dimensione sotto più profili convenzionalmente orientata (Corte EDU 7/6/2007, Snnirnov c. Russia, nonché Corte EDU 19/6/2014, Draghici c. Portogallo; (Sez. 6, n. 24617 del 2015, Rizzo, cit., richiama Corte EDU, Grande Camera, 14/9/2010, Sanoma Uitgevers, B.V.

contro Paesi Bassi, ma v. anche Corte EDU 19/1/2016, Gulcu c. Turchia, Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; 2/4/2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia). Nella delineata prospettiva, è stato rimarcato come debba trattarsi, in ogni caso, di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti all'indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni, affermandosi il principio per cui "E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati".

4. Alla luce degli evidenziati principi, va rilevato come, nel caso in esame, se i ricorrenti hanno ampiamente e fondatamente censurato le modalità esecutive del sequestro, contestando il rapporto di adeguatezza e proporzione tra i reperti appresi, nella loro portata ontologica e materiale, e le finalità probatorie, non risulta, invece, dedotto, in seguito al dissequestro, quell'interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute" nei documenti e nei supporti informatici che, solo, giustifica la sopravvivenza di una posizione giuridica tutelabile, all'esito della disposta restituzione.

4.1. Nelle memorie depositate all'udienza del 24/9/2019 in sede di giudizio di riesame conseguente all'annullamento con rinvio, i ricorrenti, infatti, si sono limitati a (ri)affermare la permanenza di un interesse all'impugnazione, fondandolo sulla perdurante aspettativa alla valutazione di legittimità del sequestro. Siffatta prospettazione non può, tuttavia, ritenersi rispondente allo standard sopra declinato, né l'interesse, come qualificato, può ritenersi implicitamente evincibile dalle censure che attengono il fumus della disposta cautela dedotte nei ricorsi precedenti, in quanto è proprio in riferimento alle copie estratte - di cui è solo eventuale l'utilizzazione - che il predetto interesse doveva essere rappresentato ai fini del riesame della misura in termini di lesione dalla indisponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo, e che non può essere ravvisato nel mero ottenimento di una pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare (Sez. 6, n.13306 del 22/02/2018, Riccio, Rv. 272904; Sez. 5, n. 13694 del 15/2/2019, Rv. 274975). Né l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'esclusiva disponibilità dei dati di cui è stata effettuata copia forense può trarsi dalle doglianze manifestate dai ricorrenti in sede di esecuzione del sequestro; queste avrebbero dovuto formare oggetto o di specifico motivo del primo ricorso, ovvero essere postulate nei motivi aggiunti che le parti hanno presentato nel corso dell'udienza del 24/9/2019, in quanto successiva all'intervenuto dissequestro. Con la conseguenza che non essendo dette censure state proposte in sede di rinvio dinanzi al Tribunale del riesame, non possono per la prima volta dedursi formalmente in questa sede.

L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, sottraendosi ai vizi di legittimità paventati.

4.2. Il rilievo della carenza di interesse assorbe e preclude la disamina delle ulteriori questioni prospettate con i ricorsi, mentre il regime di utilizzabilità, a fini probatori, delle copie estratte potrà essere utilmente censurato ove ne venga, in concreto, fatto uso dinanzi al giudice competente.

5. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17/1/2020

Il consigliere estensore

Giovanni Ariolli

Il Presidente

Ugo De Crescenzo

Penale Sent. Sez. 3 Num. 10485 Anno 2020

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 21/02/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da Di Vittorio Luis, nato in Francia il 18/02/1999 De Martino Gianluca, nato a Barletta il 12/07/1993, *omissis [...]*, nato a Barletta il 04/05/1994 avverso l'ordinanza del 08/10/2019 del Tribunale della Libertà di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. Michele Cianci del foro di Trani e avv. Pasquali Dellisanti del foro di Barletta, in sostituzione dell'avv. Marco Gallina, del foro di Brescia, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Brescia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Gianluca De Martino, *omissis [...]* e Luis Di Vittorio e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia che, dichiaratosi competente, aveva applicato ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., loro contestato perché, con la partecipazione di altri soggetti non identificati, con i nickname di Vladimir Putin di Emmanuel Macron (in qualità, rispettivamente, di amministratore e moderatore), mediante: l'apertura della piattaforma denominata "Berlusconi Market", attiva nel cd. Dark Web; la gestione di un market on line attraverso la fornitura del servizio ecommerce per l'offerta in vendita - attraverso le varie sezioni di cui si compone la piattaforma - di sostanza stupefacente, dati finanziari abusivamente sottratti, documenti di identità

contraffatti, prodotti industriali contraffatti, armi da sparo anche da guerra ed esplosivi; la cura programmazione dell'interfaccia grafica della Home e della bacheche dei cd. vendor, la gestione delle iscrizioni dei vendor, la pubblicazione e cancellazione dal pannello dedicato agli annunci di vendita, la gestione e il controllo contabile del wallet Bitcoin e dei depositi a garanzia cd. Escrow (derivante dai profitti costituiti da le quote di iscrizione e dalla percentuale sui corrispettivi degli scambi), l'offerta di supporto tecnico sistematico ai vendor mediante la gestione delle richieste di "apertura di tickets", la gestione delle dispute tra i vendor; si associavano fra loro allo scopo di consumare una serie indeterminata di delitti in concorso exisp4=1;cer=1D, quali il contrabbando di armi, lo spaccio di sostanza stupefacente, la vendita di monete contraffatte, la ricettazione consumata mediante l'offerta in vendita di carte contraffatte, documenti di identità contraffatti, di codici e credenziali relativi a carte di credito o home banking carpiri mediante l'accesso abusivo a sistemi informatici, tutti delitti aggravati dalla transazionalità della condotta; tutti e tre con il ruolo di promotori ed organizzatori dell'associazione ovvero di comuni detentori delle credenziali di gestione del market quali "admin" alias Vladimir Putin. In luogo sconosciuto dal 2017 con condotta permanente ancora in corso.

2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per il tramite dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale cautelare ha escluso la connessione tra i reati di detenzione di armi e di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rispettivamente contestati al De Martino e a *omissis* [...] - nei cui confronti è stata disposta, dall'autorità giudiziaria di Trani, la custodia cautelare in carcere per detti reati - e il delitto ex art. 416 cod. pen., non ravvisando l'identità soggettiva degli autori. Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che la connessione tra il reato di detenzione di armi e il reato associativo emergerebbe proprio dal provvedimento applicativo della misura cautelare in esame, nella parte in cui si dà atto che la piattaforma on line "Berlusconi Market" fu attivata al fine di commettere una serie di reati, tra cui quelli in materia di

armi e di stupefacenti; a ciò si aggiunge che il De Martino, in sede di convalida dell'arresto presso il G.i.p. di Trani, ha affermato di avere acquistato le armi giocattolo su internet. Quanto al reato in materia di droga, proprio l'accusa avrebbe ravvisato un legame teleologico ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. tra il reato associativo e quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, tanto più che lo stupefacente sequestrato a *omissis* [...] fu, in un primo tempo, acquistato attraverso internet per poi essere rivenduto attraverso la piattaforma "Berlusconi Market". Aggiungono i ricorrenti che, al fine della configurabilità della connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è necessario che vi sia identità soggettiva tra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine purché risulti accertato il legame finalistico tra i due reati, come affermato da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017 - dep. 24/11/2017, G, Rv. 271223, secondo cui ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett.c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di inosservanza della legge penale, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale. Assumono i ricorrenti che il compendio indiziario non avrebbe raggiunto una soglia di gravità tale da giustificare l'adozione della custodia cautelare in carcere poiché estremamente contraddittorio. Invero, dal provvedimento genetico emergerebbe che dietro al nickname "Vladimir Putin" si celerebbero tutti gli indagati che, in qualità di amministratori, gestivano la piattaforma, mentre nell'ordinanza impugnata si identificherebbe in "Vladimir Putin" esclusivamente il Di Vittorio; inoltre trasparirebbe in modo inequivocabile che i tre indagati non potrebbero ritenersi amministratori della piattaforma on line in quanto non tutti erano in possesso delle credenziali di accesso. Quanto alla sussistenza del reato associativo, gli elementi indiziari raccolti non sarebbero sufficienti a provare che le compravendite siano effettivamente avvenute attraverso la piattaforma elettronica, ben potendo trattarsi di millanterie, né tantomeno sarebbe agevole individuare chi tra gli indagati abbia assunto il ruolo organizzativo, considerando che De Martino e *omissis* [...], al più sarebbero meri venditori, celati dietro lo pseudonimo "g00d00".

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale. Sostengono i ricorrenti che le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte mediante l'applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, accompagnata da una serie di accorgimenti, tra cui il divieto di detenere telefoni cellulari. Peraltro, tenendo conto del reato contestato nell'imputazione provvisoria (punito con la reclusione da tre a sette anni) e della riduzione di pena per la scelta di un rito premiale, avendo la difesa preannunciato la richiesta di giudizio abbreviato, gli indagati potrebbero beneficiare delle sospensione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Il primo motivo è infondato.

3. Invero, appare del tutto corretta la conclusione a cui è pervenuto il G.i.p. del Tribunale di Brescia (p. 37 dell'ordinanza genetica), avallata dal Tribunale cautelare, secondo cui, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, occorre prendere le mosse dagli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., e non, come pretendono i ricorrenti, dall'art. 16 cod. proc. pen. Come rilevato dai giudici del merito, anche per la peculiarità delle connotazioni dell'associazione come sopra descritte, trova applicazione il criterio residuale previsto dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente individuazione della competenza in capo all'autorità giudiziaria di Brescia, che per prima ha proceduto a iscrivere la notizia di reato, dal momento che non possono applicarsi, per un verso, il criterio generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen., non essendo emerso alcun elemento che consenta di individuare il luogo in cui il sodalizio si è costituito o dove si è manifestato per la prima volta, e, per altro verso, nemmeno le regole suppletive dettate, in via gradata, dall'art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., essendo ignoto l'ultimo luogo in cui si è concretata la condotta associativa e non essendovi coincidenza tra la residenza del Di Vittorio (ricadente nel circondario del Tribunale di Bari) e quella degli altri indagati (ricadente nel circondario del Tribunale di Trani).

4. Nemmeno la competenza territoriale può essere determinata ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. in considerazione dell'asserita connessione del presente procedimento con

quelli incardinati davanti all'autorità giudiziaria di Trani, la quale in data 22 maggio 2019 ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico, rispettivamente, del De Martino per il delitto di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, in relazione alla detenzione e al porto nella propria autovettura di due armi comuni da sparo, e deper il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla detenzione, presso una cassaforte ubicata in un garage nella sua disponibilità, di 332 gr. Di cocaina e presso la propria autovettura di 19 buste postali che risultavano contenere sostanza stupefacente. Invero, si osserva, in punto di fatto, che lo stesso G.i.p. del Tribunale di Brescia ha ritenuto, allo stato, assente alcun legame tra i fatti contestati nel presente processo e quelli pendenti avanti all'autorità giudiziari di Trani, essendo emerso che i due avevano utilizzato l'amministrazione del vendor gO0d00 "per lo svolgimento di un'autonoma attività di traffico di stupefacenti (però svolta sempre tramite la piattaforme di vendita operanti nel Dark Web, compreso lo stesso Berlusconi Market)" (p. 38 dell'ordinanza genetica).

5. In ogni caso, a tutto concedere si sarebbe in presenza della commissione di reati scopo rientranti nel programma associativo, e, quindi, non in un caso - come ipotizzato dai ricorrenti - di connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che dà rilevanza al fatto che "se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri", bensì dell'ipotesi di cui alla lett. b), trattandosi di "persona imputata di più reati commessi (...) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

A tal proposito, va richiamato il principio, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018 - dep. 21/12/2018, PMT C/ Binaco, Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017 - dep. 05/04/2017, Bilalaj, Rv. 269960).

E, nel caso di specie, non vi è dubbio che gli episodi da porre eventualmente in continuazione non riguardano i medesimi indagati.

6. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e fattuale.

6.1. I ricorrenti, infatti, omettono un effettivo confronto critico con l'approfondita e analitica disamina compiuta dal G.i.p. in relazione alla gravità indiziaria del delitto associativo, a cui sono dedicate le pagine da 2 a 36 – poi ripresa e sintetizzata dal Tribunale cautelare (p. 2-8) -, in cui vengono dettagliatamente ricostruite le fasi della complessa e articolata indagine, che vede al centro dell'attenzione investigativa un sito di e-commerce denominato Berlusconi Market, creato nel 2017, sul quale viene posta in vendita materiale illecito di varia natura (sostanze stupefacenti, armi, software dannosi, dati finanziari rubati, armi da sparo ed esplosivi, ecc.). In particolare, come rilevato dal Tribunale cautelare, un agente sotto copertura fu autorizzato a creare un account sulla piattaforma Berlusconi Market e a concludere quattro diversi acquisti simulati di stupefacente che, grazie all'individuazione delle cassette di invio della posta in Barletta e all'installazione, nei pressi di due cassette postali, di telecamere di controllo, si giunse ad identificare dapprima *omissis* [...] Mastercoin, società operante nel settore delle cripto valute, quindi il di lui cugino, Gianluca De Martino, titolare proprio della Mastercoin. In seguito furono attivate intercettazioni sia telefoniche che ambientali, da cui emerse pacificamente che i due erano coinvolti nell'attività illecite gestite attraverso la piattaforma in esame, tra cui il traffico di sostanze stupefacenti compiuto dal vendor gO0d00 (cfr. conversazione ambientale n. 78 del 16/05/2019, ore 13 riportata, per le parti salienti, nella corposa nota 6 a p. 3 e n. 53 del 15/05/2019, riportata alla p. 4-5). Emblematico è un passaggio della conversazione del 15 maggio, da cui, per bocca de *omissis* [...], emerge come la piattaforma Berlusconi Market fosse utilizzata per la vendita di svariate categorie di merce illecita: "se mi devono condannare per tutti i crimini che ho fatto, devono prendere la chiave e la devono buttare! Sostituzione di persona, documenti falsi, spaccio internazionale, tutto! Cosa non ho fatto". A seguito di ciò, in data 19 e 20 maggio furono effettuate a carico dei due perquisizioni che portano al sequestro, tra l'altro, di sostanza stupefacente e di due pistole, fatti per i quali, come si è detto, i due furono arrestati e sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere. Ciò dimostra, a differenza di quanto opinato dai ricorrenti, che la messa in vendita di materiale illegale sulla piattaforma Berlusconi

Market non fosse affatto una mera millanteria, in quanto gli indagati erano effettivamente in grado di procurarsi ciò che veniva offerto, come peraltro dimostrato da un'immagine e da un video trasmessi da *omissis* [...] al De Martino, in cui si dà conto del volume di affari alquanto elevato relativo a tutte le transazioni illecite avvenute nell'ultimo anno. In seguito, come rilevato dal Tribunale cautelare, dallo smartphone in uso a Di Martino furono estrapolati alcuni messaggi whatsapp con tale Luis, poi identificato nel Di Vittorio, soggetto iscritto alla facoltà di ingegneria informatica di Torino. Orbene, come osservato dal Tribunale cautelare, dalla mole delle conversazioni intercettate, ampiamente riportate nel provvedimento impugnato (p. 5 e 6), e in relazione alle quale i ricorrenti non prendono posizione, è emerso che i tre indagati operassero in termini paritari, essendo sodali nella gestione della piattaforma in questione, come risulta dalle conversazioni che rendono inequivoca l'interscambiabilità dei tre con facile transfer delle credenziali in campo all'uno o all'altro (cfr. le conversazioni indicate nelle note 8 e 9 delle p. 5 e 6).

6.2. Correttamente è stata perciò ravvisato il *fumus del delitto* in esame, sul presupposto che l'allestimento di un sito di "black market" e la sua gestione sono indicativi dell'esistenza di un programma criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati e, di conseguenza, della sussistenza di un sodalizio ex art. 416 cod. pen.

7. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

7.1. Dando un ordine logico alle questioni dedotte dai ricorrenti, in primo luogo è manifestamente infondata la prospettazione secondo cui, essendo la pronosticabile in caso di condanna una pena contenuta nel limite di tre anni, non potrebbe essere disposta la custodia in carcere, attesa anche l'eventuale definizione del processo con rito abbreviato. Va ricordato che, in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa (Sez. 6, n. 47302 del 05/11/2015 - dep. 30/11/2015, PM in proc. Speciali, Rv. 265339; Sez. 4, n. 13025 del 26/03/2015 - dep. 27/03/2015, Tengo, Rv. 262961).

Orbene, è del tutto evidente che, in sede di applicazione della misura, il G.i.p. non può certo tener conto della richiesta, da parte dell'indagato, di riti alternativi, trattandosi di

una circostanza del tutto eventuale ed ipotetica, che, quindi, esula dagli elementi valutabili ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

7.2. Manifestamente infondato è l'altro profilo dedotto, con cui si censura il giudizio di adeguatezza della misura. Il Tribunale cautelare ha correttamente osservato che, in considerazione della natura e delle modalità del reato come concretamente contestato, una misura meno affittiva non sarebbe idonea a preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto, come rilevato dal G.i.p., che, sulla base dell'annotazione del Nucleo speciale tutela privacy e frodi della g.d.f. di Roma del 13/09/2019, la piattaforma Berlusconi Market sia ancora attiva, e che i ricorrenti, dotati di specifiche competenze informatiche, non abbiano voluto rivelare agli inquirenti le credenziali di accesso a detta piattaforma, credenziali che, quindi, potrebbero continuare ad utilizzare anche in regime di arresti domiciliari mediante tramite computer o anche smartphone, strumenti facilmente reperibili anche in ambiente domestico.

8. I ricorsi devono perciò essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso il 21/02/2020.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26531 Anno 2020

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: CERRONI CLAUDIO

Data Udienza: 10/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da Vela Carmine, nato a Napoli il 05/07/1960 avverso l'ordinanza del 23/12/2019 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 23 dicembre 2019 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Carmine Vela, indagato quale promotore e costituente di sodalizio criminoso dedito alla commissione di più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché per la realizzazione di più reati-fine della predetta associazione, nei confronti dell'ordinanza del 29 novembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in forza della quale era stata disposta a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo di ricorso l'indagato ha lamentato vizio motivazionale in ordine alla specifica doglianza circa le esigenze cautelari sottese alla misura. In particolare, quanto alla sussistenza di elementi idonei a ritenere il venir meno del vincolo associativo nei confronti del sodalizio criminoso, era emerso in via documentale che lo stesso indagato si trovava stabilmente in Svizzera almeno dal 21 aprile 2019, come era dimostrato dalla documentazione dimessa in relazione tanto al certificato di dimora nel comune elvetico di Alto Malcantone quanto al possesso di ulteriori tessere e schede telefoniche svizzere, che dimostravano che colà l'indagato si trovava almeno da un anno prima del suo arresto, avvenuto il 4 dicembre 2019, e ciò in

coerenza con le emergenze cronologiche delle ipotesi di reato contestate all'indagato. Al riguardo, il Tribunale della libertà si era limitato ad escludere la rilevanza della documentazione prodotta, omettendo autonoma e coerente valutazione degli elementi adottati.

2.2. Col secondo motivo, in relazione alla decisione di non applicare una misura meno afflittiva, gli elementi adottati dovevano considerarsi idonei a superare la presunzione, relativa, dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere. In proposito, il provvedimento impugnato si era limitato a fare riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, mentre era stata dimostrata la recisione del legame del ricorrente con l'organizzazione criminale, con conseguente attenuazione delle esigenze cautelari. Né rilevava al riguardo, quanto all'adeguatezza della misura, un lontanissimo precedente del 1987 relativo ad un reato contro il patrimonio.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

4.1. I due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.

4.1.1. Al riguardo, non contestati essendo i gravi indizi di colpevolezza tanto in relazione al reato associativo che ai reati fine di cui all'imputazione, è stato già osservato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). In specie l'imputazione, che non è stata oggetto di specifica censura in questa sede cautelare, reca - quanto al reato associativo - una contestazione aperta nell'attualità. Allo stesso tempo, ed anche a prescindere dal mero richiamo operato dal ricorrente a documentazione che sarebbe stata oggetto di sequestro in corso di procedimento ma che in ogni caso non è stata prodotta avanti a questa Corte di legittimità, la prova del venire meno del legame

associativo, e soprattutto - per quanto interessa - delle stesse esigenze cautelari connesse, è stata affidata alla dichiarata risalente residenza svizzera del ricorrente, nei termini già richiamati sub 2.1..

4.1.2. In proposito si presenta corretto il rilievo del provvedimento impugnato, che al riguardo ha sottolineato l'inidoneità di detto trasferimento di residenza, quand'anche provato, a fare venire meno il regime presuntivo applicabile a carico dell'odierno ricorrente.

4.1.3. Dallo stesso tenore del ricorso si può desumere infatti che il trasferimento in Svizzera si sarebbe concretizzato nella residenza in località elvetica comunque confinante col territorio dello Stato; al contempo va ricordato che in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Stante quindi l'applicazione del duplice regime presuntivo, atteso che non viene in discussione la gravità indiziaria, la dedotta residenza svizzera - a prescindere anche dalle richiamate peculiarità "territoriali" e proprio in ragione della stessa tipologia per così dire transazionale dei reati contestati - in sé ben poco muta in ordine al quadro processuale, come correttamente è stato rilevato dall'ordinanza impugnata, e non è in grado di positivamente superare il regime ex lege disegnato. Né il fattore temporale (cfr. ad es. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576) assume decisivo rilievo, atteso che il provvedimento impugnato ha sottolineato che il ricorrente ha rivestito "fino ad un periodo molto recente" il ruolo di organizzatore del sodalizio, e che in definitiva non è stata neppure segnalata, proprio per il rivendicato collegamento estero del ricorrente, alcuna ipotesi alternativa idonea alla tutela delle esigenze cautelari, che non possono giudicarsi superate almeno in questa fase processuale.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5.2. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 10/07/2020

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26533 Anno 2020

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udienza: 15/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da Fucigna Stefania nata a Lucca il 19/06/1976; nel procedimento a carico di Torri Guglielmo nato a Montecatini Terme il 17/08/1951; Bernardini Alessandro nato a Pescia il 12/09/1959; avverso la ordinanza del 12/12/2019 del tribunale di Pistoia; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Umberto de Augustinis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il gip presso il tribunale di Pistoia, in data 12 dicembre 2019, a fronte della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, sentite le parti all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione proposta da Fucigna Stefania, disponeva l'archiviazione del procedimento numero 4119/ 2018 e la restituzione degli atti al pubblico ministero
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso Fucigna Stefania, mediante il suo difensore, prospettando cinque motivi di impugnazione.
3. Eccepisce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale. Si sostiene che la condotta degli indagati Torri e Bernardini non potrebbe considerarsi meramente colposa e che, piuttosto, la loro condotta non escluderebbe il dolo eventuale nella causazione dell'evento. Si sottolinea come gli elementi documentali a disposizione del gip descriverebbero una condotta caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo.
4. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla cosiddetta formula di Frank e si ribadisce come le prove proposte depongano nel senso della sussistenza del dolo degli

indagati, che agirono sulla base di una situazione clinica del paziente assolutamente sconosciuta.

5. Con terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 374 bis, 483 cod. pen, ex art. 606 comma 1 lett. b) e d) cod. proc. pen. Si rappresenta come la cartella clinica e l'orario di ingresso dell'animale siano falsi e che la condotta degli indagati con riguardo ai rapporti con i carabinieri della forestale potrebbe integrare il citato reato ex articolo 374 bis cod. pen. In tale quadro troverebbe ulteriore conferma il dolo del reato rispetto alla condotta successiva all'operazione chirurgica.

6. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. Per mancata assunzione di prova decisiva. Erroneamente il giudice avrebbe ritenuto irrilevante l'esame necroscopico sulla salma dell'animale. Tale esame avrebbe rivelato come l'animale abbia subito un intervento qualificato non da Mera negligenza o imperizia bensì da dolo eventuale. Si sottolinea inoltre la necessità che i veterinari svolgessero esami pre-operatori. Si ribadisce quindi, che una corretta integrazione probatoria avrebbe chiarito al gip la sussistenza di ulteriori profili di indagine da sviluppare.

7. Con il quinto motivo deduce il vizio di erronea applicazione della legge ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata assunzione nell'udienza camerale di dichiarazioni provenienti dalla persona offesa impossibilitata a comparire per giustificato motivo. Si contesta come l'impossibilità di comparire all'udienza camerale da parte della persona offesa sia stata considerata irrilevante, con rigetto della richiesta di rinvio e si sottolinea l'importanza delle dichiarazioni della ricorrente Fucigna, che non sarebbe stata mai sentita neppure dalla polizia giudiziaria.

8. Con memoria, Fucigna Stefania mediante il suo difensore ha replicato alla memoria degli indagati, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

9. Nell'interesse degli indagati, Torri e Bernardini, è stata depositata memoria ai sensi dell'articolo 611 cod. proc. pen., con cui si è insistito affinché la corte respinga il ricorso. Si sottolinea l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, quanto alla individuazione del dolo eventuale nelle condotte degli indagati sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo del fatto. Si rappresenta, inoltre, come sia insussistente il paventato reato di falso. Quanto al terzo motivo di ricorso si osserva come all'udienza

camerale la querelante fosse assistita dal proprio legale di fiducia, così che nulla potrebbe eccepirsi in tema di violazione procedimentale oppure del giusto processo. Inoltre, si osserva come non vi sia diritto della persona offesa ad ottenere rinvii dell'udienza camerale e quindi non si possa dedurre alcuna violazione di legge. Gli indagati hanno anche replicato alla memoria di replica presentata da Fucigna Stefania. 9. Il ricorso è inammissibile.

9.1. L'art. 410-bis cod. proc. pen., è stato modificato dalla legge n. 103 del 2017 la quale ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice - disciplinante ristrette ipotesi di proponibilità del ricorso in cassazione contro l'ordinanza di archiviazione -, ed ha ridisciplinato gli esiti decisorii del procedimento di archiviazione. Esso consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari; esclude inoltre che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale strumento di impugnazione è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti - per dedurre l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019 Rv. 275723 - 01 Fascetto; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). Va aggiunto che, come già accennato, nella specie l'interessata ha proposto per il provvedimento censure di merito, che esulano quindi dall'ambito dei rilievi sottoponibili ad impugnazione.

9.2. Ne consegue che, per un principio di economia processuale debba pronunciarsi in questa sede l'inammissibilità del mezzo di impugnazione proposto, non essendovi spazio, per quanto espresso, per la sua conversione in un valido reclamo (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 31965 del 2019, Esposito, non massimata).

10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2020

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26316 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udienda: 15/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da: GAMBINI MASSIMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/11/1968 avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnata udita la relazione svolta dal Consigliere udito il Pubblico Ministero, in perso FODARONI che ha concluso chiedendo e il ricorso; e FRANCESCA PICARDI; a del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA o l'inammissibilità del ricorso.

Il Collegio in considerazione del pe durante stato di emergenza sanitaria visto l'art. 472 c. 3 cpp dispone procedersi a ode chiuse per ragioni di igiene. In difesa di GAMBINI MASSIMO è presente l'avv. Antonio Quaranta del foro di Roma quale sostituto processuale ex art. 102 cpp - giusta delega scritta - dell'avvocato GRAMENZI UMBERTO del foro di ASCOLI PICENO che si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui Massimo Gambini è stato condannato, esclusa la recidiva, alla pena (già ridotta per il rito abbreviato) di mesi 5 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione di gr. 1,1 di eroina a Marco Pignotti, in data 2 aprile 2016).

2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha detto: 1) la violazione degli artt. 157, 161, 178, lett. c, 179, 185, comma 3, 601 cod.proc.pen., essendo stata effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso o studio del difensore, a mezzo p.e.c., nonostante l'elezione di domicilio, fatta dall'imputato detenuto all'udienza di convalida dell'arresto, sia inefficace, in quanto in violazione dell'art. 161 cod.proc.pen.; 2) la violazione degli artt. 178, lett. c, 180, 185 e 442, terzo comma, cod. roc.pen. e 134 disp.att.cod.proc.pen., non essendo stata notificata la sentenza di primo gra o all'imputato,

come già dedotto in appello, con conseguente mancata decorrenza dei termini per impugnare e nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.

2. La seconda censura, avente ad oggetto la mancata notifica della sentenza di primo grado all'imputato, deve essere esaminata preliminarmente, avendo carattere pregiudiziale.

La doglianza risulta infondata, in quanto, come chiarito da Sez. U, n. 698 del 24/10/2019

cc. - dep. 13/01/2020, Rv. 277470 - 01, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non

deve essere notificata per estratto all'imputato assente {in motivazione la Corte ha

precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att.,

già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, r. 479 che, estendendo al giudizio

abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la

previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla

disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.

3. Il primo motivo, con cui si è eccepita la inefficacia dell'elezione di domicilio effettuata

all'udienza di convalida dell'arresto e la conseguente nullità della notifica del decreto di

citazione del giudizio di appello (eseguita proprio presso il domicilio eletto all'udienza di

convalida dell'arresto), è infondata.

L'art. 161 cod.proc.pen. impone al giudice, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria,

l'obbligo, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini

o dell'imputato non detenuto né internato, di invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio

per le notificazioni, ma non pone alcun divieto nei confronti del detenuto di dichiarare o

eleggere domicilio, sicché l'eventuale elezione o dichiarazione di domicilio effettuata dal

detenuto non risulta né può risultare sanzionata in termini di

invalidità/inefficacia/inutilizzabilità. Occorre piuttosto verificare se, al momento della

notifica, la dichiarazione/elezione di domicilio possa ancora ritenersi attuale ed efficace,

anche in considerazione del mutamento delle condizioni e dell'eventuale stato di

detenzione, alla luce dell'orientamento secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto

vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione,

anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 ud. d p. 22/04/2020, Rv. 278869 - 01). Al contrario la difesa ha precisato che la notifica del decreto di citazione a giudizio ha costituito una notifica nei confronti di imputato libero (v. p. 3 del ricorso). Le stesse Sezioni Unite, nella sentenza citata n. 12778 del 2020, hanno precisato "che nessuna disposizione vieta all'imputato di tenere di effettuare l'elezione (o dichiarazione) di domicilio, la quale, quindi, va considerata del tutto lecita e valida non essendo rinvenibile alcuna disposizione, né espressa né desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità", in quanto "una cosa è la dichiarazione (o elezione) di domicilio che, essendo un lecito atto di parte nessuna norma impedisce, altra e ben diversa cosa è la disposizione di legge"(art. 156 cod. proc. pen.) che, anche contro la stessa volontà dell'imputato, stabilisca, ex legge, per le ragioni di cui si è detto, che le notifiche debbano essere eseguite personalmente nel luogo dove si trova l'istituto penitenziario ove l'imputato sia detenuto". Piuttosto, dal combinato disposto degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen., è possibile desumere una norma in base alla quale l'efficacia dell'elezione (o dichiarazione) di domicilio - effettuata prima o durante la detenzione è sospesa per la durata della detenzione, ma, una volta che la detenzione cessa, riacquista vigore la regola generale della "validità" (rectius: dell'efficacia rimasta nelle more sospesa) per ogni stato e grado del procedimento, della determinazione del domicilio dichiarato o eletto.

Da tali premesse deriva che l'elezione di domicilio effettuata all'udienza di convalida dell'arresto è valida ed efficace e che conseguentemente la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato all'udienza di convalida dell'arresto non è affetta da alcun vizio, non essendo stato allegato né risultando che l'imputato si trovasse, al momento dell'esecuzione di detta notificazione, in stato di detenzione. Deve, inoltre, aggiungersi che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato ed eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 ud. - dep. 22/04/2020, Rv. 278869 - 02), non versandosi in una ipotesi di omessa notifica, e che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepiti nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di

legittimità (v. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019 ud. - dep. 18/11/2019, Rv. 278002 - 01, con riferimento alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. Nella notifica del decreto di citazione in appello) Nel caso di specie, al contrario, la nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello non è stata eccepita in appello, ma soltanto con il presente ricorso per cassazione: l'eccezione è, quindi, oltre che infondata, tardiva ed inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso va rigetto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 15 settembre 2020.

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26371 Anno 2020

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udienza: 24/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da: CARPARELLI Luigi, nato a Mesagne il 11/09/1990 avverso l'ordinanza del 06/03/2020 del Tribunale della libertà di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Cinzia Cavallo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 06/03/2020 il Tribunale della libertà di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Carparelli Luigi avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce, emessa il 31/01/2020, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso, per avere partecipato all'associazione denominata "clan Romano/Coffa", articolazione della "Sacra Corona Unita", operante nella città di Brindisi (capo 1) e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 15); benché non costituiscano titoli cautelari, è stata altresì riconosciuta la gravità indiziaria per i reati di favoreggiamento della latitanza di Romano Andrea (capo 13) e illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 41).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Carparelli Luigi, Avv. Cinzia Cavallo, deducendo tre motivi di ricorso, limitati ai soli reati associativi ed alle esigenze cautelari, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1) ed alla erronea qualificazione giuridica. Sostiene che il reato associativo sia stato affermato sulla

base del contenuto indiziario di una serie interminabile di conversazioni telefoniche intercorse tra Coffa Alessandro e altri soggetti, molti dei quali suoi familiari, nonché delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, e di alcuni "pizzini" sequestrati il 13.11.2014, attestanti le comunicazioni tra il vertice latitante del sodalizio, Romano Andrea, e i membri dello stesso. Tuttavia, la partecipazione del Carparelli sarebbe desumibile solo dalla continuità dei rapporti, dai ripetuti contatti telefonici e dalla vicinanza fisica con gli altri indagati Prete e Remitri, in ragione dello strettissimo rapporto di amicizia.

L'argomentazione del Tribunale, secondo cui Carparelli spacciava sostanze stupefacenti nell'ambito dell'associazione, tanto da recarsi agli appuntamenti per la cessione della droga, sarebbe sopravvalutata, dovendo essere contestualizzata: il Carparelli gravitava soltanto intorno ad un nucleo familiare "allargato" e "sventurato", dedito alla criminalità spicciola; sicché la sua condotta non può integrare i requisiti dell'art. 416 bis cod. pen. . Sul punto l'ordinanza impugnata si limiterebbe ad una riedizione dell'ordinanza genetica, limitandosi a riportare le conversazioni captate sull'utenza in uso a Coffa Alessandro o all'interno della sua abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari, che, tuttavia, non sarebbero significative di una stabile struttura organizzativa criminale, ma solo di rapporti tra parenti ed amici, tutti certamente protagonisti della vita criminale di Brindisi. Tanto premesso, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato i fatti in termini di associazione di tipo mafioso. L'associazione di tipo mafioso, sostiene il ricorrente, richiamando i principi giurisprudenziali affermati in materia, pretende la sussistenza di un metodo mafioso ed una reale capacità di intimidazione, anche già conseguita, di cui gli associati devono avvalersi, e tale da determinare una condizione di assoggettamento e omertà nel territorio ove si manifesta. Sostiene il ricorrente che erroneamente sia stato ritenuto ravvisabile, in quel materiale indiziario, una vera e propria organizzazione formale, di cui Carparelli fa parte, mentre invece si tratterebbe di una intera famiglia, composta da parenti e affini, dedita ad una mera attività di spaccio. Erroneo convincimento basato anche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Erole Penna, Fabio Luperti, Sandro Campana, Antonio Campana e Roberto Leuci), che, pur senza censurarne l'attendibilità o i riscontri, hanno riferito di una affiliazione del Coffa Alessandro e Romano Andrea risalente a dieci anni prima, ad un'epoca in cui i gruppi organizzati erano diversi.

L'erroneo convincimento sarebbe altresì fondato sul contenuto dei "pizzini" sequestrati il 13.11.2014, ritenuti contenenti ordini e indicazioni che Romano Andrea trasmetteva ai sodali, e relative principalmente alla raccolta di denaro provento delle attività illecite del gruppo; tali indicazioni, infatti, sarebbero, secondo il ricorrente, un mero tentativo di recuperare il denaro loro spettante per le già avvenute cessioni di sostanze stupefacenti, da destinare al detenuto Coffa Francesco (fratello di Alessandro), e ai latitanti Romano Andrea e Polito Alessandro. Con specifico riferimento a Carparelli, inoltre, la rilevanza del sequestro andrebbe ridimensionata, considerando che i fogli sono stati trovati nella disponibilità del Prete, mentre il ricorrente non è stato neppure sottoposto a perquisizione.

Mancherebbe dunque una struttura associativa dotata di forza intimidatrice e di capacità di sopraffazione: tanto che dei soggetti non indicati avrebbero posto in essere attività estorsiva spendendo il nome del Romano, senza temerne punizioni. L'ordinanza sarebbe altresì viziata nella parte in cui sostiene che il sodalizio avesse la disponibilità di armi, menzionando l'episodio di sangue ai danni di Tedesco Cosimo, in cui i testimoni dell'omicidio avevano dichiarato che "Romano Andrea, Coffa Francesco e Polito Alessandro erano tutti armati di pistole durante le fasi dell'efferato gesto", ed il rinvenimento di una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, carica e pronta a sparare in possesso di Romano Andrea al momento del suo arresto; il Tribunale non avrebbe considerato che, dal supplemento di indagine disposto dalla Corte di Assise di Appello di Lecce nel processo sull'omicidio di Tedesco, è stato accertato che il proiettile estratto dal corpo di Tedesco Luca era stato esploso dalla stessa pistola Beretta che aveva ucciso il padre Tedesco Cosimo; sicché i proiettili erano stati esplosi dalla stessa arma nella disponibilità di Romano Andrea, e non si trattava di una banda armata. Tali elementi avrebbero dunque dovuto fondare una diversa qualificazione dei fatti in termini di concorso di persone in reato continuato, che si distingue per l'assenza di un indeterminato programma criminoso. Erroneamente, pertanto, viene riconosciuto un ruolo operativo all'interno dell'associazione al Carparelli, che ha avuto rapporti con il solo Prete; anzi, dalle intercettazioni emerge che Coffa Alessandro ha conosciuto Carparelli solo il 23.11.2014, e che è privo di qualsiasi capacità intimidatoria, tanto da non riuscire a recuperare alcuna somma di denaro. Le captazioni dimostrerebbero soltanto un tentativo di gestire nel più breve tempo possibile il "recupero dei crediti" per la droga già ceduta,

senza che sia possibile individuare un patto associativo o altri indici sintomatici dell'esistenza di un sodalizio criminale.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 15) ed alla erronea qualificazione giuridica. Sostiene il ricorrente che la miriade di conversazioni captate non dimostrino una fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti, ma un mero concorso di persone nei reati continuati di cessione di stupefacenti, per l'assenza di un programma criminoso indeterminato. Non emergerebbe la prova dell'esistenza di una consorceria criminale, né della partecipazione ad essa del Carparelli, che risulta avere operato nell'ambito di meri rapporti familiari ed amicali. Inoltre, la gravità indiziaria sarebbe stata desunta dal contenuto dei contatti con il solo Prete, e dal suo coinvolgimento in un episodio di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, relativa alla cessione del 2.1.2015 a Carlucci Nicolò Antonio, della cui riscossione era incaricato; ma non vi sarebbe prova di un contributo alla gestione e alla sopravvivenza del gruppo da parte del Carparelli. La maggior parte degli indagati sarebbero tutti membri di un'unica famiglia, e non sarebbe enucleabile un autonomo sodalizio criminoso.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., lamentando che le esigenze cautelari siano state affermate sulla base della presunzione prevista per i partecipi delle c.d. "mafie storiche", senza considerare né l'eventuale dissoluzione del sodalizio, per l'arresto di tutti i soggetti di spicco, né il lasso temporale dai fatti, risalenti al 2014-2015, all'epoca dell'omicidio Tedesco, senza alcun elemento di una prosecuzione delle attività illecite, né l'inconsistenza del concetto di "mafia storica". Nel caso in esame, si tratterebbe di un sodalizio di recente affermazione, come emerso dalle difficoltà di reperire le provviste economiche, l'esiguità della cassa comune, il fallimento di più tentativi estorsivi, la mancanza di controllo del territorio, la difficoltà di riscuotere i debiti maturati dal traffico di stupefacenti, l'esiguità dello stesso. Inoltre, a distanza di cinque anni dai fatti Carparelli ha mutato il proprio stile di vita, lavora regolarmente, si è sposato ed ha avuto due figli.

2.4. Con motivi aggiunti ha ribadito le doglianze proposte con il primo e con il terzo motivo, sostenendo che: non emergerebbe un'organizzazione criminale riferibile alla Sacra Corona Unita, per l'assenza della struttura piramidale e dei rigidi rituali di

affiliazione che connotano tale mafia, ma una mera "organizzazione a conduzione familiare"; nel contestare l'interpretazione di alcune conversazioni intercettate (concernenti la c.d. 'staffetta' per il trasferimento del latitante Romano), afferma che la condotta del Carparelli non sarebbe indicativa di una partecipazione intesa come messa a disposizione durevole e continua; l'assenza di attualità delle esigenze cautelari sarebbe desumibile anche dal procedimento n. 3362/18, riunito al presente procedimento (secondo quanto emergente dall'allegato avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato il 1.7.2020), ed avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività associata di traffico di stupefacenti, in relazione al quale al Carparelli non è contestata alcuna condotta partecipativa. Con un secondo motivo deduce infine l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, non avendo riferito della distribuzione sul territorio degli esponenti del clan o in merito alla posizione del Campicelli, e non essendo dunque specifiche; in particolare, contesta l'attendibilità di Leuci Roberto, che non risulta in alcuna delle conversazioni intercettate, nonostante egli abbia riferito di rivestire un ruolo di luogotenente dei capi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapposibilità delle questioni, sono inammissibili sotto diversi profili, perché propongono doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante una lettura alternativa del compendio probatorio, oltre che del tutto prive di specificità, omettendo qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e con il poderoso materiale indiziario in essa richiamato, e manifestamente infondate.

1.1. Sotto il primo profilo, le doglianze concernenti l'esistenza ed operatività di un'associazione di tipo mafioso e di una parallela associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sono eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo

formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono icu/i dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del compendio probatorio (intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sequestro di "pizzini") posto a fondamento dell'affermazione, a livello di gravità indiziaria, della sussistenza di un'associazione di tipo mafioso e di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; gli elementi indiziari, sostiene il ricorrente, sulla base tuttavia di un'argomentazione del tutto assertiva ed avulsa dalla base indiziaria richiamata nell'ordinanza impugnata, sarebbero idonei ad una qualificazione dei fatti in termini di mero concorso di persone nei reati. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e

decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata, come più ampiamente si dirà, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità (tanto meno manifeste) e di contraddittorietà.

1.2. Sotto altro profilo, va altresì evidenziata la manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

1.2.1. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, giova rammentare che la differenza tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato è basata, essenzialmente, sui due criteri del vincolo stabile o occasionale e del programma criminoso indeterminato o determinato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (ex multis, Sez. 5, n.1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906; Sez. 5, n. 949 del 22/02/1999, Boldrini, Rv. 213096). Analogamente, con riferimento all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per la cui configurabilità non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla

predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165), è stato sovente ribadito che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396); l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564), contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906). Ciò posto, nel sottolineare l'assoluta genericità delle doglianze proposte dal ricorrente in ordine all'assenza di un sodalizio organizzato, e della deduzione - che sollecita icu/oc/i una non consentita rivalutazione del merito - secondo cui si tratterebbe di una sorta di "nucleo familiare allargato" dedito alla "criminalità spicciola", l'ordinanza impugnata ha invece ricostruito diffusamente i caratteri delle due associazioni contestate ai capi 1 e 15, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità.

Nel rinviare altresì agli elementi indiziari richiamati nella poderosa ordinanza genetica (che dedica circa 400 pagine all'associazione di tipo mafioso, e circa 600 pagine all'associazione finalizzata al narcotraffico), l'ordinanza impugnata ha evidenziato, sulla base di puntuali e pertinenti richiami al compendio indiziario (soprattutto alle numerosissime conversazioni intercettate, alle dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, ed al contenuto dei "pizzini" sequestrati), che: - l'indagine trae origine dall'omicidio di Cosimo Tedesco, avvenuto a Brindisi il 1 novembre 2014, in seguito al

quale venivano iniziate operazioni di intercettazioni (anche ambientale), concentrate su Andrea Romano e Alessandro Coffa, oltre che su persone appartenenti o gravitanti al loro nucleo familiare, che rivelavano una serie di attività illecite, di natura estorsiva e nel traffico di stupefacenti; attività che, in seguito alla latitanza di Andrea Romano e di Alessandro Polito (in relazione alle indagini per l'omicidio Tedesco), erano gestite principalmente da Alessandro Coffa (sebbene detenuto agli arresti domiciliari); - cinque collaboratori di giustizia hanno reso dichiarazioni concordanti sull'esistenza e sull'operatività di un sodalizio operante a Brindisi e nei comuni circostanti, articolazione della Sacra Corona Unita, alla quale erano ritualmente affiliati, già dal 2004-2005, Andrea Romano ed Alessandro Coffa, indicati come i vertici del clan, nonché Alessandro Polito, Francesco Coffa, Giuseppe Prete e Cosimo Remitri (secondo il collaboratore Sandro Campana); i medesimi collaboratori (in particolare, Sandro Campana e Roberto Leuci) hanno altresì fornito un vero e proprio organigramma del sodalizio criminoso, indicando i diversi partecipi ed i ruoli concretamente svolti nelle attività illecite, nonché i settori in cui il clan operava (in particolare, nelle estorsioni e nel traffico di sostanze stupefacenti); in tal senso, va altresì evidenziata l'inammissibilità del motivo nuovo con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, benché venga in realtà contestata l'attendibilità e la precisione delle provalazioni: oltre ad essere motivo nuovo, che non risulta essere stato dedotto in sede di riesame, è altresì del tutto generico ed assertivo, e manifestamente infondato, avendo, al contrario, l'ordinanza impugnata richiamato il narrato dei collaboratori, evidenziandone il grado di precisione e di attendibilità; le doglianze concernenti le dichiarazioni di Leuci Roberto sono invece inammissibili, limitandosi a contestare il merito della valutazione probatoria di attendibilità, al di fuori dei limiti di ammissibilità del sindacato di legittimità; - le provalazioni dei collaboratori venivano riscontrate innanzitutto dal contenuto dei "pizzini" sequestrati il 13 novembre 2014 nei confronti di Prete Giuseppe e Carparelli Luigi, fermati non appena usciti dall'abitazione di Rennitri Cosimo: un primo manoscritto conteneva, infatti, gli ordini e le indicazioni che Romano Andrea trasmetteva ai propri sodali, concernenti, in particolare, la raccolta del denaro provento delle attività illecite del gruppo; il secondo manoscritto conteneva gli aggiornamenti sulle attività illecite che i sodali trasmettevano al Romano, con il riferimento a molti partecipi ed un saluto da Simone (Ruggiero Vito Simone) e "Naso" (Coffa Alessandro, detto Nasone); infine, un

terzo foglietto rinvenuto nel portafogli del Prete conteneva abbreviazioni di nomi e cifre, riconducibili al traffico di stupefacenti del clan; il significato indiziante dei "pizzini" veniva confermato dalle conversazioni intercettate (anche in ambientale) immediatamente dopo il sequestro, che registrava le preoccupazioni dei vertici (Coffa Alessandro) e dei sodali indicati per nome nei manoscritti, e la disapprovazione per il comportamento avventato del Prete, che aveva autonomamente deciso di non distruggere i "pizzini", mettendo in pericolo l'intero gruppo; le direttive impartite attraverso i "pizzini" dimostrano, da una lato, la pregressa, stabile e risalente nel tempo, esistenza ed operatività del sodalizio, sotto la direzione di Andrea Romano e Alessandro Coffa, ben prima dell'inizio delle operazioni di intercettazione (iniziate solo in seguito all'omicidio Tedesco), e, dall'altro, l'intraneità al clan di Romano Andrea, Coffa Alessandro e Ruggiero Vito Simone (autori dei "pizzini"), Prete Giuseppe e Carparelli Lugi, che avevano portato i "pizzini" a Remitri Cosimo, affinché ne riferisse il contenuto al Romano, e Coffa Angela (moglie del Romano e sorella di Alessandro);

- dalle molteplici conversazioni intercettate emergeva: la stabilità del sodalizio, connotato da una rigida struttura gerarchica - tale da escludere in radice qualsiasi astratta configurabilità di un mero concorso di persone nei singoli reati, pure dedotto dal ricorrente, sia pure con argomentazioni meramente assertive e generiche -, desunto dai riferimenti all'obbligo di solidarietà dei "fratelli" mafiosi "nel bene e nel male", al riconoscimento del ruolo verticistico di Romano Andrea, alle cautele ed ai codici comunicativi tra i sodali; il potere di intimidazione ed il controllo del territorio, desunto dai riferimenti alle attività estorsive praticate ai danni dei commercianti, all'esigenza manifestata dai vertici decisionali (Polito Alessandro e Coffa Angela) di non pretendere somme irrilevanti, per il rischio di ingenerare l'idea di una 'crisi' del clan ("è una figura di merda per noi, che il nome suo stesso infanga"; "quando ti danno la cinquanta euro, le persone capiscono che noi stiamo facendo la fame"); l'esistenza di una 'cassa comune', e di una contabilità del gruppo, di cui si occupava essenzialmente Coffa Alessandro, ristretto agli arresti domiciliari, la destinazione di parte dei proventi illeciti del clan ai latitanti Romano Andrea e Polito Alessandro, la suddivisione dei proventi tra i partecipi, e la suddivisione del territorio in cui esercitare le attività estorsive ed il traffico di stupefacenti; la disponibilità di armi (su cui amplius infra § 1.2.2.);

- anche con riferimento all'associazione finalizzata al narcotraffico, senza prescindere dalla considerazione dei numerosi episodi di cessione e detenzione illecita contestati - e non oggetto del ricorso in esame -, oltre alle già richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed al contenuto dei "pizzini" (in particolare, del terzo manoscritto), le conversazioni intercettate hanno dimostrato l'esistenza di un sodalizio stabile, che ha posto in essere con continuità una serie innumerevole di approvvigionamenti e cessioni di sostanze stupefacenti, che, durante la latitanza di Romano e Polito, aveva una sorta di 'sede operativa' nell'abitazione di Coffa Alessandro (agli arresti domiciliari), dove avvenivano le riunioni tra gli associati, venivano impartite le direttive e, soprattutto, avveniva il taglio ed il confezionamento delle sostanze stupefacenti; l'attività del sodalizio veniva garantita non soltanto dalla predisposizione di un sistema di "vedette", volto a neutralizzare i controlli delle forze dell'ordine, ma altresì da un sistema di affidamento delle sostanze ad una "prima linea" di spacciatori (Prete Giuseppe, Remitri Cosimo, Ruggiero Vito Simone, Coffa Francesco), che, ricevute le dosi da Coffa Alessandro, avevano il compito di consegnarle agli "spacciatori al dettaglio"; anche in tal caso è stato escluso il mero accordo occasionale, essendo emerso un vincolo stabile ed un ampio programma di perpetrazione di una serie indeterminata di cessioni di droga, desunti dalla ripartizione dei ruoli, dalla suddivisione dei territori e delle "piazze di spaccio", dalla tenuta di una contabilità (in particolare, aggiornata da Coffa Alessandro), dagli stabili canali di approvvigionamento e dalla disponibilità di luoghi per la custodia, il taglio ed il confezionamento delle dosi.

1.2.2. La doglianza concernente l'aggravante della disponibilità delle armi è inammissibile, innanzitutto sotto il profilo della carenza di interesse. È, infatti, consolidato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990); è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a

contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sul "an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028, che, affermando la necessità di un immediato riflesso sull'"an" o sul "quomodo" della misura, ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione).

Tanto premesso, la doglianza ha ad oggetto soltanto l'astratta configurabilità dell'aggravante, senza che venga dedotto alcun interesse ad impugnare, derivante da una concreta utilità all'accoglimento del motivo, non venendo in rilievo una questione di durata dei termini massimi di custodia cautelare, o altra questione rilevante in tale prospettiva. Peraltro, non può mancarsi di osservare che il motivo è altresì manifestamente infondato, oltre che generico. È generico, perché non si confronta con i molteplici elementi evidenziati dal Tribunale della libertà a fondamento dell'aggravante della disponibilità delle armi (richiamati al § 4.7.), tra cui l'intercettazione ambientale del 25.11.2014, allorquando Romano Andrea e Polito Alessandro, all'epoca latitanti, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri, fuggono dall'auto a bordo della quale si trovavano con le rispettive mogli, Coffa Angela e Annarita, le quali manifestano la preoccupazione che si siano ricordati di prendere "la pistola", o le intercettazioni in cui Coffa Alessandro parla di 'pistole' e 'fucili' nella sua disponibilità, o in cui si parla di una lite all'esterno di un locale, in cui alcuni dei sodali (tra cui Ruggiero) avevano estratto le pistole per minacciare i rivali.

È manifestamente infondato, perché la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui, in occasione dell'omicidio di Tedesco Cosimo e del tentato omicidio di Tedesco Luca, i proiettili rinvenuti sarebbero stati esplosi da un'unica pistola, implica logicamente che soltanto uno degli aggressori abbia sparato, ma non esclude, da un punto di vista innanzitutto logico, che, secondo quanto riferito dai testimoni oculari, Romano Andrea, Coffa Francesco e Polito Alessandro fossero tutti armati di pistole durante l'efferato gesto. Al riguardo, è sufficiente rammentare che l'aggravante della disponibilità di armi ha natura oggettiva, dovendo essere riferita all'attività dell'associazione e non alla

condotta del singolo partecipe (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904), e che, ai fini della sua configurabilità, non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743).

1.2.3. Le doglianze concernenti la partecipazione di Carparelli Luigi ai due sodalizi criminali sono estremamente generiche (potendo enuclearsi dalle pagg. 12, 16, e 22-23, e dalle pagg. 8-9 dei motivi nuovi), per l'assertività ed il tenore meramente contestativo. Il ricorrente sostiene, infatti, che la sua partecipazione non sia desumibile dal materiale probatorio, e che sarebbe stata erroneamente desunta soltanto dallo stretto rapporto con l'amico Prete e da una erronea interpretazione delle conversazioni intercettate, dalle quali si desumerebbe, invece, che Coffa Alessandro aveva conosciuto il Carparelli solo il 23.11.2014, e non avrebbe partecipato alla 'staffetta' per il trasferimento del latitante Romando Andrea. Ebbene, nel rammentare che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebban, Rv. 263715), giova altresì ribadire che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, che, in motivazione, ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia"), e che, comunque, ai fini dell'integrazione della condotta di

partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia" (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571).

Tanto premesso, va evidenziato che, contrariamente a quanto pur genericamente dedotto dal ricorrente, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, aderente agli univoci elementi indiziari in essa richiamati (in particolare, alle dichiarazioni dei collaboratori e alle plurime intercettazioni), risulta che Carparelli Luigi ha assunto un ruolo operativo in entrambi i sodalizi criminali, attivo sia nella raccolta di denaro per sostenere la latitanza del Romano, sia nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ruolo del Carparelli è stato desunto innanzitutto dal rinvenimento dei "pizzini" utilizzati dal Romano per comunicare con i sodali, nella disponibilità sua e del Prete, mentre uscivano dall'abitazione di Remitri Cosimo; benché materialmente trovati indosso al Prete, i due sodali erano appena usciti insieme dall'abitazione del Remitri, e, con ragionamento immune da illogicità, il Tribunale ha evidenziato che è da escludere che un soggetto estraneo al sodalizio mafioso possa essere messo a conoscenza delle dinamiche segrete del clan, come quelli contenuti nei "pizzini" scambiati con il vertice dell'associazione; inoltre, Carparelli risulta essersi recato, unitamente al Prete, a casa di Coffa Alessandro (agli arresti domiciliari), per ritirare un quantitativo di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio e alcuni vestiti per il latitante Andrea Romano; droga e vestiti da trasportare, proprio con l'ausilio di Carparelli, con la classica 'staffetta' di due veicoli.

Secondo quanto chiarito dall'ordinanza impugnata, benché l'incontro del 23.11.2014 con il Coffa Alessandro sembra essere il primo, nondimeno il contributo del Carparelli risulta già collaudato, soprattutto nei confronti del capo clan Romano Andrea, del quale agevola la latitanza (favorendone gli spostamenti e raccogliendo il denaro necessario), emergendo univocamente dal tenore delle intercettazioni, attestanti l'assoluta ed incondizionata messa a disposizione in favore del sodalizio; lo stesso Romano Andrea, in una

intercettazione, stigmatizza la condotta del sodale Carparelli, chiamato "pizzarone", dolendosi con il Prete che non avesse completato la raccolta del denaro necessario alla sua latitanza; e le lamentele del capo vengono riferite dal Prete al Carparelli, che viene perciò incalzato, e sollecitato a fornire il numero di telefono di Remitri, così attestando il pieno inserimento dell'odierno ricorrente nel sodalizio, ed i rapporti con entrambi i vertici (Romano e Coffa Alessandro) e con gli altri sodali. Dalle intercettazioni, inoltre, si desume la costante attività del Carparelli di spaccio di sostanze stupefacenti, in sinergia con Prete e Remitri.

2. Il terzo motivo, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile, perché generico, nella parte in cui omette qualsivoglia confronto argomentativo con la pur diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondato.

2.1. La deduzione con cui si lamenta l'assenza di attualità delle esigenze cautelari è manifestamente infondata. Invero, è assorbente rilevare che i titoli cautelari concernono i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90, in ordine ai quali è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L'"antinomia" tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 273 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che l' "attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari

deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore.

Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte, che, per la rilevanza della questione, merita di essere, sia pur succintamente, richiamata: Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: "La presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n.203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze caute/ari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze caute/ari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare"; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge

12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo".

La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, rimasto del tutto minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, in una fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 153, conv. In legge 12 luglio 1991, n. 203); orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice,

ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Termino, Rv. 277231). Sia sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e la condivisibilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente

prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrerla la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale.

2.2. Nel rinviare a quanto già evidenziato supra § 2.1., va altresì evidenziato che la doglianza con cui si contesta la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, fondata sulla ritenuta carenza del requisito di c.d. "mafia storica" del sodalizio in contestazione, è manifestamente infondata.

Il richiamo è al principio affermato da Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorterìa, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categoria delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il principio richiamato non appare consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Pisano, Rv. 272887 ha affermato che "In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non assume rilevanza la distinzione tra mafie "storiche" e formazioni di nuova costituzione, in quanto in entrambi i casi la presunzione è superata a fronte della prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla perdurante stabilità dell'associazione"; secondo Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569, "in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo anche con riferimento alle Associazioni mafiose cd. "nuove" e può essere, quindi, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice".

In ogni caso, prescindendo dalla condivisibilità del principio richiamato dal ricorrente, appare assorbente rilevare che non appare revocabile in dubbio la natura di "mafia storica" della Sacra Corona Unita, restando inammissibile, oltre che manifestamente infondata, la lettura alternativa proposta dal ricorrente, sulla base di una non consentita parcellizzazione valutativa, secondo cui il clan "Romano-Coffa" sarebbe una formazione autonoma di recente costituzione; lettura espressamente smentita dai giudici della cautela, secondo cui il clan brindisino costituisce un'articolazione territoriale della Sacra Corona Unita, alla quale i vertici risultano altresì formalmente affiliati.

2.3. Pur essendo l'orientamento richiamato infra § 2.1. assorbente della questione della pretesa mancanza di attualità e concretezza nei casi di presunzione di pericolosità, merita comunque di essere precisato che l'ordinanza impugnata ha nondimeno motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari: in assenza di una dissoluzione del sodalizio mafioso (Sacra Corona Unita), neppure nella sua articolazione territoriale del 'clan Romano/Coffa' operante nel territorio brindisino, o di un recesso di Carparelli

Luigi, per scelte incompatibili (ad es. per una collaborazione processuale) con la prosecuzione della condotta partecipativa, la pericolosità dell'odierno ricorrente ed il ruolo dinamico assunto nei due sodalizi criminali sono stati infatti ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie, corroborato, altresì, da una pendenza per un furto in abitazione e da un arresto, eseguito nel novembre del 2017, per estorsione. Del resto, nel rammentare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), va altresì evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo (2014-2015) dei fatti oggetto dei titoli cautelari è manifestamente infondata.

Il Tribunale del riesame ha escluso che, in concreto, il decorso di un "tempo silente" avesse eliso le specifiche esigenze cautelari già individuate sulla base del titolo cautelare fondante la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo emersi elementi di un allontanamento dalle logiche criminali del sodalizio mafioso, ma anzi un persistente riconoscimento del Carparelli quale partecipe del clan, ed essendo al contrario emersa una persistente vitalità delle due associazioni contestate, anche secondo il narrato dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito di una prosecuzione delle attività illecite e del traffico di stupefacenti almeno fino al 2018 (cfr., in particolare, le dichiarazioni di Roberto Leuci); in tal senso, è proprio la deduzione, proposta con i motivi nuovi, concernente il nuovo procedimento per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata, ai quali i Carparelli sarebbe estraneo, a corroborare la persistente vitalità ed operatività delle associazioni contestate nel presente procedimento.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 24/07/2020

*CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 2 ottobre 2019,
n.40414 - Pres. Sabeone – est. Sessa*

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 6.6.2018, ha, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trieste, assolto G.A.A. dal reato di cui all'art. 628 c.p. (capo A) perché il fatto non sussiste, nonché confermato la condanna del predetto in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p., art. 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capo B), rideterminando la pena in mesi otto di reclusione.

2. Avverso la suindicata sentenza ricorre l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, deducendo con un unico articolato motivo:

2.1. l'erronea applicazione della legge penale e correlato vizio argomentativo per non essersi riconosciuta la scriminante della legittima difesa, già invocata in appello. Si evidenzia che nel caso di specie quanto meno andava ravvisata l'ipotesi della cd. legittima difesa putativa per errore incolpevole dell'agente determinato dal comportamento della persona offesa, che si era introdotta nella casa dell'imputato, ingenerando in lui un giustificato timore non solo per i suoi beni ma anche per la sua incolumità (e ciò perché al suo rientro a casa l'imputato aveva notato che qualcuno era entrato in essa in sua assenza ed aveva anche asportato delle cose e si era poi spaventato perché aveva udito che qualcuno stava tentando di aprire la porta della sua abitazione; indi, allorquando l'estraneo era entrato, egli, non avendolo immediatamente riconosciuto, lo aveva colpito alla testa con una mazza da baseball).

La Corte territoriale avrebbe, in buona sostanza, errando nell'applicazione della norma sulla legittima difesa, ritenuto necessario ai fini del riconoscimento della scriminante che fosse intervenuto un attacco alla persona e non sufficiente la sola introduzione nel domicilio dell'aggressore in assenza di un attentato alla incolumità propria o altrui;

2.2. l'eccessività della pena inflitta, lamentando la mancata considerazione del comportamento processuale, avendo l'imputato ammesso alcuni dei fatti contestati, mostrando resipiscenza; tenuto anche conto che il reato al più avrebbe dovuto essere riqualificato come lesioni colpose per eccesso colposo ex art. 55 c.p., lesioni comunque di scarsa entità.

Lamenta altresì il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5 essendo evidente che la persona offesa abbia concorso col proprio fatto doloso all'azione dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere rigettato. Esso ha ad oggetto, prevalentemente, doglianze aspecifiche, meramente ripetitive rispetto alle deduzioni d'appello, a cui, come si dirà, la Corte aveva già dato risposte concrete ed esaurienti, o, comunque, motivi diversi da quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto, o addirittura del tutto nuovi (così quello afferente l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5), ma merita qualche ulteriore precisazione con riguardo alla insussistenza della scriminante della legittima difesa, circostanza che rende il corrispondente motivo non manifestamente infondato e il ricorso, quindi, non inammissibile.

1.1. Deve rilevarsi in primo luogo che, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il giudice di secondo grado non ha fatto erronea applicazione della norma di cui all'art. 52 c.p.. Esso si è attenuto al principio di diritto secondo il quale ' anche dopo le modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 la causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p. non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o all'altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione ' (ed ha citato, a sostegno, le seguenti pronunce: Cass. Pen. Sez. V 30.3.2017, n. 44011; Cass. Pen. Sez. V n. 35709 del 2.7.2014 rv. 260316; Cass. Pen. Sez. IV n. 691 del 14.11.2013 dep. 10.1.2014, rv. 257884; Cass. Pen. Sez. I n. 12466 del 21.2.2007 rv. 236217-01); tale interpretazione è qui condivisa perché è perfettamente aderente al tenore del disposto normativo di cui all'art. 52 c.p. che così recita: 'Nei casi previsti dall'art. 614, commi 1 e 2, sussiste il rapporto di proporzione di cui al comma 1 del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Alla luce di esso la Corte territoriale ha affermato che, quindi, nel caso di specie si dovrebbe ritenere giustificata l'aggressione fisica fatta a freddo in danno di un soggetto

introdottosi nel domicilio dell'autore dell'aggressione in assenza di un attentato alla incolumità propria od altrui, il che induce a ritenere radicalmente infondata la tesi proposta dalla difesa.

Nel caso in esame, invero, vi sarebbe stata, secondo la stessa ricostruzione dell'imputato, la mera introduzione nell'appartamento da parte della persona offesa, non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell'operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui all'art. 52 c.p., comma 2, nè, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta; d'altronde, la stessa repentinità della condotta, come descritta dal ricorrente, al punto che il medesimo nemmeno riconosceva la vittima, nonostante fosse persona a lui nota, non lascia spazio alla creazione di quella situazione di pericolo attuale richiesto dalla norma, essendosi piuttosto l'azione risolta in un attacco preventivo che in quanto tale non può giammai assumere i connotati della legittima difesa, che presuppone, per sua stessa definizione, l'esigenza di difendersi da una ingiusta aggressione; nè sussistono elementi fattuali, neppure antecedenti all'azione, che possano dar conto di una concreta incidenza sull'insorgenza di erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, non potendo certamente desumersi ciò dal solo fatto che l'imputato abbia subito un preventivo furto, avvenuto, in precedenza, in sua assenza. (L'accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio 'ex ante', le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non 'ex post' - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa, cfr. ex multis Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016 - dep. 01/08/2016, Bravo, Rv. 26747301).

Nè a diversa conclusione si potrebbe giungere alla luce della recente L. n. 36 del 26 aprile 2019 - pubblicata sulla G.U. del 3.5.2019 ed entrata in vigore il 18.5.2019 - che ha, tra l'altro, apportato modifiche agli artt. 52 e 55 c.p., e ciò di là di quelle che potranno essere le future evoluzioni interpretative del complessivo statuto normativo afferente la legittima difesa scaturente dall'ultima modifica, con particolare riferimento alla natura delle presunzioni come introdotte (presunzione di sussistenza della scriminante in caso intrusione domiciliare, violenta o con minaccia, di cui al nuovo comma 4 dell'art. 52 c.p.) o riqualificate dalla nuova legge (presunzione di proporzionalità di cui al comma 3 del

medesimo art. 52 cit.), che solo apparentemente sembrano rafforzate in termini di assolutezza dall'avverbio 'sempre' adoperato dal legislatore, dal momento che è, comunque, rimasta in vita l'ipotesi dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. (prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento).

Ed invero, ciò che balza evidente leggendo la nuova norma - ed è di rilievo nella fattispecie in esame - è che nella nuova ipotesi della cd. legittima difesa domiciliare presunta - quella cioè posta in essere contro l'intromissione nel domicilio - affinché l'azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata - sia pure, come detto, in maniera non assoluta - occorre che l'intrusione nell'abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia (così testualmente il nuovo comma 4 dell'art. 52 c.p. come modificato dalla L. n. 36 del 2019: 'Nei casi di cui al secondo e al comma 3 agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone'), laddove a nessuna delle due dette circostanze è fatto riferimento nella ricostruzione del caso in esame; anche lo stesso ricorrente non fa mai riferimento ad una intrusione con minaccia o violenta (corredata da violenza alle persone - o quanto meno alle cose - all'atto dell'intrusione o successiva per intrattenersi all'interno dell'abitazione); a ben vedere non parla neppure di effrazione della porta di ingresso bensì soltanto di ingresso della vittima senza bussare (così anche a proposito del furto che l'imputato assume di aver subito in sua assenza si parla di scoperta di oggetti mancanti di cui l'imputato si sarebbe accorto solo ma mai di forzatura della porta di ingresso; d'altronde lo stesso imputato ammette di conoscere la persona offesa sia pure assumendo di non averla prontamente riconosciuta prima di averle dato i colpi sulla testa; cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Ne discende che la valutazione della legittima difesa nel caso in esame rimane ancorata ai parametri interpretativi, ordinari, preesistenti, di cui, come detto, ha fatto corretta applicazione, dandone congruamente conto, la Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata.

Nè a diversa conclusione potrebbe giungersi con riferimento all'ipotesi dell'eccesso colposo, pure sostenuta dalla difesa. La Corte ha anche in tal caso fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 55 c.p. e dei principi affermati al riguardo da questa Corte. Ha, invero, escluso la configurabilità dell'eccesso colposo, perché, stante l'insussistenza dei requisiti della aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi, non si tratta di stabilire la proporzionalità della difesa rispetto all'offesa mancando proprio a monte il bisogno di rimuovere un pericolo attuale.

Ed invero, premesso che, in ogni caso, l'ammettere o l'escludere l'esistenza della legittima difesa o dell'eccesso colposo costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova, accertati e valutati dal giudice di merito siano posti in esatta relazione con la norma di diritto (Sez. 5, n. 8583 del 10/04/1981 - dep. 06/10/1981, Luppino, Rv. 15034001), come nel caso di specie, di talché non sussiste neppure il vizio denunciato sotto il profilo della violazione di legge, va da sé che, se non è giuridicamente prospettabile l'esimente della legittima difesa, non è, concettualmente, ipotizzabile neppure l'eccesso colposo. Come è ovvio, l'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione 'ex ante', e, poi, procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005 - dep. 15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 23335201).

Ed invero, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, poiché il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v'è spazio ovviamente - per l'inesistenza di una offesa dalla quale difendersi - per la configurazione di un eccesso colposo (sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l'eccesso

colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata, cfr. ex multis Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 21/01/2009, Olari e altri, Rv. 24234; Sez. 1, n. 740 del 04/12/1997 - dep. 21/01/1998, Mendicino ed altro, Rv. 20945201).

La modifica dell'art. 55 c.p. introdotta dalla nuova legge non muta ovviamente i termini interpretativi suindicati, rimanendo in ogni caso ancorata la sussistenza dell'eccesso colposo alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa, escludendo il nuovo comma 2 di tale articolo unicamente la punibilità in caso di grave turbamento o minorata difesa (nel senso che in tali situazioni sarebbe scusato anche l'eccesso di difesa).

1.2. Quanto, poi, al motivo avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, esso è palesemente inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità ed efferatezza della condotta e al precedente penale per rapina da cui è gravato l'imputato.

Si è anche affermato che 'ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso' (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Sicché, in assenza di elementi positivamente valutabili *ictu oculi* emergenti, il percorso argomentativo adottato dal giudice distrettuale si rivela ineccepibile, soprattutto ove raffrontato con le generiche deduzioni spiegate, in parte qua, nell'impugnativa.

1.3. Del tutto nuova è, infine, la questione del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, non risultando essa oggetto di censura in appello, come è facilmente evincibile alla stregua della stessa ricostruzione operata nella sentenza impugnata e del medesimo tenore della doglianza articolata in ricorso. Essa pertanto non è deducibile per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, e deve essere dichiarata inammissibile secondo l'espresso disposto normativo.

Costituisce, inoltre, principio qui condiviso quello secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione; a tal fine, rappresentano distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quella inerente la configurabilità di un'aggravante oggetto di motivo nuovo proposto per la prima volta in sede di legittimità e quindi inammissibile (Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 quanto al rapporto tra statuizioni di sussistenza di un'aggravante e quelle riferite al giudizio di bilanciamento; Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018 Ud. (dep. 19/04/2018) Rv. 272821; sulla nozione di motivi nuovi e il loro ambito, cfr. altresì Sez. U, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259).

2. Dalle argomentazioni svolte deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto L. - rel. Consigliere -

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: (OMISSIS) nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 20/03/2018 del TRIBUNALE LIBERTA' di TRENTO; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che conclude per il rigetto; udito il difensore, avv. del Foro di , che espone alla Corte i motivi di gravame e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Trento, Sezione Riesame, con ordinanza ex art. 324 c.p.p. del 2023/3/2018 ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. (OMISSIS) , indagata, tra gli altri con il rag. (OMISSIS), per il reato di cui all'art. 110 c.p. e L. Fall., art. 216 a seguito del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., avverso il decreto di perquisizione locale informatica e sequestro del 5/3/2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

2. Ha proposto ricorso l'avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dell'indagata, svolgendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 103 c.p.p., comma 2, per l'indebita esecuzione della perquisizione e del sequestro di atti e documenti relativi all'attività professionale e non costituenti corpo di reato (in particolare: una cartellina costituente fascicolo di studio relativo al processo penale (OMISSIS) r.g.n.r., l'agenda con l'annotazione degli impegni processuali; computer e cellulari). Il ricorrente assume che, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, computer e cellulari non erano stati dissequestrati ma erano stati restituiti previa copiatura e nessun altro documento era stato restituito.

Solo in data 30/3/2018 - e quindi successivamente all'udienza camerale era stato restituito all'avv. (OMISSIS), come materiale non più necessario alle indagini, il notebook, l'agenda e il faldone del procedimento OMISSIS e quindi solo una parte dei documenti sequestrati risultanti dal verbale del 7/3/2018. Era stato quindi violato l'art. 103 c.p.p., comma 2 poichè il sequestro aveva colpito una serie di atti e documenti inerenti l'attività professionale, non configurabili neppure astrattamente come corpo di reato, che attenevano a procedimenti giudiziari ancora pendenti per i quali l'avv. (OMISSIS) era titolare di mandato difensivo fiduciario.

L'avv. (OMISSIS), era infatti titolare di nomina di fiducia nel proc. r.g.n.r. (OMISSIS) relativo agli stessi fatti di cui al procedimento r.g.n.r. (OMISSIS), di nomina quale difensore nel procedimento prefallimentare pendente avanti la Corte di appello di Trento relativo alla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l.. Erano state sequestrate altresì corrispondenza professionale con terzi e pratiche di recupero crediti per conto della società fallita.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 103 c.p.p. per inosservanza delle garanzie difensive nei confronti dell'avvocato essendo stato sequestrato il fascicolo di studio relativo al procedimento nel quale l'avv. (OMISSIS) difendeva il sig. (OMISSIS), peraltro in relazione agli stessi fatti contestati anche all'indagata nel proc. (OMISSIS).

Il sequestro era stato autorizzato solo con riferimento agli studi mentre era stato eseguito anche in luoghi diversi.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza assoluta o apparenza della motivazione, con riferimento alla rilevanza probatoria della documentazione sequestrata.

Il provvedimento autorizzativo del G.i.p. si riferiva all'accusa di aver fatto apparire l'esistenza di una trattativa con le banche in realtà insussistente: mancava del tutto l'indicazione dei fini perseguiti. Il Tribunale non poteva limitarsi a prender atto della tesi accusatoria ma doveva espletare il controllo di legalità, verificando le difese addotte dall'indagato, mentre aveva integrato la motivazione inesistente con ulteriore profilo non risultante, neppure indirettamente, dal decreto di sequestro circa la ricerca di atti e documenti inerenti la fase precontrattuale, contrattuale ed esecutiva di pattuizioni simulate o fraudolente e falsificate nella data.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di censura per violazione di legge, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 103 c.p.p. assumendo che il sequestro avesse colpito una serie di oggetti e documenti, non costituenti corpi di reato, attinenti all'attività professionale dell'avv. (OMISSIS)

1.1. L'art. 103 c.p.p., rubricato "Garanzie di libertà del difensore", nel suo comma 1, consente le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Il comma 2 dello stesso articolo vieta il sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa presso i difensori, salvo che costituiscano corpo del reato. Il comma 6 vieta parimenti il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle predette disposizioni, non possono essere utilizzati.

1.2. Il Tribunale ha affermato nel provvedimento impugnato, all'esito di udienza camerale del 20/3/2018 e depositato il 23/3/2018, che i computer e i cellulari erano stati dissequestrati prima dell'udienza e che il restante materiale, previa copiatura, sarebbe stato restituito entro due giorni. Il ricorrente ha contestato tale affermazione, producendo decreto di restituzione di materiale sequestrato della Procura della Repubblica di Trento del 28/3/2018, notificato ed eseguito il successivo 30/3/2018, relativo a 2 notebook, a una agenda color sabbia e a un faldone colore arancione inerente il procedimento penale (OMISSIS).

L'affermazione del Tribunale relativa ai computer era pertanto erronea. Risulta tuttavia che successivamente alla pronuncia impugnata tali materiali sono stati restituiti.

1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza "Tchmil" del 2008 avevano affermato che una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame era da considerarsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, e che tale interesse non era configurabile neppure quando l'autorità giudiziaria avesse disposto, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento era autonomo rispetto al decreto di sequestro, nè era soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

Più recentemente le Sezioni Unite hanno riesaminato specificamente il problema, alla luce della Convenzione di Budapest, ratificata con la L. n. 48 del 2008, e hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497); è stato tuttavia precisato che deve trattarsi di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti

alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni.

Nella fattispecie la ricorrente deduce siffatto interesse, in modo sufficientemente concreto e specifico, con puntuale riferimento al rapporto professionale che la lega al cliente in relazione ai documenti inerenti al mandato difensivo del quale era stata officiata.

In ogni caso l'interesse permaneva con riferimento agli oggetti diversi da quelli indicati nel decreto del 28/3/2018, poichè il Tribunale si era limitato a "preconizzarne" la restituzione e non vi era prova della sua effettiva esecuzione.

1.4. Il Tribunale ha ricordato il principio, giurisprudenzialmente acquisito e puntualmente richiamato dal Procuratore generale, secondo il quale le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di uno specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, poichè sono essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato, e quindi esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all'art. 103 c.p.p. debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto a indagine (Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011, Ranieri, Rv. 252147; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263; Sez. 3, n.28069 del 19/1/2017, Longo; Sez.1, n.25848 del 29/4/2015, Cantagalli).

Indubbiamente il sequestro era stato disposto nei confronti dell'avv. (OMISSIS) sul presupposto della sua qualità di indagata con riferimento all'ipotizzato reato di concorso in bancarotta fraudolenta e le garanzie formali di cui all'art. 103 erano state predisposte cautelativamente per il caso di interferenze con l'attività professionale di altri avvocati esercitanti nello stesso studio, nel rispetto delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato infatti ritenuto (Sez. 2, n. 39837 del 27/06/2012, Cerciello, Rv. 253441) che l'autorità giudiziaria che si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore in cui operino altri avvocati in veste di meri collaboratori dell'unico titolare, ma non uniti a quest'ultimo nella forma della contitolarità o dell'associazione professionale, non ha l'obbligo di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo.

1.5. Tuttavia il Tribunale non si è confrontato con l'intero contenuto della doglianza articolata dal ricorrente e riproposta in questa sede sotto il profilo della violazione dell'art. 103 c.p.p., comma 2, che non consente il sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano "corpo del reato". Non è quindi sufficiente a superare il divieto, assistito dalla sanzione di inutilizzabilità di cui al comma 7 dello stesso articolo, la mera utilità probatoria dell'oggetto del

sequestro, perchè la legge esige un quid pluris che giustifichi l'interferenza nel rapporto professionale cliente/difensore, e cioè che l'atto o documento appreso costituisca, esso stesso, "corpo del reato". Il Tribunale ha del tutto ommesso di considerare tale profilo e ha affrontato la censura della difesa, limitandosi a rimarcare che "al di là delle etichette apposte sulle cartelline" gli atti e le comunicazioni sequestrate riguardavano i rapporti soci amministratori di (OMISSIS) e della società collegata (OMISSIS) e i creditori, così apoditticamente escludendo che sussistessero violazioni per il solo fatto che i documenti sequestrati riguardassero l'inchiesta in corso.

Sono stati così sequestrati la cartellina di studio relativa al procedimento penale r.g.n.r. (OMISSIS) in cui l'avv. (OMISSIS) svolgeva il ruolo di difensore di (OMISSIS), il fascicolo di studio relativo all'impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., pratiche per il recupero di crediti della (OMISSIS) presso terzi debitori, corrispondenza con il curatore e con altri professionisti, l'agenda con l'annotazione di tutti gli impegni professionali.

Non risulta tuttavia allegato e dimostrato che tali atti e documenti configurino corpo del reato, nella nozione delineata dall'art. 253 c.p.p., comma 2, che si riferisce alle cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonchè alle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

1.6. Il Tribunale è così incorso nel vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 103 c.p.p., comma 2, e, conseguentemente nel difetto assoluto di motivazione circa la sussistenza del presupposto contenuto nella norma disapplicata. In assenza di tale presupposto, il sequestro avrebbe determinato una indebita e non necessaria ingerenza nella attività difensiva svolta dall'indagato nell'interesse di terzi, attraverso la privazione della disponibilità di detti atti e documenti, e, quindi, avrebbe pregiudicato il libero svolgimento di tale attività, senza una reale necessità per l'accertamento dei reati per i

quali si proceda; non sarebbero, infatti, state assoggettate a sequestro cose costituenti corpo di reato, come richiesto dall'art. 103 c.p.p., comma 2, con la conseguente illegittimità del sequestro di detti atti e documenti incidente sul celere, tempestivo, e ordinato svolgimento dell'attività difensiva affidata all'indagato da terzi, in violazione della disposizione citata (in termini Sez.3, 19/1/2017 n.28069, Longo).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 103 c.p.p. per inosservanza delle garanzie difensive nei confronti dell'avvocato essendo stato sequestrato il fascicolo di studio relativo al procedimento nel quale l'avv. (OMISSIS) difendeva il sig. (OMISSIS), peraltro in relazione agli stessi fatti contestati anche all'indagata nel proc. (OMISSIS). La doglianza è già stata esaminata nell'ambito dell'esame del primo motivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza assoluta o apparenza della motivazione, con riferimento alla rilevanza probatoria della documentazione sequestrata.

Il provvedimento autorizzativo del G.i.p. si riferiva all'accusa di aver fatto apparire l'esistenza di una trattativa con le banche in realtà insussistente: mancava del tutto l'indicazione dei fini perseguiti.

Il Tribunale non poteva limitarsi a prender atto della tesi accusatoria ma doveva espletare il controllo di legalità, verificando le difese addotte dall'indagato, mentre aveva integrato la motivazione inesistente con ulteriore profilo non risultante, neppure indirettamente, dal decreto di sequestro circa la ricerca di atti e documenti inerenti la fase precontrattuale, contrattuale ed esecutiva di pattuizioni simulate o fraudolente e falsificate nella data.

3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il provvedimento di perquisizione e sequestro non deve trasformarsi da strumento di ricerca della prova in strumento di ricerca della notitia criminis; di conseguenza in esso debbono essere individuati, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, di modo che la perquisizione e il conseguente sequestro vengano eseguiti non già sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili nei fatti addebitati e permettendo la verifica del nesso di pertinenzialità. (Sez. 6, n. 2882 del 06/10/1998, Calcaterra, Rv. 21267801).

Infatti, mentre non è consentito il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la *notitia criminis*, è legittimo il sequestro fondato su fatti che lo giustificano sul piano razionale e rispetto ai quali è configurabile una *notitia criminis*, la cui effettiva sussistenza e consistenza può essere, tuttavia, definitivamente accertata solo attraverso atti invasivi (Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni e altro, Rv. 268774); del pari, è legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una *notitia criminis* precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica. (Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016, P.G. D.D.A. in proc. Sisani e altro, Rv. 267195). 3.2. Nella specie l'ipotesi accusatoria contenuta nel decreto di perquisizione e sequestro del 5/3/2018 è più vasta di quella indicata dal ricorrente e attiene ai rapporti fra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. e alla distrazione del patrimonio della prima società, mentre il provvedimento autorizzativo del G.i.p. del 2/3/2018, emesso, cautelativamente, ex art. 103 c.p.p., si riferisce in generale alla distrazione del compendio patrimoniale di (OMISSIS) s.r.l., sia pur indicando, più in particolare, a carico dell'avv.(OMISSIS) la simulazione di una trattativa inesistente con le banche per transigere le posizioni debitorie.

Non è quindi esatto che il Tribunale abbia indebitamente ampliato l'ipotesi accusatoria delineata nel decreto di perquisizione e sequestro.

4. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Trento, per quanto riguarda il sequestro di atti e documenti relativi alla attività professionale della ricorrente, in relazione alla motivazione totalmente omessa circa i presupposti legittimanti l'adozione di tale misura, e cioè la natura di corpo di reato ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2018